

Serie Ordinaria - Lunedì 25 ottobre 2010

Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE****SOMMARIO****A) CONSIGLIO REGIONALE**

**Deliberazione Consiglio regionale 5 ottobre 2010 - n. IX/58** (1.6.1)  
Ordine del giorno concernente il dibattito in tema di infiltrazioni mafiose in Lombardia: iniziative legislative per contrastare la criminalità, per garantire la trasparenza negli appalti e per definire lo *status* dell'amministratore pubblico . . . . . 3257

**B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Decreto presidente Regione Lombardia 8 ottobre 2010 - n. 10167** (2.2.1)  
Approvazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione agli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione lo sviluppo occupazionale approvato con d.p.g.r. 7 marzo 2007 n. 2211. . . . . 3258

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

**Deliberazione Giunta regionale 6 ottobre 2010 - n. 9/581** (4.3.1)  
Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni . . . . . 3262

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/618** (3.1.0)  
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti collegato alla RSA «Casa di Riposo di Monticello» con sede in Monticello Brianza, via Sirtori n. 1 (LC) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010 . . . . . 3265

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/619** (3.1.0)  
Rettifica della d.g.r. 14 luglio 2010, n. 251 «Accreditamento di Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità ubicate nelle ASL di Milano 2 e di Vallecambonica Sebino» . . . . . 3265

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/620** (3.1.0)  
Ampliamento dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), «Piccola Casa Divina Provvidenza (Mons. Trabattoni)» con sede in Maleo (LO) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010 . . . . . 3265

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/621** (3.2.0)  
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010 - III provvedimento . . . . . 3267

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/624** (4.3.0)  
Adozione dell'elenco dei distretti agricoli accreditati e non accreditati ai sensi della d.g.r. n. 10085 del 7 agosto 2009 . . . . . 3273

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/627** (5.3.5)  
Favorevole volontà d'intesa in merito all'istanza di stoccaggio di gas naturale, a favore della Società Ital Gas Storage s.r.l. denominata «Conegliano Stoccaggio» ubicata in Provincia di Lodi . . . . . 3275

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/628** (5.3.5)  
Favorevole volontà d'intesa Stato-Regione in merito all'istanza di incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo a favore della Società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (STOGIT) nell'ambito della concessione denominata «Settala Stoccaggio» - Livello SAN P/E . . . . . 3280

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/629** (5.3.4)  
Proroga dei termini delle misure relative all'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione o della trasformazione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di persone e di merci di cui alla d.g.r. 11339/10 - Ulteriori disposizioni in ordine alla misura di incentivazione di cui alle dd.g.r. 10293/09 e 10490/09 e alla imputazione della spesa di cui alla d.g.r. 10627/09 . . . . . 3283

**Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2010 - n. 9/634** (3.3.0)  
Determinazioni in ordine all'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico - Anno 2010 (l.r. n. 11/2004) . . . . . 3284

1.6.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale / Polizia amministrativa  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario  
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento  
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

Serie Ordinaria N. 43 - Lunedì 25 ottobre 2010

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

<b>Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2010 - n. 10230</b> (4.0.0)	
Programma Operativo FESR 2007-2013 – Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» – 1° bando – Rettifiche del decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 – Progetto «Il Garda Bresciano – Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali» – Operazione ID 1258 – Trasferimento di titolarità dall’Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda al Comune di Desenzano del Garda . . . . .	3286
<b>Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2010 - n. 10231</b> (4.0.0)	
Programma Operativo FESR 2007-2013 – Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» – 1° bando – Rettifiche del decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 – Progetto «La Via Regina: riscoperta del passato per un futuro sostenibile» – Operazione n. 2 (ID 1455) – Trasferimento di titolarità dal Comune di Menaggio alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio . . . . .	3287
<b>Decreto dirigente struttura 14 ottobre 2010 - n. 10404</b> (4.4.0)	
Approvazione degli esiti dell’istruttoria delle domande presentate sul bando «Agevolazione acquisto macchinari» (d.d.u.o. 613/09) – VII provvedimento . . . . .	3288

#### D.G. Agricoltura

<b>Decreto direttore generale 21 ottobre 2010 - n. 10661</b> (4.3.1)	
Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni – Regime di aiuto XA 191/2010 – (d.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010) – Disposizioni attuative . . . . .	3291
<b>Decreto dirigente struttura 12 ottobre 2010 - n. 10257</b> (4.3.0)	
Regolamento CE n. 320/2006 – Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero – Riapertura della graduatoria per il finanziamento delle domande ammesse e finanziate relative alla misura 121 ammodernamento delle aziende agricole . . . . .	3293

#### D.G. Ambiente, energia e reti

<b>Decreto direttore generale 14 ottobre 2010 - n. 10377</b> (1.9.0)	
Proroga dei termini per lo svolgimento dell’istruttoria e valutazione dei progetti di investimento pervenuti in risposta al «Bando pubblico per la diffusione dei servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia» . . . . .	3295
<b>Decreto dirigente struttura 11 agosto 2010 - n. 8047</b> (5.0.0)	
Concessione preferenziale alla derivazione di acque sotterranee da un pozzo esistente ad uso irriguo nel Comune di Trigolo (CR) – Proponente: Azienda Agricola Giacomo Spoldi e Letizia Boldoni – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 e 23 del d.lgs. n. 152/06 . . . . .	3295
<b>Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2010 - n. 10190</b> (5.0.0)	
Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 4.931,2 KWp da realizzarsi in Comune di Livo (CO) – Proponente: Energia Futuro s.r.l. – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della l.r. 5/2010 . . . . .	3296

#### D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

<b>Decreto dirigente unità organizzativa 8 ottobre 2010 - n. 10136</b> (3.1.0)	
Voitura dell’accreditamento dell’Istituto di riabilitazione «ANFFAS» gestito da ANFFAS, con sede a Milano in via Carlo Bazzi, n. 68 – ASL di Milano in favore del nuovo Ente gestore «Consorzio SIR Solidarietà in Rete» . . . . .	3296

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

<b>Circolare regionale 15 ottobre 2010 - n. 15</b> (3.1.0)	
L.r. 5 maggio 2004 n. 11 – Termini di presentazione delle domande di contributo per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni – Anno 2010 . . . . .	3297

#### D.G. Territorio e urbanistica

<b>Decreto dirigente struttura 27 settembre 2010 - n. 9087</b> (5.3.5)	
Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 e s.m.i. alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Milano, via Olgettina 25, ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla 249 . . . . .	3298

## G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

<b>Provvedimento di altri Enti n. 43/01-Se.O. 2010</b>	
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 14 del 30 settembre 2010 – Modifica all’elenco triennale ed annuale degli interventi di cui all’Allegato C alla deliberazione n. 10 del 26 luglio 2010 . . . . .	3299
<b>Provvedimento di altri Enti n. 43/02-Se.O. 2010</b>	
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 15 del 30 settembre 2010 – Sesta variazione al bilancio di previsione 2010 . . . . .	3299
<b>Provvedimento di altri Enti n. 43/03-Se.O. 2010</b>	
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 16 del 30 settembre 2010 – D.lgs. 165/2001, art. 35, Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2010-2012 – Modifica ed integrazione dell’allegato A) alla deliberazione n. 13/2010 . . . . .	3300

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO  
4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria  
4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario  
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
1.9.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Comunicazioni  
5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO  
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

**Provvedimento di altri Enti n. 43/04-Se.O. 2010**

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 17 del 30 settembre 2010 – Atto di Indirizzo in ordine all’applicazione del Patto di Stabilità Interno . . . . . 3300

**Provvedimento di altri Enti n. 43/05-Se.O. 2010**

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 18 del 30 settembre 2010 – Primo provvedimento organizzativo 2010 – Integrazione dell’assetto del Settore amministrazione, Finanza e Controllo, in relazione alle mansioni di cui alla convenzione per l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna, sottoscritta con Regione Emilia-Romagna in data 29 gennaio 2010 – Istituzione di una nuova posizione dirigenziale 3300



## A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2010011)

(1.6.1)

**D.c.r. 5 ottobre 2010 - n. IX/58**

**Ordine del giorno concernente il dibattito in tema di infiltrazioni mafiose in Lombardia: iniziative legislative per contrastare la criminalità, per garantire la trasparenza negli appalti e per definire lo status dell'amministratore pubblico**

Presidenza del Vice Presidente Nicoli Cristiani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 169 presentato in data 5 ottobre 2010, collegato al dibattito in tema di infiltrazioni mafiose in Lombardia;

A norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 169 concernente iniziative legislative per contrastare la criminalità, per garantire la trasparenza negli appalti e per definire lo status dell'amministratore pubblico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- anche nella nostra Regione abbiamo assistito ad azioni criminose che incidono tragicamente nel nostro tessuto socio-economico e civile;
- tali azioni si inseriscono pericolosamente nei disegni criminali di organizzazioni malavite riferibili alla delinquenza organizzata (mafia, 'ndrangheta, camorra, ecc.);
- l'impegno crescente, significativo, professionale ed attento delle nostre forze dell'ordine è strumento efficace e determinante nel combattere tali crimini con risultati estremamente positivi, ad esempio tra il 2008 e il 2010 sono stati assicurati alla giustizia ben 26 dei 30 latitanti più ricercati e dei 100 mafiosi più pericolosi ne sono stati catturati 56, in totale sono stati arrestati 6580 mafiosi;
- la cultura solidale e operosa della gente lombarda e la tutela del bene Comune sono le modalità più adeguate per respingere le infiltrazioni di stampo malavitoso;

Esprime

la più ferma condanna per il grave atto di intimidazione che è stato consumato davanti al Tribunale di Reggio Calabria e la propria solidarietà e vicinanza al procuratore di Reggio Giuseppe Pignatone;

Si impegna a

aggiornare e innovare l'impianto normativo teso a promuovere azioni utili per prevenire e contrastare il diffondersi di atti criminali sul territorio regionale e a dotarsi di nuove norme sulle incompatibilità, il conflitto di interesse e pubblicità degli atti in modo da garantire un percorso più trasparente delle decisioni pubbliche; e pertanto si dà mandato alla Commissione Affari istituzionali perché sottoponga al Consiglio le proposte per:

1. l'adozione di una propria legge regionale sulle buone pratiche amministrative e il contrasto delle attività criminose, che:

- a. contrasti il costituirsi dei luoghi non trasparenti nel percorso della decisione pubblica dove si possono nascondere connivenze, la istituzione del conto corrente unico per gli appalti pubblici rappresenta un primo e fondamentale luogo di trasparenza e controllo;
- b. adotti azioni di sostegno alle vittime delle violenze e stabilisca la costituzione di parte civile della Regione per i fatti delittuosi perpetrati dalla malavita organizzata nel proprio territorio;
- c. preveda azioni di formazione rivolte alle forze di Polizia Locale, Polizia Provinciale e operatori sociali;
- d. garantisca la semplificazione amministrativa e attribuisca agli Enti locali i necessari contributi ai progetti di utilizzo a fini sociali dei patrimoni confiscati alle associazioni criminali;
- e. promuova e sostenga le iniziative attuate in ambito scolastico volte a sviluppare progetti che diffondono nelle rispettive comunità il valore della legalità; gli scambi di esperienze tra diverse comunità per affermare il valore civile delle buone politiche;

2. proporre un testo unico che definisca lo status dell'amministratore pubblico e degli eletti in termini di incompatibilità e conflitto d'interesse e proponga una riorganizzazione della de-

cisione pubblica capace di garantire la massima trasparenza e il controllo ad ogni passo;

3. il monitoraggio dell'insieme delle leggi che regolano le commesse e gli appalti pubblici allo scopo di individuare possibili soluzioni che garantiscano meglio la trasparenza e il controllo delle decisioni;

4. a formulare proposte concrete anche attraverso specifiche norme regionali che siano di sostegno alle imprese in difficoltà nell'ambito del credito e della lotta all'usura che spesso sono il grimaldello con cui la malavita organizzata si introduce nelle attività economiche».

Il vice presidente: Nicoli Cristiani

I consiglieri segretari:

Massimo Ponzone - Carlo Spreafico

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Patrineri

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2010012)

(2.2.1)

**D.p.g.r. 8 ottobre 2010 - n. 10167**

**Approvazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione agli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione lo sviluppo occupazionale approvato con d.p.g.r. 7 marzo 2007 n. 2211**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamate:

- le determinazioni della seduta del collegio di Vigilanza del 10 marzo 2010 che hanno dato via all'iter per l'approvazione dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma il cui testo è stato condiviso dal collegio stesso;
- la delibera di Giunta regionale n. 358 del 5 agosto 2010 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo occupazionale;

Rilevato che:

- in data 10 settembre, 2010 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in oggetto dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, dal Comune di San Pellegrino Terme, da Sviluppo San Pellegrino s.r.l. e da S.P. Resort s.r.l.;
- detto Atto Integrativo non comporta variante agli Strumenti urbanistici del Comune di San Pellegrino Terme;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture Termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo occupazionale, Allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della l.r. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

— • —

ALLEGATO A

### ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Regione Lombardia

Provincia di Bergamo

Comune di San Pellegrino Terme

con l'adesione di

Sviluppo San Pellegrino s.r.l.

S.P. Resort s.r.l. (già San Pellegrino Corporation s.r.l.)

**finalizzato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico la formazione e lo sviluppo occupazionale**

(ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005)

TRA

- Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, nella persona del Presidente on. Roberto Formigoni;
- Comune di San Pellegrino Terme, con sede San Pellegrino Terme, viale Papa Giovanni XXIII, n. 20, nella persona del Sindaco *pro-tempore* sig. Gianluigi Scanzi;
- Provincia di Bergamo, con sede in Bergamo, via Tasso, n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore* on. Ettore Pirovano;

CON L'ADESIONE DI

- Sviluppo San Pellegrino s.r.l., con sede in Milano, Galleria Passarella 1, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Antonio Percassi;

- S.P. Resort s.r.l. (che ha incorporato la Società San Pellegrino Corporation s.r.l.) con sede in Bergamo, via Monte Sabotino 2, nella persona dell'Amministratore unico sig. Antonio Percassi

Premesso che:

1. con deliberazione n. 8/3570 in data 22 novembre 2006 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 7 marzo 2007 n. 2211 è stato approvato l'Accordo di Programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 Serie Ordinaria in data 26 marzo 2007, Accordo che prevedeva un investimento complessivo di € 132,7 milioni di cui 93,95 Meuro a carico dei soggetti privati aderenti 38,75 Meuro di investimento pubblico assistito da un contributo della Regione di 10,5 M di euro così ripartito:

- Nuovo Centro Termale: € 6.500.000,00;
- intervento di infrastrutturazione e risanamento ambientale: € 1.000.000,00;
- ampliamento dell'Istituto Alberghiero: € 1.500.000,00;
- recupero dell'ex Grand Hotel: € 1.500.000,00.

3. Con deliberazione della Giunta regionale n. 8/4886 in data 15 giugno 2007 è stato approvato il III Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate con il quale sono stati assegnati finanziamenti (fondi FAS) per € 8.434.303,00 destinati alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Intervento di infrastrutturazione e risanamento ambientale: € 5.434.303,00;
- b) ampliamento dell'Istituto Scolastico Alberghiero: € 1.500.000,00;
- c) recupero dell'ex Grand Hotel: € 1.500.000,00.

4. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 8/4886 del 15 giugno 2007, il Collegio di Vigilanza con propria decisione datata 15 ottobre 2007 ha recepito le modifiche apportate ai finanziamenti a seguito delle quali il contributo regionale di cui al precedente punto 2 risulta così destinato:

- a) intervento di infrastrutturazione e risanamento ambientale: € 5.434.303,00;
- b) ampliamento dell'Istituto Scolastico Alberghiero: € 1.500.000,00;
- c) recupero dell'ex Grand Hotel: € 1.500.000,00;
- d) acquisto del Centro termale: € 2.065.697,00

con un investimento complessivo incrementato a 139,172 Meuro.

È stato inoltre rideterminato il cronoprogramma degli interventi nonché i termini di aggiudicazione e di inizio dei lavori con riguardo agli interventi da realizzare con le risorse FAS.

5. A seguito dell'approvazione del Piano di Recupero riguardante i Comparti 1 - Casinò-Terme, 2 - Grand Hotel-Abetia e 3 - Vetta-Paradiso, la Provincia di Bergamo, il Comune di San Pellegrino Terme e i soggetti attuatori privati hanno avviato gli interventi previsti a carico di ciascun soggetto.

La prima fase prevista dall'Accordo di Programma si è conclusa con la progettazione e l'esecuzione dei tre interventi finanziati con le risorse FAS e con la definizione:

- a) dello studio di fattibilità per il ripristino della funicolare o comunque di una risalita meccanica alla Vetta unitamente al Parco turistico della Vetta;
- b) del progetto generale di riutilizzo dell'ex Grand Hotel, del parcheggio multipiano e del Parco dell'Abetia;
- c) del concorso internazionale per la progettazione del nuovo Centro Termale, dell'Hotel Terme e del nuovo Centro residenziale, commerciale e terziario inclusi nel Comparto 1;
- d) del progetto per il completo restauro del Casinò Municipale;
- e) del progetto per la ristrutturazione del teatro annesso al Casinò Municipale.

6. Le risultanze degli studi di fattibilità e dei progetti predisposti, di rilevante complessità tecnica perché concernenti siti ed edifici oggetto di tutela monumentale e paesaggistica ed aree dalle particolari caratteristiche idrogeologiche, hanno compor-

tato uno scostamento dei tempi di attuazione previsti dal Cronoprogramma e una lievitazione dei costi e dei finanziamenti necessari alla realizzazione del Programma rendendo in questo modo necessaria una modifica ed integrazione all'AdP riguardante in particolare gli interventi di maggiore rilievo per il rilancio turistico della cittadina termale quali:

- il Casinò Municipale;
- il Nuovo Centro Termale;
- l'ex Grand Hotel.

7. Per quanto riguarda il Casinò Municipale sono attualmente in corso di esecuzione da parte del Comune di San Pellegrino Terme, sulla base di cui al precedente punto 5d) i lavori del primo lotto degli interventi di completamento del restauro per € 1.300.000,00 cui deve seguire un secondo lotto del costo di € 900.000,00 che consentirà la riapertura al pubblico dell'importante struttura turistica.

Nel contempo sulla base del progetto di cui al precedente punto 5e) il Comune di San Pellegrino Terme ha richiesto un finanziamento a valere sui fondi infrastrutturali Ob. 2 per la copertura dei costi relativi all'intervento di ristrutturazione del teatro annesso al Casinò.

8. Per quanto riguarda il nuovo centro termale l'Accordo di Programma prevedeva per l'acquisizione da parte del Comune un corrispettivo di € 13.000.000,00 coperto inizialmente con fondi comunali per il 50% e con fondi regionali per il rimanente 50%, ridotti successivamente a circa il 16% (€ 2.065.697) a seguito della già citata modifica all'AdP.

I progetti in corso di stesura e riguardanti le nuove terme prevedono un incremento del costo di intervento da € 13.000.000,00 a € 20.000.000,00 di cui 4.000.000,00 di euro riguardanti la realizzazione degli inerenti parcheggi di uso pubblico.

Le intese raggiunte tra la Società S.P. Resort s.r.l., incorporante della San Pellegrino Corporation s.r.l. aderente all'AdP originario, e il Comune di San Pellegrino Terme hanno consentito di ridefinire le pattuizioni sottoscritte come segue:

- acquisizione da parte del Comune del nuovo Centro Termale per un importo complessivo, escluso oneri fiscali, di € 16.000.000,00;
- realizzazione da parte di S.P. Resort s.r.l. del parcheggio pertinenziale da destinarsi all'uso pubblico con assunzione a carico della stessa S.P. Resort s.r.l. del costo di € 4.000.000,00.

Per il finanziamento dell'importo di € 16.000.000,00 il Comune di San Pellegrino Terme è in grado di disporre di proprie risorse di un importo non superiore ad € 8.000.000,00 pari al 50% della spesa totale, risultando quindi necessario incrementare il contributo regionale previsto in € 2.065.697,00 a € 5.934.303,00.

9. Quanto all'intervento di restauro e di ridestinazione funzionale del Grand Hotel, il progetto generale di riutilizzo del complesso immobiliare redatto nel marzo del 2008 ha messo in evidenza che:

- il costo complessivo di recupero, in aggiunta agli interventi di recente ultimati e riguardanti il primo lotto di restauro delle fronti e di consolidamento strutturale di € 2.965.000,00 di cui € 1.500.000 finanziati dalla Regione, soprattutto in ragione delle reali condizioni di degrado dell'edificio monumentale, risulta ora di 43,5 milioni di euro rispetto a 24 milioni di euro previsti dall'AdP;
- il costo di realizzazione del secondo lotto degli interventi di restauro e consolidamento strutturale a carico della Società Grand Hotel San Pellegrino Terme s.r.l. a totale capitale pubblico (95% Comune e 5% Provincia) a causa delle condizioni di dissesto del corpo cucine, della necessità di restauro degli apparati decorativi interni e della cupola a carena ammonta ora ad 18,65 milioni di euro rispetto ai previsti 7,5 milioni di euro;
- per le condizioni di degrado e dissesto effettivamente riscontrate a seguito degli interventi eseguiti negli anni 2008 e 2009, non risulta più realizzabile la parziale riattivazione del piano rialzato dell'edificio che era stata ipotizzata nell'AdP con un investimento di € 600.000,00 da parte della Società Sviluppo San Pellegrino s.r.l.

10. A causa dei maggiori costi rilevati, derivanti da complessità progettuali e da criticità geologico-morfologiche dei siti interessati agli interventi, gli investimenti complessivamente necessari alla realizzazione degli interventi programmati si prevedono ora di complessivi 201.335.770,84 euro dei quali 142.568.697,00 di investimento privato e 58.767.073,84 di investimento pubblico, con un maggior impegno finanziario privato di 38.618.697,00 e pubblico di 23.545.073,84.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Preso atto che la Società S.P. Resort s.r.l. ha incorporato la Società San Pellegrino Corporation s.r.l. che aveva aderito all'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. in data 7 marzo 2007.

Considerato che le finalità e gli obiettivi dell'Accordo di Programma indicati all'art. 2 del testo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 2007 n. 2211 consistenti nella realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico economico e occupazionale di San Pellegrino Terme rimangono tuttora validi e condivisi.

Le parti concordano sul seguente testo di atto integrativo dell'Accordo di Programma (approvato in data 7 marzo 2007), condiviso dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 10 marzo 2010 e aggiornato a seguito degli esiti dell'istruttoria bando regionale fondi ex Ob. 2 (d.d.u.o. n. 5602 del 5 giugno 2009) che modifica e integra esclusivamente la Parte Terza ed in particolare gli articoli 5 - *Piano dei costi e dei finanziamenti*, 6 - *Cronoprogramma* e art. 7 - *Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori*.

## PARTE TERZA

### Realizzazione degli interventi e impegni in capo ai soggetti sottoscrittori

#### Art. 5 - Piano dei costi e dei finanziamenti

Il Piano dei costi e dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo è riportato nell'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce quello già riportato nell'art. 5 dell'AdP approvato in data 7 marzo 2007.

Nei suoi elementi essenziali detto Piano è il seguente:

#### Comparto 1

- **Intervento 01** - Casinò Municipale - Investimento complessivo € 6.878.770,84 di cui € 6.575.770,84 di finanziamento pubblico € 303.000,00 di finanziamento privato **€ 6.878.770,84**
- **Intervento 02** - Hotel Terme - Investimento privato (compreso costo opere di urbanizzazione eccedente gli oneri)
  - Recupero con ristrutturazione e ampliamento dell'ex Hotel Milano € 10.000.000,00
  - Nuovo Hotel Terme € 30.000.000,00**€ 40.000.000,00**
- **Intervento 03** - Nuovo Centro Termale con relativi servizi accessori ed esclusi i parcheggi (acquisto da parte del Comune di San Pellegrino Terme)
  - Investimento pubblico (escluso oneri fiscali) € 16.000.000,00
  - Investimento privato parcheggi di uso pubblico € 4.000.000,00**€ 20.000.000,00**
- **Intervento 04** - Inseadimento terziario commerciale residenziale e Ostello studenti - Investimento privato (compreso il costo opere di urbanizzazione eccedente gli oneri ed € 1.500.000 circa per la costruzione della sala polifunzionale) **€ 50.000.000,00**
- **Intervento 05** - Ampliamento Istituto Alberghiero
  - Investimento pubblico (Provincia di Bergamo) € 1.500.000,00
  - Oneri di progettazione e Direzione Lavori (a carico di Sviluppo San Pellegrino s.r.l.) € 150.000,00**€ 1.650.000,00**

#### Comparto 2

- **Intervento 06** - Recupero dell'ex Grand Hotel
  - a) primo lotto interventi di sistemazione facciate e tetto - Investimento Pubblico (lavori ultimati) compreso finanziamento spese tecniche da parte di S.P. Resort s.r.l. € 1.000.000,00
  - b) Primo lotto interventi di messa in sicurezza e consolidamento strutturale - Investimento pubblico (lavori ultimati) compreso finanziamento privato delle spese tecniche da parte di S.P. Resort s.r.l. € 1.965.000,00

## Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

c) studio di fattibilità recupero complesso del Grand Hotel, parcheggio e Parco abetaia (S.P. Resort s.r.l.)	€ 200.000,00
d) (seconda fase) realizzazione dell'intervento di restauro e completamento del consolidamento strutturale nonché di recupero funzionale del piano rialzato e del corpo cucine - comprensivo di costi di riabilitazione funzionale e restauro	
<i>Fondi da reperire</i>	€ 18.650.000,00
e) (terza fase) intervento di ripristino e riabilitazione funzionale dell'intero complesso, ivi compresa la realizzazione della S.p.A., della centrale termica	
<i>Investimento privato</i>	€ 22.350.000,00
f) interventi di sistemazione e riqualificazione del parcheggio multipiano e del parco dell'abetaia	€ 2.500.000,00
	<b>€ 46.665.000,00</b>

**Comparto 3**

- <b>Intervento 07</b> - Recupero dell'Hotel Vetta - Investimento privato (compreso costo opere di urbanizzazione eccedente gli oneri)	€ 2.400.000,00
- <b>Intervento 08</b> - Complesso residenziale del «Paradiso»/Vetta - Investimento privato comprensivo del costo di acquisizione dell'area di € 2.550.000,00	€ 15.550.000,00
- <b>Intervento 09</b> - Funicolare e parco turistico della Vetta - Studio di fattibilità - Investimento privato	€ 50.000,00
- Ripristino dell'impianto di risalita e parco ricreativo e parco turistico-sportivo della Vetta - Investimento pubblico area Vetta	€ 180.000,00
<i>Fondi da reperire</i>	€ 4.490.000,00
	<b>€ 4.720.000,00</b>
- <b>Intervento 10</b> - Interventi di infrastrutturazione e di risanamento ambientale	
a. Infrastrutturazione dei versanti Vetta, Aplecchio, Paradiso e ex Grand Hotel, investimento pubblico - Lavori in corso di ultimazione	€ 5.434.303,00
Finanziamento privato anche a scomputo oneri	€ 5.065.697,00
	<b>€ 10.500.000,00</b>
b. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti tutti gli interventi privati effettuate a scomputo degli oneri di urbanizzazione Investimento pubblico (Comune di San Pellegrino Terme con affidamento diretto ex art. 122/8 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni)	€ 2.972.000,00
	<b>€ 13.472.000,00</b>

**Art. 6 - Cronoprogramma**

Il Cronoprogramma degli interventi da realizzare per l'attuazione del presente Accordo è riportato nell'allegato «B» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente quello già riportato nell'art. 6 dell'AdP approvato il 7 marzo 2007.

Allo stesso modo i paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 vengono sostituiti dai seguenti:

**6.2 Intervento di recupero del Casinò Municipale**

- Sottoscrizione del nuovo contratto di gestione trentennale del Casinò entro tre mesi dalla data di approvazione della Variante al Piano di Recupero conseguente alla presente modifica-integrazione all'AdP.
- Realizzazione dell'intervento di completamento del restauro del Casinò municipale da parte del Comune di San Pellegrino Terme previo reperimento del relativo finanziamento.
- Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del teatro annesso al Casinò Municipale sulla base del cronoprogramma stabilito nel bando per la assegnazione dei fondi infrastrutturali dell'Ob. 2 e compatibilmente con l'assegnazione al Comune del relativo finanziamento. Durata dei lavori 540 giorni. In caso di mancato finanziamento l'intervento di ristrutturazione sarà eseguito da S.P. Resort s.r.l. con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione stipulata in data 28 dicembre 2007.

**6.3 Ristrutturazione dell'ex Hotel Milano e realizzazione del nuovo Hotel Terme**

- Presentazione della D.I.A. per l'esecuzione delle opere di allestimento del cantiere e di effettuazione degli scavi intervenuta entro il 15 novembre 2009.
- Presentazione da parte di S.P. Resort s.r.l. del progetto per il rilascio del titolo abilitativo riguardante la ristrutturazione dell'ex Hotel Milano entro il 31 maggio 2010; inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo e ultimazione entro i successivi due anni.
- Presentazione da parte di S.P. Resort s.r.l. del progetto per il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione del nuovo Hotel Terme entro il 31 luglio 2010; ultimazione dei lavori entro tre anni dall'inizio dei lavori.

**6.4 Nuovo Centro Termale**

- Presentazione della D.I.A. per l'esecuzione delle opere di allestimento del cantiere e di effettuazione degli scavi entro il 15 novembre 2009.
- Presentazione da parte di S.P. Resort s.r.l. del progetto per il rilascio del titolo abilitativo entro il 31 maggio 2010 completo di descrizione dettagliata delle caratteristiche costruttive, tipologiche, impiantistiche, di attrezzatura e di arredamento.
- Sottoscrizione della Promessa di compravendita entro il 31 agosto 2010.
- Inizio dei lavori entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo.
- Ultimazione dei lavori di costruzione e di attrezzatura e arredamento entro i successivi 3 anni.

**6.5 Centro residenziale, commerciale, direzionale e Ostello studenti**

- Presentazione della D.I.A. per l'esecuzione delle opere di allestimento del cantiere e di effettuazione degli scavi entro il 15 novembre 2009.
- Presentazione da parte di Sviluppo San Pellegrino s.r.l. del progetto per il rilascio del titolo abilitativo entro il 31 maggio 2010.
- Inizio dei lavori entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo.
- Ultimazione dei lavori entro i tre anni successivi.

Il progetto e l'istanza di autorizzazione per il Centro Commerciale possono essere presentati indipendentemente dal Piano Attuativo e dal progetto per il Titolo Abilitativo, dando atto che il presente Accordo ne contempla la realizzazione, fatte salve le procedure di autorizzazione.

**6.7 Progetto generale di Recupero del Grand Hotel**

Dato atto che gli interventi di consolidamento strutturale (1° lotto) e di recupero delle fronti (1° lotto) sono già stati ultimati il 26 ottobre 2009, le ulteriori fasi di intervento sono rimodulate come segue

- 1 - Recupero Grand Hotel
  - a. Acquisizione da parte della soc. Grand Hotel San Pellegrino Terme s.r.l. entro il 31 dicembre 2011 del finanziamento necessario alla realizzazione entro il 31 dicembre 2014 degli interventi previsti dal progetto di restauro e recupero funzionale del piano rialzato e ristrutturazione integrale del corpo cucine con completamento dell'intervento di consolidamento strutturale dell'intero edificio ed il restauro della cupola a carena oltre alla sistemazione del giardino di pertinenza;
  - b. ad avvenuta esecuzione dell'intervento, previa definizione degli specifici accordi con il Comune di San Pellegrino Terme come indicato al successivo punto 7.3c5), cessione in affitto o concessione del diritto di superficie a S.P. Resort s.r.l. entro il 30 giugno 2015 dell'intero immobile del Grand Hotel con obbligo per la stessa S.P. Resort s.r.l. di completare entro il 30 giugno 2018 il restauro ed il recupero funzionale del Grand Hotel come struttura alberghiera di elevato livello.

**6.8 Recupero dell'Hotel Vetta e nuovo insediamento nell'area del Paradiso**

- Presentazione da parte di S.P. Resort s.r.l. del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo per il recupero dell'Hotel Vetta entro il 31 dicembre 2011.
- Presentazione da parte di Sviluppo San Pellegrino s.r.l. del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo del complesso edilizio del «Paradiso» entro il 31 dicembre 2011.



### 6.9 Funicolare e parco turistico della Vetta

- Presentazione da parte della Soc. Sviluppo San Pellegrino s.r.l. del progetto di fattibilità della risalita meccanica alla Vetta e del Parco Turistico della Vetta già effettuata entro il 31 dicembre 2008.
- Presentazione da parte del Comune di San Pellegrino Terme del progetto preliminare e definitivo per la realizzazione del Parco turistico entro il 31 dicembre 2011.
- Presentazione del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'Hotel Vetta da parte della soc. S.P. Resort s.r.l. entro il 30 giugno 2011.

### 6.10 Opere infrastrutturali e di risanamento ambientale

- Presentazione da parte di Sviluppo San Pellegrino s.r.l. del progetto esecutivo del 2° lotto delle opere di infrastrutturazione dell'area della Vetta entro il 30 giugno 2011.
- Redazione da parte dei soggetti attuatori dei progetti delle opere di urbanizzazione da realizzare direttamente in attuazione delle specifiche previsioni della convenzione attuativa del Piano di Recupero.

#### Art. 7 - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori

Gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori contenuti nell'Accordo di Programma approvato in data 7 marzo 2007, sono così modificati e integrati.

#### 7.1 - Obblighi della Regione

Per attuare le finalità dell'Accordo di Programma approvato in data 7 marzo 2007 e del presente atto integrativo la Regione Lombardia si impegna:

a) *Con riguardo agli interventi oggetto di contributo integrativo*

7.1.a1) Alla erogazione di un contributo aggiuntivo di complessivi € 9.263.688,42 destinati ai seguenti interventi:

- i. Acquisto da parte del Comune di San Pellegrino Terme del nuovo Centro Termale € 5.934.303.
- ii. Ristrutturazione del teatro del Casinò per € 2.339.385,42 e interventi area Vetta per € 90.000,00 a seguito degli esiti dell'istruttoria dei progetti presentati per la concessione del finanziamento sul Bando fondi infrastrutturali Ob. 2. d.d.u.o. 5602 del 5 giugno 2009.
- iii. Completamento restauro - adeguamento impiantistico Casinò € 900.000,00 (possibile compartecipazione finanziaria a carico di altri soggetti).

#### 7.3 - Obblighi del Comune

Per attuare le finalità del presente accordo il Comune si impegna:

a) *Con riguardo al nuovo Centro Termale*

7.3.a1) Ad acquisire da S.P. Resort s.r.l., anche tramite una propria società a capitale pubblico o Fondazione, la proprietà del nuovo Centro termale, non appena lo stesso sarà stato realizzato, o dell'Azienda termale ove in prosieguo le parti si accordassero in tale senso, e contestualmente affidare a S.P. Resort s.r.l. o ad altra società dalla stessa indicata, la gestione del nuovo centro termale, come al riguardo rispettivamente meglio precisato negli articoli 7.3.a2 e 7.3.a3.

7.3.a2) A stipulare con S.P. Resort s.r.l., entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione della variante al Piano di Recupero per il Comparto 1, contratto preliminare di compravendita nel quale siano concordemente definiti:

- il corrispettivo di compravendita, quale risultante in esito ad idonea perizia asseverata secondo le modalità già definite nell'Accordo di Programma approvato in data 7 marzo 2007 e nella convenzione stipulata con il Comune di San Pellegrino Terme in data 28 dicembre 2007, in una entità che le parti comunque sin d'ora convengono non superiore ad € 16.000.000,00 (escluso oneri fiscali) con esclusione del parcheggio di uso pubblico di pertinenza che sarà realizzato e rimarrà in proprietà di S.P. Resort s.r.l.;
- i tempi e i modi di pagamento, le modalità e i termini per la data di stipulazione del contratto di compravendita e per il conferimento dell'incarico per la stesura della perizia di stima nonché le modalità di verifica della congruità rispetto al prezzo pattuito dell'opera in concreto realizzata in conformità a quanto già previsto dal punto 7.3.a2) dell'Accordo di Programma in data 7 marzo 2007, della convenzione attuativa del P.R. stipulata in data 28 dicembre 2007 ed eventuali modifiche pattuite con il Comune di San Pellegrino Terme a seguito della approvazione della variante al Piano di Recupero conseguente al presente atto integrativo dell'Accordo.

c) *Con riguardo al complesso dell'ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme.*

I paragrafi da 7.3.c5 a 7.3.c11 dell'Accordo di Programma approvato in data 7 marzo 2007 sono sostituiti dai seguenti:

7.3.c5 - A definire con S.P. Resort s.r.l. entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Integrativo, un accordo quadro nel quale siano definite modalità, termini e condizioni dei reciproci impegni relativamente all'edificio del Grand Hotel, con il fine di conseguire, se economicamente fattibile ed economicamente finanziabile, il recupero integrale del Grand Hotel ed il suo utilizzo a fini turistico ricettivi, disponendo in proposito l'adesione a tali accordi da parte degli organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino Terme s.r.l.

7.3.c6) - A disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino Terme s.r.l. diano attuazione agli interventi di ristrutturazione edilizia dell'ex Grand Hotel relativi alla seconda fase (restauro e risanamento conservativo del piano rialzato, ristrutturazione del corpo cucine, sistemazione della cupola centrale, realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici del piano rialzato e del corpo cucine, completamento del recupero strutturale dell'intero immobile, predisposizione generale impiantistica, completamento del restauro delle facciate e realizzazione della Centrale termica e dei servizi) così come risultanti dal progetto definitivo approvato dalla Società proprietaria condizionatamente al reperimento delle idonee risorse finanziarie in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico.

7.3.c7 - In relazione alla terza fase di opere, nella quale è previsto il recupero integrale della funzionalità del Grand Hotel, del parcheggio e del Parco dell'Abetaia a disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino Terme s.r.l. definiscano con S.P. Resort s.r.l. un contratto di affitto o di concessione del diritto di superficie di durata, corrispettivo e modalità di gestione da definirsi in conformità agli accordi di cui al paragrafo 7.3.c5).

In tali accordi dovranno essere disciplinate le modalità e i termini di esercizio del diritto di prelazione a parità di condizioni da parte di S.P. Resort s.r.l. in caso di cessione o locazione a terzi dei beni immobili o delle quote della società proprietaria del Grand Hotel; tale diritto potrà essere esercitato solo nel caso in cui gli interventi posti a carico della stessa S.P. Resort s.r.l. nel Comparto 1 siano in quel momento in corso di esecuzione o già ultimati.

#### 7.4 - Obblighi di Sviluppo San Pellegrino s.r.l. e di S.P. Resort s.r.l.

I paragrafi 7.4.a1) 7.4.a4) e 7.4.c1) e 7.4.c2) dell'Accordo di Programma approvato in data 7 marzo 2007, sono sostituiti dai seguenti:

a) *nei confronti del Comune*

7.4.a1) - A realizzare i seguenti interventi:

- la ristrutturazione dell'Hotel Milano e la realizzazione del nuovo Hotel Terme per un numero di camere non inferiore a 120 con messa in esercizio il primo (intervento 02.1) entro il mese di aprile 2012 e il secondo (intervento 02.2) indicativamente entro il mese di dicembre 2013;
- la costruzione del nuovo Centro termale di superficie lorda di pavimento complessiva non inferiore a mq 3.500, comprendente oltre alle nuove Terme anche spazi polifunzionali corredati di parcheggio privato di uso pubblico per circa 300 posti auto realizzato dal soggetto attuttore privato, con messa in esercizio indicativamente entro il mese di novembre 2013 (intervento 03);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica suddivisi tra interventi residenziali e commerciali (intervento 04.1) e comprendendovi anche il Centro Commerciale, nonché l'Ostello studenti (intervento 04.2) con attivazione indicativamente a far tempo dal novembre 2013;
- la ristrutturazione e l'ampliamento con destinazione ad attività ricettiva del complesso denominato Hotel Vetta (intervento 07) con messa in esercizio dell'Hotel entro il dicembre 2016;
- gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione ad uso residenziale in località Paradiso entro il dicembre 2016 (intervento 08);
- la realizzazione diretta, in conto oneri, delle infrastrutture urbanizzative primarie e secondarie richieste per gli interventi suddetti.

7.4.a.4) - Quanto a S.P. Resort s.r.l. si impegna a stipulare con il Comune di San Pellegrino Terme entro i termini previsti dal cronoprogramma un nuovo contratto di concessione per la gestio-

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

ne del Casinò municipale della durata di anni trenta come previsto dalla convenzione attuativa del Piano di Recupero stipulata in data 28 dicembre 2007.

Nel caso in cui per nuove disposizioni di legge venisse consentito il ripristino della casa da gioco, saranno rideterminate le condizioni economiche del contratto di concessione.

c) nei confronti dell'ente proprietario dell'ex Grand Hotel.

7.4.c1) - Alla sottoscrizione dei contratti di affitto o concessione dell'ex Grand Hotel nei termini e con le modalità indicate nei precedenti paragrafi da 7.3.c5) a 7.3.c7) finalizzati al recupero ed alla ridestinazione funzionale del complesso del Grand Hotel, la sistemazione del parcheggio e la riqualificazione del Parco dell'abettaia.

#### DOCUMENTI ALLEGATI

«A» Piano dei costi e dei finanziamenti

«B» Cronoprogramma (*omissis*) (\*)

(\*) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso lo STER di Bergamo, via XX Settembre 18 - 24100 Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto

Bergamo, 10 settembre 2010

Per la REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente: *Roberto Formigoni*

Per il Comune di S. PELLEGRINO TERME

Il Sindaco: *Gianluigi Scanzi*

Per la PROVINCIA di BERGAMO

Il Presidente: *Ettore Pirovano*

Per la Soc. SVILUPPO SAN PELLEGRINO s.r.l.

Il Presidente: *Antonio Percassi*

Per la S.P. RESORT s.r.l.

L'Amministratore Unico: *Antonio Percassi*

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010013)

**D.g.r. 6 ottobre 2010 - n. 9/581**

(4.3.1)

**Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'affa epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Vista la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»; art. 18 «interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti» comma 1 lettera b); e Capo VII «Strumenti finanziari e procedure di intervento», art. 27 «Strumenti di intervento finanziario» comma 1 lettere a) e c);

Visto il Regolamento della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare agli artt. 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini (regime di aiuti XA 216/2007);

- la d.g.r. 6395 del 27 dicembre 2007 «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o sospetti di contaminazione dalla malattia vescicolare dei suini» (regime di aiuto XA 94/2008);

Visti i provvedimenti adottati a cura della D.G. Sanità:

- decreto n. 13296 del 24 novembre 2006 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia»;

- decreto n. 15523 del 28 dicembre 2006 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia. Revoca del decreto D.G. Sanità n. 13723 del 30 novembre 2006»;

- decreto n. 816 del 2 febbraio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;

- decreto n. 1500 del 20 febbraio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;

- decreto n. 2329 del 12 marzo 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;

- decreto n. 4619 del 9 maggio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia»;

- decreto n. 6929 del 26 giugno 2007 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti D.G. Sanità n. 4619/07 e n. 5941/07» ed in particolare il punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;

- decreto n. 3890 del 19 gennaio 2007 «Malattia vescicolare del suino, misure sanitarie in zona di protezione»;

- decreto n. 9348 del 27 agosto 2007 «Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s. n. 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino»;

- nota prof. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 «Malattia vescicolare dei suini - intervento straordinario»;

Visti:

- il decreto della D.G. Sanità n. 2203 del 5 marzo 2008 «prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino - revoca dei dd.d.g. nn. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 12 del 17 marzo 2008;

- la Decisione della Commissione dell'8 novembre 2005 relati-

va a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L293/28 del 9 novembre 2005;

– la Decisione della Commissione Europea del 27 marzo 2008 che modifica la Decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L102/22 del 12 aprile 2008;

Preso atto che come riferito dal direttore generale proponente:

– la malattia vescicolare del suino figura nell'allegato della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;

– è opportuno approvare un programma di Misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni, a integrazione delle misure già previste dai succitati regimi di aiuto XA 216/2007 e XA 94/2008, che indennizzi gli allevamenti suinicoli che hanno adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni previste dall'autorità sanitaria, al fine di consentire agli stessi la ripresa dell'attività produttiva;

– la liquidazione dell'aiuto è subordinata alla sussistenza negli allevamenti beneficiari delle norme minime di biosicurezza disposte con decreto della Direzione Generale Sanità n. 6929/2007;

– è necessario ottemperare a quanto stabilito agli artt. 10, 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, che disciplina le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;

– è d'obbligo pertanto trasmettere, in applicazione dell'art. 20 del suddetto Regolamento n. 1857/2006, una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

– ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006 non è permesso concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto;

Preso atto inoltre che il medesimo direttore generale propone:

• di adottare un regime di aiuto per il sostegno agli allevamenti che hanno subito danni a causa della malattia vescicolare suina a norma degli artt. 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie) 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, con le caratteristiche del programma di misure regionali a sostegno agli allevamenti suinicoli riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di trasmettere alla Commissione Europea un documento di sintesi delle informazioni relative all'aiuto, ai sensi dell'art. 20 del citato Reg. (CE) 1857/2006;

Dato atto che, al fine della concreta applicazione dell'aiuto di cui all'allegato A, con successivo provvedimento del dirigente della U.O. competente saranno stabilite, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando), nel rispetto delle disposizioni previste dal sopraccitato Reg. (CE) n. 1857/2006;

Ravvisato che l'attivazione del regime di aiuti per il sostegno agli allevamenti che hanno subito danni a causa della malattia vescicolare suina, di cui alla presente deliberazione, è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Internet della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea;

Ritenuto inoltre di prevedere per la concessione dell'aiuto sopra descritto una spesa massima di € 2.000.000,00 che troverà la necessaria disponibilità sul capitolo 5775 del Bilancio Regionale 2011 a seguito di reiscrizioni ai sensi dell'art. n. 50 della l.r. n. 34/78;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di approvare un programma di Misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni con le caratteristiche riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare a norma degli artt. 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 un regime di aiuto con le caratteristiche riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

4. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato a seguito della pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Internet della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea,

5. di dare atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio provvedimento ad approvare disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando);

6. di prevedere per la concessione dell'aiuto sopra descritto una spesa massima di € 2.000.000,00 che troverà la necessaria disponibilità sul capitolo 5775 del Bilancio Regionale 2011 a seguito di reiscrizioni ai sensi dell'art. n. 50 della l.r. n. 34/78;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

### **Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni**

#### **Finalità**

L'intervento ha per obiettivo di indennizzare il danno subito dagli allevamenti relativamente al periodo di «fermo aziendale» imposto dalle autorità sanitarie, a seguito di emanazione di misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare dei suini, con la concessione di un indennizzo per mancato reddito *una tantum*.

In particolare, con il presente provvedimento si intende consentire alle aziende suinicole lombarde che hanno adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni previste dall'autorità sanitaria, al fine di consentire agli stessi la ripresa dell'attività produttiva e di rimanere sul mercato in modo competitivo, come prima della comparsa della malattia.

#### **Riferimenti normativi**

Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.r. n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»: art. 18 «Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti» comma 1 lettera b); e Capo VII «Strumenti finanziari e procedure di intervento», art. 27 «Strumenti di intervento finanziario» comma 1 lettere a) e c).

D.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – regime di aiuto XA 216/2007».

D.g.r. 6395 del 27 dicembre 2007 «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o sospetti di contaminazione dalla malattia vescicolare dei suini» (regime di aiuto XA 94/2008).

Regolamento della Commissione Europea n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di

## Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, artt. 10 «Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie ed alle infestazioni parassitarie», 18 e 19.

Decreti della D.G. Sanità:

- decreto n. 13296 del 24 novembre 2006 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia»;
- decreto n. 15523 del 28 dicembre 2006 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia. Revoca del decreto D.G. Sanità n. 13723 del 30 novembre 2006»;
- decreto n. 816 del 2 febbraio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;
- decreto n. 1500 del 20 febbraio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;
- decreto n. 2329 del 12 marzo 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;
- decreto n. 4619 del 9 maggio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia»;
- decreto n. 6929 del 26 giugno 2007 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti D.G. Sanità n. 4619/07 e n. 5941/07» ed in particolare il punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- decreto n. 3890 del 19 gennaio 2007 «Malattia vescicolare del suino, misure sanitarie in zona di protezione»;
- decreto n. 9348 del 27 agosto 2007 «Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s. n. 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino»;
- nota prot. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 «Malattia vescicolare dei suini - intervento straordinario»;
- il decreto n. 2203 del 5 marzo 2008 «Prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino - revoca dei dd.d.g. nn. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 12 del 17 marzo 2008.

La decisione della Commissione dell'8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L293/28 del 9 novembre 2005.

La decisione della Commissione Europea del 27 marzo 2008 che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L102/22 del 12 aprile 2008.

## 1. Tipologie aziende suinicole

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie di allevamenti suinicoli:

- **allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC):** i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;
- **allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA):** i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna.

## 2. Beneficiari

Allevatori suinicoli (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006) che siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, emanati con decreti della Direzione Generale Sanità sopra richiamati.

Il mancato reddito sarà riconosciuto agli allevamenti coinvolti

nel «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» e ricadenti nella zona tampone (da 2 a 3 km dai focolai della zona sottoposta a *stamping out*), per i quali vi è stato un divieto di movimentazione degli animali che ha comportato maggiori costi di mantenimento e deprezzamento del valore commerciale, considerando il periodo di fermo obbligatorio degli animali.

Gli allevamenti cui sarà riconosciuto l'aiuto sono quelli che hanno messo in pratica la metodologia di prevenzione ed eradicazione prevista dall'autorità sanitaria che consisteva nel blocco delle fecondazioni delle scrofe. L'indennizzo consisterà nel mancato reddito che l'impresa ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a restrizioni imposte dall'autorità sanitaria.

### 3. Modalità applicative

L'indennizzo consisterà nel mancato reddito che l'impresa ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a restrizioni imposte dall'autorità sanitaria.

Il contributo erogabile è calcolato in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).

I periodi di fermo sanitario dell'attività di allevamento, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti.

### 4. Criteri di valutazione del danno economico

Metodologia di calcolo:

- a) esame dei dati ricavati dal registro di carico e scarico aziendale ufficiale previsto dalla normativa vigente;
- b) il contributo viene parametrato sulla base del confronto tra la media delle produzioni degli ultimi quattro anni precedenti l'insorgenza dell'epizoozia e un periodo di 1 anno all'interno del quale ricade il periodo di fermo aziendale imposto dal provvedimento dell'autorità sanitaria;
- c) dovranno essere presi in considerazione i dati relativi alla consistenza media delle scrofe, dei suini svezzati e dei suini venduti per la macellazione riferiti ai periodi sopraindicati.

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei «Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi ai sensi della legge n. 218/1988».

### 5. Limiti, divieti e condizioni

L'allevamento deve essere in regola con le norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia».

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

*Ulteriori condizioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006:*

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune, se soddisfano le seguenti condizioni:

- la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:
  - al valore di mercato degli animali abbattuti dalle epizoozie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
  - alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento;
- l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100%;
- gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizootie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizootie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizootie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Gli aiuti devono essere concessi per le epizootie indicate nell'elenco messo a punto dall'ufficio internazionale delle epizootie o figuranti nell'allegato della Decisione 90/424/CEE del Consiglio.

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile *ex-ante* senza dover effettuare una valutazione di rischio.

Gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

L'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

In relazione alla possibilità di cumulo:

- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, in relazione agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
- gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (CE) n. 1857/06.

I dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti, che indichi gli importi versati, le condizioni di pagamento, le epizootie o infestazioni parassitarie.

Nel caso di misure finalizzate alla prevenzione di epizootie e infestazioni parassitarie, gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito); questa disposizione non si applica nel caso di misure di compensazione di perdite dovute ad epizootie e infestazioni parassitarie.

## 6. Procedure

Il dirigente dell'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio atto ad approvare disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (presentazione delle domande, istruttoria, approvazione delle istanze, liquidazione dei contributi, nonché apertura del bando).

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento, alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento, tra quelle elencate al punto 1 del presente programma.

## 7. Decorrenza

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006, ossia che non è permesso concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto, potrà essere riconosciuto il mancato reddito relativo al periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi adottati dalle competenti autorità sanitarie, sino alla data di pubblicazione del provvedimento che ha riconosciuto nuovamente indenni i territori colpiti dalla malattia vescicolare suina.

(BUR2010014)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/618**

**Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti collegato alla RSA «Casa di Riposo di Monticello» con sede in Monticello Brianza, via Sirtori n. 1 (LC) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno Integrato collegato alla RSA «Casa di Riposo di Monticello» sito in Monticello Brianza, via Sirtori n. 1, gestito dalla Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza Casa di Riposo Monticello, con sede legale al medesimo indirizzo, per n. 15 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Lecco;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte dell'ASL territorialmente competente dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale dei servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili per l'anno 2010;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'Ente gestore interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010015)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/619**

**Rettificazione della d.g.r. 14 luglio 2010, n. 251 «Accreditamento di Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità ubicate nelle ASL di Milano 2 e di Vallecamonica Sebino»**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rettificare la d.g.r. 14 luglio 2010, n. 251 indicando quale Ente gestore delle C.S.S. «Cometa», «Planeta», «Zodiaco» e «Stella» site a Pozzo d'Adda, via Taviani 4/6, l'Ente «Punto d'Incontro servizi cooperativa sociale onlus» con sede legale in Cassano d'Adda, via Cassano n. 37;

2. di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre condizioni di cui alla d.g.r. 251/2010, sopra citata;

3. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010016)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/620**

**Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA), «Piccola Casa Divina Providen-**

(3.1.0)

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

**za (Mons. Trabattoni)» con sede in Maleo (LO) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

– 8 aprile 2009, n. 9243 «Accreditamento dei posti letto delle RSA – Ulteriori determinazioni»;

– 30 giugno 2010, n. 187 «Determinazione in ordine all'esito del ricorso per l'ampliamento dell'accreditamento della RSA Piccola Casa Divina Provvidenza di Maleo (LO) (d.g.r. n. 9243/2009)»;

– 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI) nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto inoltre che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accreditamento o l'accreditamento di nuove strutture sono subordinati al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Vista la richiesta pervenuta il 18 maggio 2009 da parte del legale rappresentante dell'Ente «Piccola Casa Divina Provi-

denza Società Cooperativa Sociale» con sede in Maleo (LO), via Garibaldi n. 2, Ente gestore della RSA «Piccola Casa Divina Provvidenza (Mons. Trabattoni)» con stessa sede, relativa all'ampliamento dell'accreditamento di n. 5 posti letto, RSA già accreditata per n. 65 posti letto;

Vista altresì l'autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata con provvedimento del 18 febbraio 2009 n. 59, per n. 75 posti letto, rilasciato dalla ASL di Lodi;

Preso atto della d.g.r. n. 9/187 con la quale si riconosce l'ammissibilità della richiesta di ampliamento dell'accreditamento di n. 5 posti letto avanzata dal legale rappresentante della «Piccola Casa Divina Provvidenza Società Cooperativa Sociale», Ente gestore della RSA in oggetto, in adempimento agli esiti del ricorso dalla stessa promosso contro la d.g.r. n. 8/9243, e si stabilisce di procedere all'ampliamento dell'accreditamento in oggetto, acquisito il parere favorevole dell'ASL di Lodi;

Visto il parere favorevole all'accreditamento espresso dalla ASL di Lodi con provvedimento dell'1 settembre 2010, n. 299, pervenuto in data 23 settembre 2010;

Rilevato che il legale rappresentante dell'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 47,87, al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere all'ampliamento in questione;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente gestore della RSA in oggetto e la ASL di Lodi, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 – All. A;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL di Lodi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, all'ampliamento dell'accreditamento di n. 5 nuovi posti letto per la RSA «Piccola Casa Divina Provvidenza (Mons. Trabattoni)» di Maleo (LO), gestita dall'Ente «Piccola Casa Divina Provvidenza Società Cooperativa Sociale», in adempimento agli esiti del ricorso dalla stessa promosso contro la d.g.r. n. 8/9243, per le motivazioni espresse in premessa, e sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Lodi, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di n. 70;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Lodi provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra l'Ente gestore e l'ASL di Lodi, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

4. di stabilire che l'ASL di Lodi dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia Conciliazione, integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 – All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL di Lodi.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010017)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/621**

(3.2.0)

**Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010 - III provvedimento**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2010» ed in particolare:

- l'Allegato 9 «Requisiti autorizzativi della «macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale» e precisazioni in merito alla d.g.r. 8/9014/2009» ed il relativo Allegato A che indica le attività per le quali viene individuata una innovativa modalità di erogazione e una tariffa unica, pari al 95% della media pesata dei costi unitari attualmente sostenuti per finanziare le attività in Degenza Ordinaria ed in Day Surgery;
- l'Allegato 10, relativo ai requisiti minimi autorizzativi per la chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale e in ambiente protetto;

Considerato il lavoro di monitoraggio, relativamente all'impatto di questa nuova macroattività «ospedaliera», in corso tra la Direzione Generale Sanità ed i rappresentanti degli erogatori sia di diritto pubblico sia di diritto privato e con rappresentanti delle principali società scientifiche mediche coinvolte in queste attività;

Ritenuto, di conseguenza, necessario, anche a seguito della formulazione di numerosi quesiti, precisare nei termini seguenti i contenuti del suddetto Allegato 9:

- a) sulla base delle attività erogate in regime ordinario ed in day surgery nel corso del 1° semestre 2009, sono state individuate le procedure chirurgiche influenzanti l'attribuzione del DRG (MPR) che, per almeno il 90%, sono risultate erogate in Day Surgery o in degenza ordinaria di 1 giorno. Per queste attività, in considerazione della bassa complessità operativa ed assistenziale degli interventi e dei nuovi requisiti previsti, viene individuata una tariffa unica che è pari al 95% della media pesata dei costi unitari attualmente sostenuti per finanziare le attività in degenza ordinaria ed in Day Surgery. Queste attività, elencate all'Allegato A contenuto nella d.g.r. 8/10804/2009, saranno rendicontate, parimenti alle attività di specialistica ambulatoriale, con il flusso informativo di cui alla circolare 28/SAN ed anche i casi che permangono nella struttura per una sola notte verranno considerati di tipo ambulatoriale in quanto la notte di permanenza in «ospedale» verrà considerata non di assistenza ma di semplice osservazione. Continueranno ad essere considerati e rendicontati come attività di ricovero solo i casi con almeno 2 notti di degenza pur prevedendo per gli stessi la nuova tariffa unica di cui all'Allegato A di cui sopra. Poiché le prestazioni di chirurgia ambulatoriale di cui all'Allegato A danno origine a DRG che non contengono solo tali prestazioni, questi DRG, quando risultanti dalla erogazione di prestazioni diverse da quelle di cui all'Allegato A, non sono modificati ed influenzati dai requisiti e dalle tariffe di cui al presente Allegato 9; ne deriva quindi che la scelta della modalità di rendicontazione delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale è guidata principalmente dai seguenti criteri:
- le prestazioni di cui all'allegato A rappresentano delle procedure chirurgiche che, sulla base degli algoritmi allocativi del Grouper 3M, sono determinanti nella attribuzione del DRG (M.P.R major procedure related);
  - su questa base, nel caso di effettuazione contestuale di più procedure chirurgiche, deve essere «scelta» quella che il Grouper 3M individua come principale (M.P.R);
  - nel caso in cui vengano effettuate contestualmente più procedure di cui solo la principale (M.P.R), individuata nel modo descritto al punto precedente, è contenuta nell'Allegato A tutte le procedure chirurgiche effettuate devono essere ricondotte alla principale e quindi una sola prestazione deve essere rendicontata con il flusso di cui alla circolare 28/SAN;
  - nel caso in cui vengano effettuate contestualmente più procedure di cui la principale (M.P.R), individuata come sopra descritto, non è contenuta nell'Allegato A e qualcuna delle altre invece lo sia, l'episodio segue le normali modalità di rendicontazione in uso per le attività di day surgery o di degenza ordinaria;
- b) la chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa ed assistenziale è una nuova attività, afferibile alle U.O. di

area chirurgica ed organizzabile in un'ottica dipartimentale secondo le indicazioni della d.g.r. 8/9014/2009. L'attivazione di questa macroattività avviene solo in contesto «ospedaliero» ed è subordinata alla contemporanea presenza nell'assetto accreditato di attività di degenza ordinaria e/o di day surgery i cui posti letto devono essere trasformati per le attività già accreditate e a contratto, entro il termine ultimo del 30 novembre 2010, in rapporto 1 ad 1 in posti letto tecnici da destinarsi a queste nuove attività. Si ricorda che questi posti letto tecnici, pur essendo situati in un'area che dovrà assolvere i requisiti di cui all'Allegato 10, non saranno conteggiati tra i posti letto di tipo ordinario e di day surgery, così come già avviene per i posti tecnici di dialisi e per le culle del nido;

- c) nel caso di attivazione, solo in contesto «ospedaliero», di nuove U.O., nel rispetto del rapporto di trasformazione dei posti letto di degenza 2/1, entro 2 mesi dalla data dell'avvenuto accreditamento, deve essere presentata alla ASL l'istanza di riclassificazione in rapporto 1/1 per i posti tecnici di cui alla macroattività di chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa ed assistenziale;

Rilevato inoltre che nel sopra menzionato allegato A la prestazione identificata dal cod. **83.01** presenta, per mero errore, la stessa descrizione della prestazione identificata con il cod. **82.01**, ovvero: «*ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO Se eventualmente effettuati sono inclusi: visita anestesio-logica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo;*»;

Ritenuto di rettificare la descrizione della prestazione identificata dal cod. **83.01** indicata nell'Allegato A alla d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, come segue:

«**83.01** *ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA AD ECCEZIONE DELLA MANO Se eventualmente effettuati sono inclusi: visita anestesio-logica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo;*»;

Considerate le richieste pervenute da parte di alcuni soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, relativamente alla possibilità di erogare a carico del Servizio Sanitario Regionale la prestazione di cross linking corneale per la terapia del cheratocono ed alla corretta modalità di erogazione della stessa, anche dal punto di vista della appropriatezza di indicazione clinica della procedura;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni cliniche fornite e delle indicazioni di efficacia di questo tipo di prestazione, che la procedura di cross linking corneale possa essere inserita tra le prestazioni usufruibili a carico del Servizio Sanitario Regionale e che, ai fini erogativi, possa essere assimilata, in termini di complessità operativa ed assistenziale alle prestazioni di cui agli Allegati 9 ed A della d.g.r. 8/10804/2009;

Ritenuto pertanto:

- di introdurre la prestazione di cross linking corneale nell'ambito della «macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale», integrando, a decorrere dalle attività erogate dal 1° di ottobre del 2010, il citato Allegato A come segue:

Branca	Nota	Codice	Descrizione	Tariffa
Oculistica	IHca	11.99.7	CROSS LINKING CORNEALE In-cluso: Prima visita ed esami pre operatori di arruolamento, intervento, visite di controllo entro 12 mesi (come da Allegato 1)	1.000,00 euro

- di individuare i relativi criteri di appropriatezza di erogazione e di presa in carico dei pazienti indicati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

Richiamato inoltre l'Allegato 12 «Tariffe prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, scheda di dimissione ospedaliera e mobilità internazionale» alla citata d.g.r. n. 8/10804/09 nella parte relativa all'«Attività di chemioterapia» e l'Allegato 14 «Indici di offerta - Negoziazione»;

Ricordato che dal 1° di gennaio del 2010 vale la regola per cui, relativamente ai DRG 410 I e J, viene aperta e gestita una sola cartella di DH nella quale vengono riportati tutti gli accessi eseguiti, sia per la chemioterapia sia per il cosiddetto «supporto». Nella rendicontazione degli accessi si registrano sulla SDO tutti gli accessi, sia per chemioterapia sia per attività di supporto, nel campo SDO dedicato, ovvero il campo «Day hospital - giornate di presenza». Sullo stesso tracciato SDO2, nel campo «Giornate non a carico del SSN» si registrano invece solo gli accessi «di supporto» che, in fase di valorizzazione, vengono automaticamente decurtati dal finanziamento;

## Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

Ritenuto, sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dagli ematologi membri della REL (Rete Ematologica Lombarda) contenute nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto:

- di valorizzare gli accessi di day hospital relativi ai DRG 410 I con diagnosi secondaria tra quelle elencate nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto, con la tariffa in vigore per il DRG 492;
- di confermare per queste attività le modalità di rendicontazione sopra ricordate previste nell'Allegato 12 «Tariffe prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, scheda di dimissione ospedaliera e mobilità internazionale» alla citata d.g.r. n. 8/10804/09 nella parte relativa all'«Attività di chemioterapia»;

Ritenuto inoltre che la modifica tariffaria di cui al punto precedente decorra per le SDO di day hospital chiuse a partire dall'1 ottobre 2010;

Richiamati:

- l'Allegato 12 e l'Allegato B alla citata d.g.r. n. 8/10804/09 nella parte relativa al nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni ambulatoriali;
- la d.g.r. n. 8/11270 del 10 febbraio 2010, avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2010 – Il provvedimento»;

Rilevato:

- che la corretta descrizione della prestazione 88.72.3 è «ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo e dopo prova fisica o farmacologica»;
- che, conseguentemente, le prestazioni effettuate nel corso di un unico accesso ambulatoriale sono due e ciò comporta un adeguamento della tariffa di tale prestazione;
- che la nuova tariffa, a partire dalle prestazioni prenotate dal 1° ottobre 2010, diviene pari a 85 euro;
- che la prestazione 88.72.3 non può essere effettuata contestualmente alla prestazione 88.72.2 ed alla prestazione 88.72.A;
- che la prestazione 88.72.2 «ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo» risulta essere esente secondo le condizioni previste dal decreto ministeriale – Ministero della Sanità 21 maggio 2001, n. 296;

Richiamato l'Allegato 13, punto E alla citata d.g.r. n. 8/10804/09, nella parte in cui prevede che non possono essere contemporaneamente presenti una delle seguenti prestazioni afferenti alla branca di nefrologia (39951, 39952, 39954, 39955, 39956, 39957, 39958, 39959) associata ad una o più delle seguenti prestazioni: 8966 (Emogasanalisi sangue venoso), 90374 (Potassio), 90404 (Sodio), 90622 (Emocromo), 8901 (visita di controllo), 89651 (emogasanalisi arteriosa sistemica), 89655 (monitoraggio incurrento della saturazione arteriosa), 897 (visita generale), 93561 (fasciatura semplice), 9659 (altra irrigazione di ferita), 99241 (infusione di sostanze ormonali), 992A (iniezione o infusione di farmaci specifici) in quanto tutte le prestazioni elencate sono comprese nella tariffa delle Dialisi;

Valutato che, in analogia alle previsioni della d.g.r. 10804/2009 di cui al punto precedente, tra le prestazioni da non rendicontare in associazione alle prestazioni afferenti alla branca di nefrologia (39951, 39952, 39954, 39955, 39956, 39957, 39958, 39959) sono da considerarsi anche cod. **89.7B.4** (Prima visita nefrologica), cod. **89.01.B** (Visita nefrologica di controllo) e cod. **91.49.2** (Prelievo di sangue venoso);

Valutato inoltre, sentiti i rappresentanti della società italiana di nefrologia, di introdurre, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° ottobre 2010, la prestazione 89.03 «Stesura del piano di emodialisi o di dialisi peritoneale» con la tariffa di 15,85 euro che può essere rendicontata contestualmente alla seduta dialitica;

Richiamati l'Allegato 13 e l'Allegato B alla citata d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, nella parte relativa all'estrazione del DNA;

Precisato che detti Allegati prevedono che l'estrazione del DNA sia compresa nella prestazione di ricerca del virus solo per alcune prestazioni di nuova introduzione. Per le altre prestazioni (HCV, HBV ed HIV) nulla è innovato ed in questi termini è da intendersi l'indicatore di controllo inserito nell'Allegato 13 «Attività di controllo» alla medesima d.g.r. n. 10804/2009; tale indicatore vale, evidentemente, solo per le prestazioni di nuova introduzione nel 2010 che sono identificate dai codici 91.24.9, 91.24.B e 91.24.C;

Richiamato l'Allegato 14 alla citata d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, nella parte che individua le attività non com-

prese nella quota di risorse assegnate alle strutture erogatrici, in quanto saranno remunerate a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato;

Rilevato che gli interventi chirurgici effettuati per tumori benigni al sistema nervoso centrale presentano le medesime caratteristiche di imprevedibilità, indifferibilità ed urgenza di erogazione della casistica attualmente remunerata a consuntivo (casistica cosiddetta extrabudget);

Ritenuto quindi, a decorrere dai dimessi dal 1° ottobre 2010, di prevedere che le SDO afferenti a DRG chirurgici con diagnosi principale 225XX debbano integrare l'elenco delle prestazioni remunerate a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato di cui all'Allegato 14 della citata d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009;

Richiamato l'Allegato 13 «Attività di controllo» alla citata d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009 nella parte in cui prevede:

*«Il periodo di validità dell'impegnativa è individuato in 6 mesi a partire dalla "data compilazione" della stessa e la "data prenotazione". Le prescrizioni di prestazioni di follow up e/o di approfondimento diagnostico sono, conseguentemente da ritenersi di pertinenza dello specialista entro il suddetto intervallo temporale di 6 mesi. Si ribadisce che il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta presso la medesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo di patologia e di trattamento prescritto, di norma entro 6 mesi dall'effettuazione della prima prestazione. In caso di non effettuazione di tutte le prestazioni richieste, dovranno essere rendicontate solo le prestazioni effettivamente erogate»;*

Ritenuto, in seguito alle esigenze rappresentate dai referenti regionali della FROMCEO (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici) di ampliare il periodo di durata dell'impegnativa, individuandolo in 1 anno a partire dalla data di compilazione della stessa fino alla data di prenotazione. Si ribadisce che il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta presso la medesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo di patologia e di trattamento prescritto, di norma entro 1 anno dall'effettuazione della prima prestazione. In caso di non effettuazione di tutte le prestazioni richieste, dovranno essere rendicontate solo le prestazioni effettivamente erogate;

Richiamata la d.g.r. n. 9581 dell'11 giugno 2009 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2009 – IV Provvedimento» nella parte in cui ha individuato i medici che sono abilitati a prescrivere le prestazioni di specialistica ambulatoriale con l'utilizzo dei ricettari del Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 50 della legge n. 326 del 24 novembre 2003, di conversione del d.l. n. 269/2003;

Rilevato che le attività di Pronto Soccorso, per definizione, sono volte alla risoluzione di un evento acuto in urgenza e pur non rappresentando una presa in carico del paziente nella sua globalità possono richiedere per il corretto inquadramento diagnostico relativo all'evento acuto, degli ulteriori approfondimenti;

Valutato quindi che per l'esigenza sopra rappresentata i medici abilitati all'uso del ricettario del SSN, addetti al Pronto Soccorso, prescrivano sul ricettario stesso le prestazioni di specialistica ambulatoriale indispensabili a definire, anche in tempi successivi rispetto all'accesso di Pronto Soccorso, la diagnosi dell'evento acuto in urgenza;

Visto il d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449» ed, in particolare, l'art. 3 nella parte relativa ai tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;

Richiamate:

- la d.g.r. 38571 del 25 settembre 1998 «Individuazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 3, commi 10-12-13-14-15 del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124/98 «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», con cui è stato attivato un sistema di accesso differenziato per le prestazioni ambulatoriali definite «urgenti ma differibili»;
- la d.g.r. n. 47675 del 1999 «Tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali: determinazioni per l'anno 2000»;
- la d.g.r. n. 8/2828 del 27 giugno 2006 «Recepimento e prima attuazione dello schema di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul piano



nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. n. 131/2003);

Dato atto che, ai sensi dei citati provvedimenti, i MMG e i PLS, qualora ravvisino un caso di urgenza che non comporti l'accesso immediato alle strutture di urgenza ed emergenza, possono richiedere che la prestazione sia garantita entro 72 ore dalla prenotazione mediante l'applicazione del «Bollino verde» sull'impegnativa (prestazioni urgenti - differibili);

Ritenuto di estendere l'utilizzo del «Bollino verde» ai medici abilitati all'uso del ricettario del SSN ai sensi della citata d.g.r. n. 8/9581/2009;

Precisato che:

- la distribuzione dei «Bollini verdi» ai nuovi utilizzatori dovrà essere effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali entro il 31 ottobre 2010;
- i soggetti erogatori accreditati ed a contratto di diritto pubblico e privato dovranno provvedere ad informare in modo capillare tutti i singoli medici circa le suddette disposizioni riguardanti l'utilizzo del «Bollino verde»;

Richiamata la d.g.r. 38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997 n. 31. Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie» ed, in particolare, l'Allegato 1 nella parte relativa agli «Ulteriori requisiti organizzativi e funzionali specifici»;

Rilevato che i requisiti organizzativi e funzionali specifici prevedono che i Presidi dotati di DEA e EAS debbano assicurare 24 ore su 24 un livello di prestazioni adeguato alle competenze clinico-assistenziali delle Unità Operative del Presidio;

Precisato che, ai fini dell'assolvimento di detti requisiti, la funzione specialistica di ortopediatraumatologia può essere assicurata anche tramite il servizio di pronta disponibilità, così come previsto per il Blocco Operatorio e la Sala Gessi;

Richiamata la d.g.r. n. 7/9491 del 2002 «Definizione dei rapporti contrattuali di cui alla d.g.r. n. 47508/99 in applicazione agli indici programmatori espressi dal PSSR 2002-2004»;

Richiamata la d.c.r. n. 257 del 26 ottobre 2006 «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009», nella parte in cui prevede che «Gli ultimi accordi Stato-Regioni del marzo 2005 hanno stabilito degli obiettivi di sistema in termini di offerta di posti letto per mille abitanti che vedono la Regione Lombardia collocata al massimo livello quantitativo dei servizi, posizione peraltro identica rispetto all'offerta di posti letto in RSA (...). Il tasso di posti letto per acuti (...) vede la Regione Lombardia assolutamente in linea con i dati di riferimento nazionali ed evidenzia una riduzione progressiva negli anni dei posti letto grazie all'attuazione di politiche incentivanti l'appropriatezza e l'erogazione dei servizi in modalità alternative, quali ad esempio la specialistica ambulatoriale»;

Richiamata la d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2010» ed in particolare l'allegato 14 «Indici di offerta - Negoziazione» che prevede che: «Il Patto per la Salute 2010-2012 a riguardo degli indici di posti letto per mille abitanti posti a carico del SSR, compresa la riabilitazione, conferma quanto fissato dall'Intesa Stato-Regioni del 2006, sottolineando che assume importanza la revisione in riduzione degli standard attualmente definiti normativamente in 4,5 p.l. per mille abitanti e tasso di ospedalizzazione di 180 per mille con l'attualizzazione della popolazione. Tali tassi divergono quindi degli obiettivi prioritari per il Sistema Sanitario Regionale da perseguire per l'anno 2010 e 2011»;

Ritenuto quindi di mantenere il coefficiente di trasformazione di posti letto pari a 2/1 nel caso di istituzione di nuove U.O., nel rispetto della previsione del blocco per le alte specialità, e di prevedere un coefficiente di trasformazione di posti letto pari a 1/1 nel caso di rimodulazioni di offerta di posti letto in costanza di numero e di tipologia di U.O.;

Richiamata la d.g.r. 8/9014/09 «Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento» ed in particolare l'allegato 3 «Cartella Clinica» che ha definito gli elementi essenziali affinché la cartella clinica assolva le proprie funzioni così come successivamente integrato con la d.g.r. 8/9581/09 in particolare ai punti 12, 13 e 14 del deliberato;

Ritenuto, sulla base della valutazione degli esiti di circa un anno di applicazione degli stabiliti criteri effettuata dalla D.G. Sanità congiuntamente con le ASL e con i rappresentanti degli erogatori pubblici e privati accreditati, che per attuare piena-

mente lo spirito delle citate d.g.r. 8/9014/2009 e 8/9581/2009 sia necessario precisare in modo più dettagliato la modalità di valutazione del possesso dei requisiti dirimenti allorché gli stessi sono composti da vari elementi;

Ritenuto inoltre necessario, per mantenere la distinzione tra requisiti dirimenti ed i requisiti per i quali sono previste delle soglie di errore accettabile individuate dalla d.g.r. 8/9581 nella percentuale del 5%, evidenziando che la soglia del 5%, in considerazione della durata breve di molti ricoveri che è compresa entro i sette giorni, comporta di fatto la trasformazione dei requisiti non dirimenti in requisiti dirimenti;

Stabilito quindi:

- di procedere a definire pesature per le componenti dei requisiti dirimenti ed una nuova soglia di accettabilità di errore per i requisiti non dirimenti;
- che, congruentemente con le premesse sopra esposte, a decorrere dai controlli relativi a ricoveri con dimissioni avvenute dal 1° gennaio 2010, l'assenza di uno degli elementi della cartella clinica di seguito elencati, costituisce condizione per la non rimborsabilità del ricovero parziale o totale:
  - n. progressivo cartella clinica (100%);
  - generalità della persona assistita (100%);
  - struttura dove avviene il ricovero (100%);
  - data di ingresso e di uscita del paziente (100%);
  - nel caso di prestazione di DH per ogni accesso data ed orario di ingresso e di uscita e camera/posto letto dove viene ricoverato il paziente (100%);
  - la SDO firmata dal medico della UO (anche sigla) (100%);
  - Gruppo di requisiti (somma 100%)
    - a. Il motivo del ricovero (nel foglio di ricovero o nel diario medico in 1° giornata o nella documentazione di valutazione all'ingresso) (peso 20%)
    - b. Anamnesi patologica prossima (peso 10%)
    - c. Esame obiettivo all'ingresso (40%) firmato (anche sigla) (20%) e datato (10%) (peso totale della voce 70%);
  - nel caso di ricoveri riabilitativi: firmati dal medico facente parte della equipe riabilitativa il progetto ed il programma riabilitativo individuale (PRI, pri) (100%);
  - il consenso informato, firmato dal medico e dal paziente, all'intervento chirurgico ed alle trasfusioni (90%) datato (10%). (Questo requisito non supera la normativa vigente e quindi non solleva la struttura dalle responsabilità derivanti dall'obbligo di raccogliere il consenso informato in tutti i casi previsti dalla normativa vigente non contemplati nel requisito stesso);
  - Gruppo di requisiti (somma 100%)
    - a. Documentazione/cartella anestesologica (chiaramente nei casi in cui l'anestesista prende parte all'intervento) riportante il monitoraggio intraoperatorio (40%)
    - b. Verbale operatorio incompleto: descrizione dell'intervento, identificazione degli operatori, data e durata dell'intervento (60%);
  - lettera di dimissione comprendente almeno: data di stesura, identificazione del medico redattore, una sintesi descrittiva del decorso clinico, le eventuali terapie e prescrizioni diagnostiche previste (100%);
  - per i restanti requisiti della cartella clinica di cui alla d.g.r. 8/9014 si stabilisce che non più di due degli stessi possa avere più del 20% di mancanze rispetto al totale delle registrazioni attese;

Visti:

- il d.P.R. 309/90 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge n. 12/2001 «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore» che, tra l'altro, aggiunge l'Allegato III-bis «Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate» al citato d.P.R. n. 309/90;
- e la legge n. 38/2010 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» che apporta ulteriori modifiche al suddetto d.P.R. 309/90;

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

Richiamata la d.g.r. n. 18475 del 30 luglio 2004, avente ad oggetto «Partecipazione alla spesa farmaceutica – Aggiornamento del regime di esenzione a favore di soggetti assistiti» che ha confermato l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica territoriale, tra l'altro, per «gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni»;

Richiamato l'Allegato 11 «Farmaceutica e Protesica» alla citata d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009 nella parte in cui prevede:

*«Per facilitare ulteriormente l'accesso alle terapie del dolore da parte dei malati, richiamata la delibera di Giunta regionale n. 7/20954 del 16 febbraio 2005, l'elenco dei farmaci del dolore, di seguito riportato, aggiorna e sostituisce integralmente l'elenco delle specialità medicinali di cui alla nota prot. n. H1.2005.7891 del 18 febbraio 2005, prescrivibili a carico del SSR, a partire dall'1 gennaio 2010:*

Principio attivo	ATC
Paracetamolo/codeina fosfato	N02AA59
Paracetamolo/codeina fosfato	N02BE51
Tramadolo cloridrato/paracetamolo	N02AX52

*Si precisa che, per quanto concerne l'ATC N02BE51, le specialità medicinali concedibili sono solo quelle contenenti codeina in associazione con paracetamolo».*

Rilevato che nel corso degli anni la disciplina nazionale e regionale in materia di terapia del dolore si è evoluta rispetto all'anno 2004, con l'obiettivo di agevolare l'impiego dei farmaci nella terapia del dolore, e perciò di garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico;

Ritenuto pertanto di aggiornare quanto indicato nella citata d.g.r. n. 18475 del 2004, estendendo l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica territoriale anche agli assistiti a cui siano prescritti nella terapia del dolore severo e cronico i farmaci, non appartenenti all'Allegato III-bis del d.P.R. 309/90, di cui all'Allegato 11 della d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, con indicazione del codice TDL;

Richiamata la d.g.r. n. 9/350 del 28 luglio 2010 «Attuazione dell'art. 25-bis «maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari» della l.r. 33/2009, così come modificata dalla l.r. 7/2010» ed, in particolare, il punto 3) del deliberato nella parte in cui prevede:

*«l'istanza corredata dai documenti elencati al punto precedente dovrà pervenire alla D.G. Sanità, con riferimento all'anno in corso, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e con riferimento agli esercizi successivi entro e non oltre il 15 di marzo di ogni anno»;*

Preso atto che l'A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata) ha evidenziato che il termine di presentazione dell'istanza del 15 marzo di ogni anno incontra una difficoltà oggettiva rappresentata dal fatto che i bilanci aziendali hanno tempistica diversa e pertanto è possibile che entro tale data i bilanci stessi non siano approvati né dal Consiglio di amministrazione né dall'Assemblea dei Soci;

Preso inoltre atto del verbale dell'Area Giuridica Sanità del 10 settembre 2010 con cui si suggerisce di accogliere il rilievo di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto di modificare il punto 3) del deliberato della d.g.r. n. 9/350 del 28 luglio 2010, nella parte innanzi esplicitata, come segue:

*«l'istanza, corredata dai documenti elencati al punto precedente, dovrà pervenire alla D.G. Sanità, con riferimento all'anno in corso, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e, con riferimento agli esercizi successivi, entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione del bilancio annuale ai sensi degli specifici statuti e regolamenti aziendali o dalla normativa vigente in materia»;*

Dato atto che le disposizioni di carattere economico contenute nel presente provvedimento sono compatibili con le risorse disponibili per il SSR per l'anno 2010;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della D.G. Sanità;

Vista la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) Di precisare nei termini seguenti i contenuti dell'Allegato 9 alla d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009:

a) sulla base delle attività erogate in regime ordinario ed in Day Surgery nel corso del 1° semestre 2009, sono state individuate le procedure chirurgiche influenzanti l'attribuzione del DRG (MPR) che, per almeno il 90%, sono risultate erogate in Day Surgery o in degenza ordinaria di 1 giorno. Per queste attività, in considerazione della bassa complessità operativa ed assistenziale degli interventi e dei nuovi requisiti previsti, viene individuata una tariffa unica che è pari al 95% della media pesata dei costi unitari attualmente sostenuti per finanziare le attività in degenza ordinaria ed in Day Surgery. Queste attività, elencate all'Allegato A contenuto nella d.g.r. 8/10804/2009, saranno rendicontate, parimenti alle attività di specialistica ambulatoriale, con il flusso informativo di cui alla circolare 28/SAN ed anche i casi che permangono nella struttura per una sola notte verranno considerati di tipo ambulatoriale in quanto la notte di permanenza in «ospedale» verrà considerata non di assistenza ma di semplice osservazione. Continueranno ad essere considerati e rendicontati come attività di ricovero solo i casi con almeno 2 notti di degenza pur prevedendo per gli stessi la nuova tariffa unica di cui all'Allegato A di cui sopra. Poiché le prestazioni di chirurgia ambulatoriale di cui all'Allegato A danno origine a DRG che non contengono solo tali prestazioni, questi DRG, quando risultanti dalla erogazione di prestazioni diverse da quelle di cui all'Allegato A, non sono modificati ed influenzati dai requisiti e dalle tariffe di cui al presente Allegato 9; ne deriva quindi che la scelta della modalità di rendicontazione delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale è guidata principalmente dai seguenti criteri:

- le prestazioni di cui all'allegato A rappresentano delle procedure chirurgiche che, sulla base degli algoritmi allocativi del Grouper 3M, sono determinanti nella attribuzione del DRG (M.P.R Major Procedure Related);
- su questa base, nel caso di effettuazione contestuale di più procedure chirurgiche, deve essere «scelta» quella che il Grouper 3M individua come principale (M.P.R);
- nel caso in cui vengano effettuate contestualmente più procedure di cui solo la principale (M.P.R), individuata nel modo descritto al punto precedente, è contenuta nell'Allegato A tutte le procedure chirurgiche effettuate devono essere ricondotte alla principale e quindi una sola prestazione deve essere rendicontata con il flusso di cui alla circolare 28/SAN;
- nel caso in cui vengano effettuate contestualmente più procedure di cui la principale (M.P.R), individuata come sopra descritto, non è contenuta nell'Allegato A e qualcuna delle altre invece lo sia, l'episodio segue le normali modalità di rendicontazione in uso per le attività di day surgery o di degenza ordinaria;

b) la chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa ed assistenziale è una nuova attività, afferibile alle U.O. di area chirurgica ed organizzabile in un'ottica dipartimentale secondo le indicazioni della d.g.r. 8/9014/2009. L'attivazione di questa macroattività avviene solo in contesto «ospedaliero» ed è subordinata alla contemporanea presenza nell'assetto accreditato di attività di degenza ordinaria e/o di day surgery i cui posti letto devono essere trasformati per le attività già accreditate e a contratto, entro il termine ultimo del 30 novembre 2010, in rapporto 1 ad 1 in posti letto tecnici da destinarsi a queste nuove attività. Si ricorda che questi posti letto tecnici, pur essendo situati in un'area che dovrà assolvere i requisiti di cui all'Allegato 10, non saranno conteggiati tra i posti letto di tipo ordinario e di day surgery, così come già avviene per i posti tecnici di dialisi e per le culle del nido;

c) nel caso di attivazione, solo in contesto «ospedaliero», di nuove U.O., nel rispetto del rapporto di trasformazione dei posti letto di degenza 2/1, entro 2 mesi dalla data dell'avvenuto accreditamento, deve essere presentata alla ASL l'istanza di riclassificazione in rapporto 1/1 per i posti tecnici di cui alla macroattività di chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa ed assistenziale.

2) Di rettificare la descrizione della prestazione identificata dal cod. **83.01** indicata nell'Allegato A alla d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, come segue:

**«83.01 ESPLOREAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA AD ECCEZIONE DELLA MANO** Se eventualmente effettuati sono inclusi: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo».

3) Di introdurre la prestazione di *cross linking* corneale nell'ambito della «macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale», integrando, a decorrere dalle attività erogate dal 1° di ottobre del 2010, l'Allegato A alla d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009 come segue:

Branca	Nota	Codice	Descrizione	Tariffa
Oculistica	IHca	11.99.7	CROSS LINKING CORNEALE Includo: Prima visita ed esami pre operatori di arruolamento, intervento, visite di controllo entro 12 mesi (come da Allegato 1)	1.000,00 euro

individuando i relativi criteri di appropriatezza di erogazione e di presa in carico dei pazienti indicati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto.

4) Di stabilire, sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dagli ematologi membri della REL (Rete Ematologica Lombarda) contenute nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto:

- di valorizzare gli accessi di *day hospital* relativi ai DRG 410 I con diagnosi secondaria tra quelle elencate nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto, con la tariffa in vigore per il DRG 492;
- di confermare per queste attività le modalità di rendicontazione sopra ricordate previste nell'Allegato 12 «Tariffe prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, scheda di dimissione ospedaliera e mobilità internazionale» alla citata d.g.r. n. 8/10804/09 nella parte relativa all'«Attività di chemioterapia».

5) Di precisare che la modifica tariffaria di cui al precedente punto 4) decorrerà per le SDO di *day hospital* chiuse a partire dall'1 ottobre 2010.

6) Di stabilire, con riferimento al nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni ambulatoriali di cui all'Allegato B alla d.g.r. n. 8/10804/09 che:

- che la corretta descrizione della prestazione 88.72.3 è «*ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo e dopo prova fisica o farmacologica*»;
- che, conseguentemente, le prestazioni effettuate nel corso di un unico accesso ambulatoriale sono due e ciò comporta un adeguamento della tariffa di tale prestazione;
- che la nuova tariffa, a partire dalle prestazioni prenotate dal 1° ottobre 2010, diviene pari a 85 euro;
- che la prestazione 88.72.3 non può essere effettuata contestualmente alla prestazione 88.72.2 ed alla prestazione 88.72.A;
- che la prestazione 88.72.2 «*ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo*» risulta essere esente secondo le condizioni previste dal decreto ministeriale - Ministero della Sanità 21 maggio 2001, n. 296.

7) Di stabilire che tra le prestazioni da non rendicontare in associazione alle prestazioni afferenti alla branca di nefrologia (39951, 39952, 39954, 39955, 39956, 39957, 39958, 39959) di cui all'Allegato 13, punto E alla d.g.r. n. 8/10804/09, sono da considerarsi anche cod. **89.7B.4** (Prima visita nefrologica), cod. **89.01.B** (Visita nefrologica di controllo) e cod. **91.49.2** (Prelievo di sangue venoso).

8) Di introdurre nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° ottobre 2010, la prestazione 89.03 «Stesura del piano di emodialisi o di dialisi peritoneale» con la tariffa di 15,85 euro che può essere rendicontata contestualmente alla seduta dialitica.

9) Di precisare che l'Allegato 13 e l'Allegato B alla d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, nella parte relativa all'estrazione del DNA, prevedono che l'estrazione del DNA sia compresa nella prestazione di ricerca del virus solo per alcune prestazioni di nuova introduzione. Per le altre prestazioni (HCV, HBV ed HIV) nulla è innovato ed in questi termini è da intendersi l'indicatore di controllo inserito nell'Allegato 13 «Attività di controllo» alla medesima d.g.r. n. 10804/2009: tale indicatore vale, evidentemente, solo per le prestazioni di nuova introduzione nel 2010 che sono identificate dai codici 91.24.9, 91.24.B e 91.24.C.

10) Di prevedere, a decorrere dai dimessi dal 1° ottobre 2010, che le SDO afferenti a DRG chirurgici con diagnosi principale 225XX debbano integrare l'elenco delle prestazioni remunerate a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato di cui all'Allegato 14 della citata d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009.

11) Di ampliare, in seguito alle esigenze rappresentate dai referenti regionali della FROMCEO (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici), il periodo di durata dell'impegnativa, individuandolo in 1 anno a partire dalla data di compilazione della stessa fino alla data di prenotazione. Si ribadisce che il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta presso la medesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo di patologia e di trattamento prescritto, di norma entro 1 anno dall'effettuazione della prima prestazione. In caso di non effettuazione di tutte le prestazioni richieste, dovranno essere rendicontate solo le prestazioni effettivamente erogate.

12) Di precisare che medici abilitati all'uso del ricettario del SSN, addetti al Pronto Soccorso, sono tenuti a prescrivere sul ricettario stesso le prestazioni di specialistica ambulatoriale indispensabili a definire, anche in tempi successivi rispetto all'accesso di Pronto Soccorso, la diagnosi dell'evento acuto in urgenza.

13) Di estendere l'utilizzo del «Bollino verde», per prestazioni urgenti - differibili, ai medici abilitati all'uso del ricettario del SSN ai sensi della d.g.r. n. 8/9581/2009, precisando che:

- la distribuzione dei «Bollini verdi» ai nuovi utilizzatori dovrà essere effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali entro il 31 ottobre 2010;
- i soggetti erogatori accreditati ed a contratto di diritto pubblico e privato dovranno provvedere ad informare in modo capillare tutti i singoli medici circa le suddette disposizioni riguardanti l'utilizzo del «Bollino verde».

14) Di precisare che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti organizzativi e funzionali specifici previsti dall'Allegato 1 alla d.g.r. 38133 del 6 agosto 1998 per i Presidi dotati di DEA e EAS, la funzione specialistica di ortopedia-traumatologia può essere assicurata anche tramite il servizio di pronta disponibilità, così come previsto per il Blocco Operatorio e la Sala Gessi.

15) Di mantenere il coefficiente di trasformazione di posti letto pari a 2/1 nel caso di istituzione di nuove U.O., nel rispetto della previsione del blocco per le alte specialità, e di prevedere un coefficiente di trasformazione di posti letto pari a 1/1 nel caso di rimodulazioni di offerta di posti letto in costanza di numero e di tipologia di U.O.

16) Di definire, al fine di attuare pienamente lo spirito dell'allegato 3 «Cartella Clinica» alla d.g.r. 8/9014/2009, così come integrato con d.g.r. 8/9581/2009, pesature per le componenti dei requisiti dirimenti ed una nuova soglia di accettabilità di errore per i requisiti non dirimenti. Congruentemente, a decorrere dai controlli relativi a ricoveri con dimissioni avvenute dal 1° gennaio 2010, l'assenza di uno degli elementi della cartella clinica di seguito elencati, costituisce condizione per la non rimborsabilità del ricovero parziale o totale:

- n. progressivo cartella clinica (100%);
- generalità della persona assistita (100%);
- struttura dove avviene il ricovero (100%);
- data di ingresso e di uscita del paziente (100%);
- nel caso di prestazione di DH per ogni accesso data ed orario di ingresso e di uscita e camera/posto letto dove viene ricoverato il paziente (100%);
- la SDO firmata dal medico della U.O. (anche sigla) (100%);
- gruppo di requisiti (somma 100%)
  - a. il motivo del ricovero (nel foglio di ricovero o nel diario medico in 1° giornata o nella documentazione di valutazione all'ingresso) (peso 20%)
  - b. anamnesi patologica prossima (peso 10%)
  - c. esame obiettivo all'ingresso (40%) firmato (anche sigla) (20%) e datato (10%) (peso totale della voce 70%);
- nel caso di ricoveri riabilitativi: firmati dal medico facente parte della équipe riabilitativa il progetto ed il programma riabilitativo individuale (PRI, pri) (100%);
- il consenso informato, firmato dal medico e dal paziente, all'intervento chirurgico ed alle trasfusioni (90%) datato (10%). (Questo requisito non supera la normativa vigente e quindi non solleva la struttura dalle responsabilità derivanti

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

dall'obbligo di raccogliere il consenso informato in tutti i casi previsti dalla normativa vigente non contemplati nel requisito stesso).

- gruppo di requisiti (somma 100%):
  - a. Documentazione/cartella anestesiológica (chiaramente nei casi in cui l'anestesista prende parte all'intervento) riportante il monitoraggio intraoperatorio (40%);
  - b. Verbale operatorio incompleto: descrizione dell'intervento, identificazione degli operatori, data e durata dell'intervento (60%);
- lettera di dimissione comprendente almeno: data di stesura, identificazione del medico redattore, una sintesi descrittiva del decorso clinico, le eventuali terapie e prescrizioni diagnostiche previste (100%);
- per i restanti requisiti della cartella clinica di cui alla d.g.r. 8/9014 si stabilisce che non più di due degli stessi possa avere più del 20% di mancanze rispetto al totale delle registrazioni attese.

17) Di aggiornare quanto indicato nella d.g.r. n. 18475 del 2004, estendendo l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica territoriale anche agli assistiti a cui siano prescritti nella terapia del dolore severo e cronico i farmaci, non appartenenti all'Allegato III-bis del d.P.R. 309/90, di cui all'Allegato 11 della d.g.r. n. 8/10804 del 16 dicembre 2009, con indicazione del codice TDL.

18) Di modificare il punto 3) del deliberato della d.g.r. n. 9/350 del 28 luglio 2010 «Attuazione dell'art. 25-bis «maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura - poli universitari» della l.r. 33/2009, così come modificata dalla l.r. 7/2010», nella parte che prevede «l'istanza corredata dai documenti elencati al punto precedente dovrà pervenire alla D.G. Sanità, con riferimento all'anno in corso, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e con riferimento agli esercizi successivi entro e non oltre il 15 di marzo di ogni anno», come segue:

*«l'istanza, corredata dai documenti elencati al punto precedente, dovrà pervenire alla D.G. Sanità, con riferimento all'anno in corso, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e, con riferimento agli esercizi successivi, entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione del bilancio annuale ai sensi degli specifici statuti e regolamenti aziendali o dalla normativa vigente in materia».*

19) Di precisare che le disposizioni di carattere economico contenute nel presente provvedimento sono compatibili con le risorse disponibili per il SSR per l'anno 2010.

20) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della D.G. Sanità.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

**Cheratocono e Cross Linking Corneale**

Il cheratocono è una patologia genetica progressiva, spesso bilaterale, caratterizzata da incremento di curvatura corneale e assottigliamento della stessa, che porta la cornea ad assumere una forma irregolarmente conica.

**Epidemiologia**

- considerata malattia rara ma è la causa più frequente di trapianto di cornea;
- prevalenza media 55/100000;
- incidenza 1/2000;
- età di insorgenza di solito intorno alla pubertà, progredisce e si arresta intorno ai 40 anni;
- raramente però può comparire in età più avanzata;
- di solito è bilaterale asimmetrico;
- è probabilmente geneticamente correlata, di tipo AD (autosomico dominante) a penetranza incompleta;
- rischio maggiore di 15-23 volte, rispetto alla popolazione generale, di contrarre la patologia con un parente di 1° grado affetto.

Il cross linking corneale (CXL) è un metodica di dimostrata efficacia nell'arrestare la progressione delle malattie ectasiche:

cheratocono e degenerazione marginale pellucida pur non prospettando, se non in rari casi, alcun beneficio refrattivo. Da ciò ne consegue, in termini di appropriatezza di indicazione della procedura e di conseguimento del miglior effetto terapeutico possibile, che un arruolamento adeguato dei pazienti deve mirare al conseguimento della stabilizzazione e che è prioritario accertare, prima di effettuare la procedura, le caratteristiche di evolutività della malattia.

La procedura di cross linking corneale dovrà essere effettuata nel pieno rispetto, documentalmente riscontrabile, delle indicazioni di seguito elencate e le strutture che effettueranno la prestazione dovranno garantire una completa presa in carico dei pazienti e la erogazione a carico del servizio sanitario regionale di tutte le attività *pre* e *post* cross - linking secondo le tempistiche di seguito previste.

**Appropriatezza dell'arruolamento:**

- Età superiore a 8 anni;
- sospensione della terapia con LAC (lenti a contatto) da almeno 4 settimane prima degli accertamenti corneali preoperatori;
- 2 topografie sequenziali prima del trattamento, eseguite con lo stesso strumento, distanziate di almeno 2 mesi che nel tempo provino l'evolutività (incremento di curvatura massima in mappa istantanea differenziale superiore a 3 Diottrie);
- 2 tomografie Scheimpflug o OCT sequenziali prima del trattamento e distanziate di almeno 2 mesi. Ciò per provare nel tempo l'evolutività della patologia (Riduzione dello spessore minimo di almeno 20 micron e corrispondente incremento dell'elevazione);
- foto del segmento anteriore prima del trattamento;
- pachimetria minima sup. a 450 micron nel punto più sottile su mappa pachimetrica;
- curvatura corneale massima su mappa topografica in algoritmo istantaneo inferiore a 55D;
- visus corretto con lenti a tempiale non inferiore a 5 decimi;
- conta endoteliale sup a 2000 cellule;
- malattie ectasiche corneali con pachimetria maggiore o uguale a 400 micron in pazienti affetti da sindomi morfomative su base genetica fatti salvi i criteri di dimostrata evolutività già espressi.

**Criterio di esclusione**

**Non sono ammessi:**

- trattamenti chirurgici associati, contestuali al cross linking;
- trattamenti contestuali bilaterali;
- trattamenti senza la rimozione dell'epitelio.

**Controindicazioni:**

- conta endoteliale inferiore a 2000 cellule;
- pazienti che presentino altre patologie corneali diverse da quelle ectasiche;
- opacità corneali;
- pregresse chirurgie corneali;
- donne in gravidanza e puerpere;
- cheratiti in fase attiva;
- idrope corneale;
- severe dry eye;
- deficit limbare.

**Follow up richiesto al centro che esegue il trattamento**

- visite post operatorie fino al completamento della riepitelizzazione comprese nel trattamento;
- controlli a 1, 3, 6, 12 mesi di:
  - visus naturale e corretto
  - topografia mappa istantanea differenziale
  - tomografia mappa pachimetrica e ed elevazione differenziale;
- esame endoteliale a 1 mese e ad 1 anno dalla procedura;
- esame con OCT del segmento anteriore a 3 mesi per identificazione della demarcation line di valutazione della profondità raggiunta del Cross Linking Corneale.

## ALLEGATO 2

**Elenco delle principali patologie ematologiche  
(con i relativi codici ICD9-CM)  
e le complicanze della chemioterapia e della patologia**
**LEUCEMIE ACUTE MIELOIDI \*(codici patologia: da 20500 a 20800)**

- a) gestione della neutropenia post-chemioterapia (\*palliativa) e delle complicanze infettive ad essa correlate (supporto mediante fattori di crescita granulocitari e profilassi antibiotica, controlli mediante imaging);
- b) gestione dell'anemia e della piastrinopenia mediante supporto trasfusionale.

**LEUCEMIE ACUTE LINFROIDI (codice patologia: 20400)**

- a); b) come sopra;
- c) gestione della tossicità extra-ematologica legata al trattamento (insufficienza renale acuta, ileo paralitico da alcaloidi della vinca, sindromi diarroiche, alterazione della funzionalità epatica su base iatrogena e/o da riattivazione di infezioni virali).

**MIELODISPLASIE (codici patologia: 238.70, 28500)**

- a); b) come sopra;
- d) controllo della terapia ferrochelante, quando indicata, e degli eventuali eventi avversi.

**LINFOMI NON HODGKIN (codici patologia: da 20200 a 20208, da 20020 a 20028)**

- a) b); c) come sopra;
- e) gestione della prevenzione della sindrome da lisi tumorale post-chemioterapia mediante idratazione endovenosa, alcalinizzazione delle urine, terapia diuretica e frequente monitoraggio degli esami ematochimici;
- f) gestione dell'anemia e della piastrinopenia secondarie sia alla malattia linfomatosa (interessamento midollare e/o ipersplenismo) sia all'immunochemioterapia, mediante supporto trasfusionale e supporto con eritropoietina.

**LINFOMA DI HODGKIN (codici patologia: da 20100 a 20108, da 20110 a 20118, da 20120 a 20128, da 20140 a 20148, da 20150 a 20158, da 20160 a 20168, da 20170 a 20178, da 20190 a 20198)**

- a); c) come sopra;
- g) gestione dei cateteri venosi centrali, spesso indispensabili per la somministrazione della chemioterapia, e delle complicanze ad essi correlate (infezioni, trombosi).

**LEUCEMIA LINFATICA CRONICA (codice patologia: 20411)**

- h) gestione delle citopenie post immunochemioterapia e/o legate alla progressione di malattia, terapia di supporto (trasfusioni, fattori di crescita);
- i) gestione delle tossicità extra-ematologiche legate alla terapia (tossicità gastro-intestinale, insufficienza renale, sindrome da lisi tumorale);
- j) gestione delle complicanze infettive derivanti dalla situazione di immunosoppressione legata alla patologia ematologica di base e alle chemio-immunoterapie necessarie (necessità di monitoraggio clinico, laboratoristico e di imaging. Eventuale necessità di antibiotico-terapia ev.);
- k) nei pazienti trattati con Alemtuzumab monitoraggio dell'antigenemia del CMV, gestione della riattivazione della viremia stessa);
- l) gestione degli epifenomeni autoimmuni legati alla LLC.

**LEUCEMIA A CELLULE CAPELLUTE (codice patologia: 20241)**

- a); i); j); k) come sopra.

**MALATTIA DI WALDENSTROM (codice patologia: 2733)**

- h); i); j) come sopra;
- m) gestione della sindrome da iperviscosità.

**MIELOFIBROSI IDIOPATICA (codice patologia 2898)**

- a); b) come sopra;
- n) gestione eventuali complicanze trombotiche legate alla patologia ematologica di base e al suo trattamento.

**LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (codice patologia 20510)**

- a); b) come sopra.

**MIELOMA MULTIPO (codice patologia 20300) + 1985 (metastasi ossee)**

- a); b) come sopra; in particolare per quanto riguarda il rischio

emorragico la componente monoclonale interferisce con i fattori della coagulazione provocando un aumento del rischio emorragico, che aumenta anche per piastrinopenia e piastrinopenia (sia intrinseche alla patologia che secondarie alla terapia). Anche in questo caso è necessario monitoraggio attento ed eventuale terapia trasfusionale; Rischio infettivo: dovuto alla mancanza di immunoglobuline funzionalmente competenti, alla neutropenia da chemioterapia, all'uso di steroidi ad alto dosaggio.

- n) **Rischio trombosi venose profonde:** intrinseco alla patologia neoplastica, può essere un effetto collaterale delle terapie più usate per il mieloma (es. Talidomide e Lenalidomide). È indicata, pertanto, un monitoraggio e, spesso, una terapia profilattica (che va controllata strettamente).
- o) **Rischio di danno renale:** legato alla componente monoclonale (soprattutto nel mieloma micromolecolare), alla presenza di depositi di amiloide, alla terapia, alla nefropatia uratica, all'ipercalcemia, alle complicanze infettive (es. pielonefrite).
- p) **Rischio di ipercalcemia:** da aumentato riassorbimento osseo, da danno renale, può portare a danno renale e coma.
- q) **Rischio di complicanze gastroenteriche:** malassorbimento in caso di amiloidosi intestinale, stipsi o diarrea (complicanza della terapia con Talidomide e Bortezomib).
- r) **Rischio di neuropatia:** dovuta a compressione delle radici nervose, a danno da componente monoclonale sulle terminazioni nervose, ma anche come complicanza di molte terapie usate per questa patologia (Vincristina, Talidomide, Bortezomib).
- s) **Malattia ossea:** il paziente affetto da mieloma presenta elevato rischio di fratture patologiche, lesioni ossee litiche, radicolopatia da compressione delle radici nervose. (attenta osservazione clinica e monitoraggio strumentale). In caso di complicanze ossee è indicata la terapia con bifosfonati (attento monitoraggio di calcemia, creatinina e profilassi del rischio di osteonecrosi della mandibola).
- t) **Reazioni allergiche a farmaci** (rischio di Steven Johnson elevato durante terapia con Lenalidomide e Talidomide).
- u) **Controllo del dolore:** il dolore nel paziente con mieloma è molto spesso presente e non sempre di facile gestione. La gestione integrata con gli specialisti della terapia del dolore fatta in DH migliora qualità e quantità di vita.

(BUR2010018)

(4.3.0)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/624****Adozione dell'elenco dei distretti agricoli accreditati e non accreditati ai sensi della d.g.r. n. 10085 del 7 agosto 2009**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;
  - la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» e in particolare l'art. 4 che riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti;
  - la d.g.r. n. 10085 del 7 agosto 2009 – Determinazioni in merito ai requisiti per l'accredimento dei distretti agricoli (l.r. n. 1/2007);
  - il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 1757 del 26 febbraio 2010 – Disposizioni attuative per l'accredimento dei distretti agricoli;
  - il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 7417 del 21 luglio 2010 – Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione delle istanze di accreditamento dei distretti agricoli;
- Preso atto che entro il termine del 15 giugno 2010 indicato dalle disposizioni attuative, di cui al citato decreto 1757/2010, sono pervenute 14 domande di accreditamento di distretti agricoli;
- Considerato che ai sensi del citato decreto 7417/2010 il processo di valutazione delle istanze di accreditamento dei distretti agricoli si compone di una fase di istruttoria tecnica e di una valutazione strategica, in ordine alla coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale e provinciale, a carico del Nucleo di valutazione interdirezionale;

## Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

Preso atto che il Nucleo di valutazione interdirezionale, riunito-  
si il 15 settembre:

- ha assunto gli esiti dell'istruttoria tecnica per le 14 domande di accreditamento pervenute, ha espresso le proprie valutazioni ed ha proposto l'accREDITAMENTO per le domande di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, fornendo altresì alcune raccomandazioni in ordine all'ampliamento delle partnership al fine di aumentare il valore aggiunto delle proposte distrettuali, di cui tenere conto anche nello sviluppo dei Piani di distretto;

- a fronte di tre richieste di accREDITAMENTO per distretti di filiera agro energetica, caratterizzate da una sostanziale condisione di obiettivi nonché da contiguità territoriale, ha espresso parere favorevole all'accREDITAMENTO di un Distretto unico, dando atto che i 3 Capofila si impegnano collegialmente ad adottare, in sede di costituzione della Società di Distretto, un modello organizzativo e gestionale che riconosce ruolo e rappresentatività delle reti di impresa da ciascuno rappresentate;

- per due soggetti ritiene opportuno richiedere alcune integrazioni documentali;

- per i soggetti di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente delibera, non ritiene che le stesse rispondano ai requisiti indicati dalle disposizioni di cui al citato decreto 1757/2010, per le motivazioni indicate nell'allegato medesimo;

Preso atto inoltre che ai sensi delle disposizioni di cui sopra, la Struttura competente comunicherà ai richiedenti l'esito istruttorio unitamente alle raccomandazioni fornite dal Nucleo suddetto e procederà ad acquisire le integrazioni documentali, così come richiesto dal Nucleo interdirezionale, al fine di chiudere l'iter istruttorio;

Ritenuto quindi di proporre da parte del Dirigente competente:

- l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente l'elenco dei distretti accreditati;

- l'accREDITAMENTO di un distretto unico per le tre domande inerenti i distretti di filiera agro energetica, per le motivazioni sopra indicate;

- l'approvazione dell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente l'elenco dei distretti non idonei all'accREDITAMENTO;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le premesse

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente l'elenco dei distretti accreditati;

2. di approvare l'accREDITAMENTO di un distretto unico per le tre domande inerenti i distretti di filiera agro energetica;

3. di approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente l'elenco dei distretti non idonei all'accREDITAMENTO per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**ACCREDITAMENTO DISTRETTI AGRICOLI  
DISTRETTI ACCREDITATI**

N.	Nome del Distretto	Tipologia	Capofila
1	Distretto Ortofrutticolo Lombardo	Filiera	AOP UnoLombardia
2	Distretto Agricolo Milanese	Rurale	Comune di Milano
3	Distretto del Latte	Filiera	Cooperativa Santangiolina
4	Distretto Agroalimentare di Qualità «Po di Lombardia»	Agroalimentare di Qualità	Consorzio Latterie Virgilio
5	Distretto Agroalimentare di Qualità Valtellina	Agroalimentare di Qualità	Consorzio «Valtellina c'è più Gusto»
6	Distretto del Vivaismo «Plantaregina»	Filiera	Centro Servizi Florovivaismo
7	Franciacorta, Sebino, Valtrompia	Rurale	Gal Golem
8	Distretto Agroenergetico	Filiera	Consorzio Italiano Biogas, Le Gerre, Energetica Onlus

ALLEGATO B

**ACCREDITAMENTO DISTRETTI AGRICOLI  
DISTRETTI NON IDONEI ALL'ACCREDITAMENTO**

N.	Nome del Distretto	Tipologia	Capofila	Motivazioni
1	Distretto Rurale Basso Garda	Rurale	Cooperativa Produttori Latte dei Colli Storici	Carenza di rappresentatività e scarso coinvolgimento del territorio e delle imprese, 11 aziende aderenti, non rappresentative del sistema rurale territoriale nel suo complesso. 5 aziende ricadono in Comuni esterni e non contigui all'area proposta. Incoerenza tra l'impianto progettuale, che riassume le componenti dell'area, e i soggetti aderenti (assenti i portatori di interesse dei comparti turismo, prodotti di qualità). Mancata evidenza di un sistema di relazioni in essere. Mancata evidenza di un percorso di aggregazione e di coinvolgimento del partenariato e dei soggetti rappresentativi della realtà distrettuale nel processo di costituzione del distretto. Non valutabili perché non trattati nella relazione tecnica i risultati attesi, i vantaggi da conseguire e le prospettive di sviluppo in ottica distrettuale.
2	Distretto Olio DOP Garda Lombardo	Agroalimentare di qualità	Corporazione dei Mastri Oleari	Rappresentatività del Distretto a livello settoriale e territoriale insufficiente. La Corporazione dei mastri oleari è soggetto capofila unitamente a sole 7 aziende agricole della provincia di Brescia. Manca l'adesione di soggetti essenziali rappresentativi dei produttori e protagonisti della filiera DOP; l'AIPOL (Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi) e il Consorzio di tutela Olio Garda DOP.

(BUR2010019)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/627**

(5.3.5)

**Favorevole volontà d'intesa in merito all'istanza di stoccaggio di gas naturale, a favore della Società Itai Gas Storage s.r.l. denominata «Cornegliano Stoccaggio» ubicata in Provincia di Lodi**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IV che integrano e modificano le norme dell'ordinamento interno per lo stoccaggio di gas naturale;

Visto il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3 della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come riformato da Sentenza n. 383/2005 della Corte Costituzionale, ai sensi della quale le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, sono adottate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'articolo 27, misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico, le cui disposizioni si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data;

Considerato che il soggetto proponente non ha richiesto, ai sensi del comma 32, articolo 27 della legge n. 99/2009, l'applicazione al procedimento delle disposizioni dell'articolo 27, comma 33 della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 2005 del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo economico, recante le norme sulla modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e l'approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 164/2000;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare:

- l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in sede statale i progetti di cui all'allegato II del decreto, dove con il numero 17) sono indicati i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO<sub>2</sub> in serbatoi sotterranei naturali, in unità geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi,
- l'articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorità competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché le successive modifiche e integra-

zioni con particolare riferimento a quelle introdotte dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15;

Visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, modificato e integrato dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il d.P.R. 29 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico» che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97, recante i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 3 novembre 2005, recante criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale;

Visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 che ha dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/11346 del 10 febbraio 2010, con la quale la regione Lombardia e il Ministero dello Sviluppo economico hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di attività congiunte relative alle risorse minerarie ed energetiche con l'obiettivo di implementare specifiche linee d'azione anche per lo stoccaggio di gas naturale nel sottosuolo;

Considerato l'art. 52 quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 prevede, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche, ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica, nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare;

Rilevato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto il giacimento di gas naturale in fase avanzata di coltivazione denominato «Cornegliano» ricadente all'interno della concessione di coltivazione denominata «Caviaga» ed insistente nel Comune di Cornegliano Laudense (LO) «il Campo Cornegliano» idoneo per la conversione a stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale emesso dal Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato in data 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001;

Preso atto che in data 31 ottobre 2001 il Ministero delle attività produttive ora Ministero dello Sviluppo economico ha indetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale emesso dal Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato in data 27 marzo 2001, un bando di gara per il conferimento di una concessione di stoccaggio di gas naturale nel giacimento «Campo Cornegliano»;

Vista l'istanza in data 9 settembre 2002 della Confservizi International s.c.r.l., presentata in concorrenza con altri operatori per la conversione in stoccaggio del giacimento di gas naturale esaurito di Cornegliano, situato nel sottosuolo della provincia di

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

Lodi e ricadente nell'ambito della concessione di coltivazione «Caviago» in titolo alla Società ENI S.p.A., con l'area oggetto dell'istanza pari a km 29,4 e delimitata dalla linea passante per i vertici contraddistinti dalle coordinate geografiche indicate nell'allegato piano topografico alla scala 1:100.000;

Preso atto che in sede di pubblicazione dell'istanza di concessione di stoccaggio «Conegliano», presentata dalla società Confservizi International s.c.r.l., sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia - n. 9 del 30 settembre 2002, le coordinate geografiche dei vertici dell'area richiesta sono state rettifiche ed espresse in gradi e minuti primi, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 1975 «Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio», per cui l'estensione dell'area oggetto dell'istanza è risultata pari a km 224,23;

Vista la nota del 7 agosto 2003, n. 493073 con la quale la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, sentito il parere dell'UNMIG di Bologna, espresso con nota n. 4393 del 15 luglio 2003, e del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia (ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie) espresso nella riunione del 29 luglio 2003, ha comunicato alla Società proponente che l'istanza di stoccaggio da essa presentata per la gestione dello stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Conegliano, è stata preferita rispetto ad istanze presentate da società concorrenti;

Preso atto che in data 2 dicembre 2005 l'Assemblea dell'Associazione Temporanea d'Imprese, con capofila Confservizi International s.c.r.l., ha costituito, al fine dell'ottenimento della concessione e dell'esercizio del sito di stoccaggio di gas naturale «Conegliano», la Società Ital Gas Storage s.r.l. (di seguito: Società proponente) sciogliendo contestualmente l'ATI - (Comunicazione Confservizi International s.c.r.l. del 22 dicembre 2005 prot. n. 337);

Considerato che in data 22 dicembre 2008 la Regione Lombardia, con delibera di Giunta regionale n. 8761, ha espresso ai sensi dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il parere che il progetto di «Stoccaggio di gas naturale in Comune di Conegliano Laudense» ai fini del rilascio della concessione «Conegliano Stoccaggio», è ambientalmente compatibile, subordinatamente al rispetto delle relative prescrizioni e condizioni;

Ritenuto di dover richiamare le prescrizioni e condizioni di cui alla sopracitata d.g.r. n. 8761, allegato 1 - punto c) in particolare quella che recita: «dovrà essere realizzata un'adeguata rete di monitoraggio della prima falda che comprenda almeno un piezometro di monte e due di valle di ciascuna area, secondo le modalità indicate nel «Manuale APAT per indagini ambientali nei siti contaminati»; - punto f): «per la fase di cantierizzazione, dovrà essere verificata con la competente autorità provinciale una soluzione viabilistica che consenta di minimizzare l'impatto determinato dai mezzi di cantiere sull'asse viario principale»;

Visto il Decreto Direttoriale DSA-2007-21157 del 26 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esclude dalla procedura di VIA la parte del progetto relativa alla prospezione sismica 3D;

Visto il decreto Direttoriale n. DSA-DEC-2009-47 del 22 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di stoccaggio presentato dalla Società proponente, subordinatamente al rispetto di prescrizioni in esso contenute;

Vista la nota Prot. T1.2009.0006501 del 25 marzo 2009 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente con cui la Regione Lombardia ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla prescrizione n. 1 del decreto VIA sopra citato, affermando che nulla ostacola la realizzazione degli impianti industriali durante l'esecuzione delle operazioni di bonifica purché le stesse non siano di impedimento alla corretta esecuzione degli interventi di bonifica stessi;

Vista la Nota DSA-12924 del 26 maggio 2009 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) ha fornito chiarimenti interpretativi, previo parere n. 271 del 28 aprile 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, in merito alla prescrizione n. 1 del decreto VIA sopra citato, affermando che i lavori di realizzazione della centrale di trattamento e compressione dovranno iniziare solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 242 del d.lgs.152/2006 per l'approvazione del progetto di bonifica dei siti contaminati svolta da parte di ENI S.p.A., intendendosi come conclusione del procedimento amministrativo l'approvazione del piano di caratterizzazione e le accertate mancate interferenze tra le opere da realizzare e le attività di bonifica da parte delle «autorità competenti»;

Vista la richiesta del 2 aprile 2009 della Società proponente al Ministero dello Sviluppo economico per la nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 239/2004, con rinvio all'articolo 8 della legge 340/2000, del responsabile unico del procedimento per il conferimento della concessione di stoccaggio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse;

Preso atto che in data 2 aprile 2009 la Società proponente ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico il progetto definitivo per la realizzazione delle opere necessarie per esercire lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Conegliano redatto conformemente alle prescrizioni stabilite dal decreto di VIA;

Preso atto che in data 8 luglio 2009 prot. T1.2009.0013335 la Società proponente ha presentato alla regione Lombardia il progetto definitivo per la realizzazione delle opere necessarie per esercire lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Conegliano;

Preso atto che in data 17 giugno 2010 prot. T1.2010.0011781 la Società proponente ha presentato alla Regione Lombardia la documentazione tecnica allegata all'istanza di concessione per l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, già consegnata all'avvio della procedura al Ministero delle Attività produttive in data 10 settembre 2002;

Preso atto che in data 9 luglio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile con appositi avvisi pubblicati sui quotidiani «Il Giorno» e «Il Corriere della Sera» riportanti le indicazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del d.P.R. n. 327/01, e del d.lgs. n. 330/2004, per il conferimento della concessione di stoccaggio denominata «Conegliano Stoccaggio» con contestuale approvazione del progetto delle opere, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che lo stesso avviso, è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Conegliano Laudense, il cui territorio è interessato da procedure di esproprio per la realizzazione dei nuovi impianti; l'avviso è stato affisso dal 14 luglio 2009 per 31 giorni consecutivi; contestualmente è stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad avere affetti diretti;

Rilevato che le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale svolgono una funzione indispensabile per la modulazione dell'offerta di gas nel sistema italiano, vista la rigidità del profilo delle importazioni e la grande differenza tra domanda estiva e quella invernale nel settore civile; inoltre le infrastrutture di stoccaggio svolgono un ruolo strategico nel garantire la sicurezza delle forniture sia in caso di eventi climatici eccezionali, sia in caso di rischi di interruzioni o riduzioni delle importazioni;

Rilevato che il sistema nazionale degli stoccaggi dispone di una capacità totale di circa 14 miliardi di metri cubi, di cui circa 9 miliardi per la modulazione e 5 miliardi per riserva strategica, per il potenziamento del sistema degli stoccaggi, la Direzione Generale Energia e Risorse minerarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.m. 27 marzo 2001, ha individuato alcuni giacimenti in fase avanzata di coltivazione risultati idonei alla conversione in stoccaggio, pubblicando il già citato bando di gara per il conferimento di una concessione di stoccaggio di gas naturale nel giacimento «Campo Conegliano»;

Rilevato che l'ambito territoriale di riferimento della concessione di stoccaggio «Conegliano Stoccaggio» si colloca in Provincia di Lodi, si estende su una superficie di 24,23 kmq ed interessa i Comuni di Conegliano Laudense, Pieve Fissiraga, Massalengo, Lodi, Lodi Vecchio e Borgo San Giovanni; nell'ambito dell'area della concessione mineraria non sono presenti aree protette; in particolare si evidenzia che il Parco Naturale Regionale dell'Adda Sud è localizzato a circa 1,5 km a est dell'area di concessione; riguardo i Siti appartenenti a Rete Natura 2000 si segnala che, il SIC IT2090007 «Lanca di Soltarico» è localizzato a circa 4,5 km dal limite orientale dell'area di concessione ed a distanza superiore ai 5 km dalle aree interessate dall'intervento (Cluster, centrale di stoccaggio e metanodotti); le attività di cantiere ed operative e gli impianti afferenti il progetto di stoccaggio presentato dalla società proponente riguardano esclusivamente aree situate nell'ambito del Comune di Conegliano Laudense; in particolare, la centrale di stoccaggio, che sarà localizzata nell'ambito dell'attuale centrale di trattamento gas dell'ENI S.p.A. e l'adiacente Cluster A si collocano a NNO del Comune di Conegliano nei pressi della Cascina «Sesmones» e del canale della Muzza; il Cluster B è collocato a NNE del Comune in prossimità della Cascina Bossa;



- l'impianto di stoccaggio sarà composto da:

- una centrale di stoccaggio ove sono ubicate le attrezzature per il prelievo del gas dalla rete e l'iniezione in giacimento tramite i pozzi e, successivamente, per la raccolta del gas proveniente dal giacimento, la messa a norma e l'immissione in rete; il proponente non utilizzerà alcuno dei preesistenti impianti tecnologici della centrale ENI; tutti i pozzi realizzati da ENI, compresi i pozzi di sfianto attivati a seguito dell'incidente avvenuto a metà degli anni '50 nel giacimento di Caviaga, sono stati minerariamente chiusi;
- perforazione di quattordici nuovi pozzi direzionati nel giacimento di Cornegliano da eseguirsi in «cluster» con sette pozzi per ciascuna delle due aree denominate «Cluster A», nell'area ad est adiacente alla centrale di stoccaggio, «Cluster B» nei pressi della Cascina Bosso, a NNE dell'abitato di Cornegliano Laudense;
- 2 gasdotti di collegamento tra i due cluster e la centrale, il cluster A è adiacente alla centrale pertanto il gasdotto risulta interno alle aree degli impianti;

- il ciclo di lavorazione dell'impianto prevede l'iniezione del gas entro il giacimento, nei periodi di «surplus» sul mercato, fino a raggiungere al massimo la pressione originaria di scoperta pari a 161 bar; nei periodi in cui l'importazione e la produzione non coprono il fabbisogno, il gas viene estratto dal giacimento ed immesso in rete riducendo la pressione all'interno del giacimento da 161 bar fino a 75 bar, minima pressione per poter entrare nella rete di distribuzione; in caso di necessità aggiuntive di gas dipendenti da esigenze contingenti, è prevista la possibilità di ridurre la pressione mediante estrazione del gas fino alla pressione di 45 bar;

- la capacità di stoccaggio del giacimento di «Cornegliano», considerando sia il *cushion gas* che il *working gas*, è pari a circa 2 miliardi di metri cubi;

Considerato che il giacimento/campo gas «Cornegliano», ricadente nella concessione «Caviaga» è ubicato a circa 30 km a SE di Milano e a circa 4 km a SW di Lodi; la sua scoperta risale al marzo 1951 con la perforazione del pozzo «Cornegliano 1» che rinvenne mineralizzati a gas livelli sabbiosi appartenenti al Pliocene inferiore - Messiniano a profondità comprese tra 1.305 e 1.450 m con quota media del piano campagna di 80 metri s.l.m.; dalla sua scoperta al 1968 sono stati perforati venti pozzi, di cui 13 produttivi e 7 sterili, tutti i pozzi sono poi stati chiusi minerariamente; il pozzo più profondo del campo, il n. 18, ha raggiunto la profondità di 2.765,80 metri e si è fermato al Miocene Inferiore;

- la struttura di Cornegliano è costituita da una piega anticlinale, lunga circa 5 km, a vergenza Nord (appenninica), con asse longitudinale orientato WNW-ESE e che rappresenta la prosecuzione verso Ovest della piega di Caviaga; sul fianco Nord è presente una faglia inversa, di forma arcuata, che corre lungo tutta la struttura; la trappola riferita al livello principale del giacimento è mista di tipo strutturale - stratigrafica in quanto alla chiusura dovuta al piegamento degli strati (anticlinale) si aggiunge verso Ovest una variazione di «facies» con un passaggio repentino da sabbia ad argilla;

- il giacimento di «Cornegliano» è infatti un campo geologicamente costituito da cinque livelli mineralizzati, di cui uno principale (livello C) e quattro livelli secondari (4, 5, A e B) con ogni orizzonte produttivo composto da più livelli sabbiosi separati da marne argillose; la mineralizzazione a gas è stata rinvenuta infatti sia nelle bancate sabbiose, separate da setti argillosi, presenti nella parte sommitale del Messiniano («Sabbie di Caviaga»); livelli A-B-C, che costituivano il «reservoir» primario del campo, sia in sottili livelli porosi lenticolari (Livello 4) presenti all'interno ed alla base delle argille di copertura del Pliocene Inferiore («Argille del Santerno»);

- il livello C appartiene alla formazione delle «Sabbie di Caviaga» (sabbie ed argille con intercalazioni di ghiaie) di età dal Messiniano al Pliocene Inferiore, i restanti quattro livelli sabbiosi sono confinati all'interno della Formazione «Argille del Santerno» del Pliocene Inferiore e sono costituiti da livelletti sabbiosi separati (strati di Ripalta);

- tra i già citati cinque livelli mineralizzati solo l'orizzonte C, il più profondo, presenta caratteristiche idonee allo stoccaggio in termini di spessore, distribuzione e volume, in particolare il suo contenuto originario di gas era pari a 3,24 miliardi di metri cubi e conteneva circa il 90% di tutto il gas originariamente in posto, costituito per il 99,17% da metano, lo 0,43% di idrocarburi superiori e 0,4% di azoto;

- durante la vita produttiva del campo l'andamento della

pressione ha mostrato le caratteristiche di un giacimento con meccanismo di produzione di tipo misto: per espansione del gas e per spinta d'acqua («water-drive»); la pressione del livello inizialmente a circa 161 bar è attualmente attestata intorno ai 40 bar, il gradiente risulta regolare e non sono presenti sovrappressioni di strato dovute a dinamiche di tipo geologico ed idrogeologico;

- il principale orizzonte produttivo (livello C) localizzato, come già detto, al tetto delle «Sabbie di Caviaga», è costituito da strati e banchi di sabbia con ciottoli e intercalazioni di strati argillosi è situato tra i - 1.305 e - 1.386 m sotto il livello del mare ed ha una porosità che risulta compresa fra il 26% e il 28% con una saturazione in acqua variabile dal 20% al 30% per gli intervalli più argillosi;

- il livello C è stato suddiviso in un intervallo superiore (C1) costituito da strati e banchi sabbiosi alternati a strati argillosi e in un intervallo inferiore (C2) costituito da sabbie più pulite con sottili intercalazioni argillose; la copertura dell'orizzonte produttivo è costituito dalla formazione delle «Argille del Santerno» che in quest'area hanno uno spessore di circa 500 metri, sono integre tali da garantire adeguata tenuta idraulica; le lenti sabbiose incluse entro le «Argille del Santerno» hanno invece fornito i livelli produttivi di scarsa importanza; il maggiore di questi livelli, il B, venne messo in produzione insieme al livello C tuttavia, per le peggiori caratteristiche petrolifische (maggiore presenza di argille, minore permeabilità, maggiore contenuto in acqua) ed i ridotti volumi non potrà essere incluso nel sistema di stoccaggio;

Considerato che nel periodo dal 1948 al 1956 l'adiacente campo gas di «Caviaga», operato da Agip (ora ENI S.p.A.) fu gravemente danneggiato in seguito all'eruzione di alcuni pozzi e rotture delle colonne di rivestimento (pozzi 14-11-13-18-19-21) con gas alle spalle del casing, una notevole quantità di gas invase gli strati superiori (Sabbie di Asti) entro gli orizzonti porosi e permeabili del sottosuolo e parte si liberò in atmosfera attraverso manifestazioni fino alla superficie, tuttavia Agip (ora ENI S.p.A.) eliminò l'origine della perdita di gas con una corretta chiusura mineraria e perforò alcune decine di pozzi e pozzetti di sfianto per garantire il ripristino delle condizioni originarie e l'eliminazione dei rischi, una presenza diffusa di gas nel terreno causa infatti infiltrazioni nei manufatti al disotto del livello del suolo, nei pozzi idrici, lungo le condotte fognarie, fenomeni che possono avvenire naturalmente anche in altri siti della Pianura Padana a causa delle particolari condizioni geologiche; nell'area del campo gas «Cornegliano» furono perforati 99 pozzi «sfianto» alla profondità massima di m 350 che hanno prodotto fino al 1982 recuperando circa 293,3 milioni di metri cubi di gas; in altri siti nel tentativo di recuperare il gas disperso negli strati superiori del «Quaternario» nel periodo 1953-1988 furono perforati ulteriori 130 pozzi di sfianto;

- il Prefetto di Milano emise una serie di Decreti (a far data dal 1952) fra cui due in data 24 luglio 1957 e 30 ottobre 1958 che fissavano norme precauzionali da adottarsi nell'ambito dei Comuni interessati dal fenomeno della dispersione di gas in strati superiori del quaternario (l'elenco dei Comuni e le misure precauzionali da adottarsi sono state variate con successivi decreti prefettizi), in particolare le prescrizioni riguardavano l'obbligo facente esclusivamente capo ad Agip (oggi ENI S.p.A.), di effettuare ispezioni e misure periodiche all'interno e all'esterno di abitazioni site nei perimetri interessati, l'applicazione di misure cautelative nello sfruttamento del territorio con particolari prescrizioni da parte dei Comuni nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di qualunque manufatto vulnerabile; in data 5 agosto 1996 il Prefetto di Lodi (ora competente per territorio) ha emesso il decreto 863/GAB/20.2, tuttora in vigore, che sostituisce i precedenti, che prende atto del ridimensionamento del fenomeno riducendo le norme di prevenzione alle aree insistenti sui territori di Cavenago d'Adda e Cornegliano Laudense, lasciando ai due Comuni stessi, nonché a quelli di Lodi, Mairago, Turano Lodigiano e San Martino in Strada, la possibilità di chiedere il parere dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi (UNMIG) di Bologna nel rilascio di concessioni edilizie e nella costruzione di pozzi per acqua; il decreto ha inoltre imposto ad Agip (ora ENI S.p.A.) la periodica effettuazione, con cadenza quinquennale, di una campagna di telerilevamento aereo fotogrammetrico mediante il quale derivare le aree su cui eseguire monitoraggi diretti della presenza del gas con un'analisi mediante spettrometro «MIVIS» montato su piattaforma aerea;

Rilevato che la produzione dal giacimento di Caviaga è tuttora in corso e non si sono più verificati incidenti ed inoltre l'evento non ha mai comportato alcun problema al giacimento di Cornegliano, localizzato in una struttura geologica completamente indipendente, del tutto separata e distinta da quella di Caviaga; i monitoraggi effettuati negli anni da Agip (ora ENI

## Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

S.p.A.), compreso un volo aggiuntivo nel 2004, hanno evidenziato un'area avente le anomalie ambientali riconducibili al richiamato episodio del giacimento di «Caviaga» collocata a nord ovest dell'abitato di Turano Lodigiano in prossimità della cascina di San Lorenzo, ma detta area si trova a 9 km a sud-est dell'area della concessione mineraria; rispetto alle fasi iniziali dell'inquinamento, avvenute come sopra citato negli anni '50, l'anomalia derivante dall'inquinamento stesso si è costantemente spostata verso Est, sempre più distante rispetto all'area in esame, in tale zona nel 2001 (mese di giugno) e nel 2002 (mesi di luglio e novembre, con parziale ripetizione dei punti) sono state condotte da Agip (ora ENI S.p.A.) due campagne di monitoraggio nell'area individuata come «anomalia», con campionamento ed analisi delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee allo scopo di acquisire elementi diretti per una migliore caratterizzazione del fenomeno, con l'obiettivo di tarare le misure rilevate sul terreno e definire un metodo che potesse associare la presenza ed eventualmente la quantificazione del gas presente nel terreno con osservazioni condotte attraverso le foto aeree, nonché stabilire se le «anomalie» fossero riconducibili a fenomeni locali limitati, quali tipo di vegetazione, umidità del suolo legata alla granulometria dello stesso, spandimenti di concimi naturali o altro;

Dato atto che è stato richiesto ad ARPA Lombardia, con nota prot. T1.2009.0024219 del 23 novembre 2009, un apporto specialistico, riguardo l'istanza di stoccaggio in oggetto, comprensivo di aggiornamento sul fenomeno di diffusione di gas fino al piano campagna connesso all'incidente occorso agli impianti di Agip (ora ENI S.p.A.) ubicati in frazione Caviaga del Comune di Cavenago d'Adda (LO) negli anni '50 e alle misure previste dal decreto del Prefetto di Lodi 863/GAB/20.2 del 5 agosto 1996;

Preso atto che ARPA Lombardia - Dipartimento di Lodi con propria nota prot. n. 15718 del 5 febbraio 2010 ha inviato, in allegato alla stessa, una nota tecnica, inerente la sopra citata richiesta, nella quale oltre ad una cronistoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, si afferma che relativamente al territorio comunale di Cornegliano Laudense i monitoraggi presentati da ENI S.p.A., non ne descrivono la situazione rilevata, presumibilmente per l'assenza di anomalie, ritenendo però necessario acquisire sempre da ENI S.p.A. stessa una valutazione in merito a fronte anche delle elaborazioni del monitoraggio dell'anno 2008;

Preso atto che ARPA Lombardia, Dipartimento di Lodi ha trasmesso in allegato alla nota prot. n. 33500 del 10 marzo 2010 copia della relazione ENI relativa al «Campo Caviaga - campagna di monitoraggio con piattaforma aerea MIVIS - Anno 2008» tale ripresa che costituisce un aggiornamento di quella già effettuata nel 2003 con gli stessi scopi ed in ottemperanza al decreto del Prefetto di Lodi del 1996;

La campagna di monitoraggio «MIVIS» del 2008 ha evidenziato lievi anomalie termiche e un'anomalia spettrale dell'infrarosso in un'area in corrispondenza del campo «Cornegliano Laudense», a sud-ovest di Lodi, dove a causa degli avvenimenti incidentali poco prima richiamati si ebbero manifestazioni di gas dal suolo, l'analisi dei risultati ottenuti fa ritenere che il fenomeno della presenza di gas, proveniente dal giacimento di Caviaga operato da Agip (ora ENI S.p.A.) a seguito degli incidenti negli anni '50, attualmente in soluzione in basse concentrazioni negli acquiferi presenti nel sottosuolo del campo di «Caviaga», non sia del tutto esaurito, tuttavia la bassa intensità del segnale dimostra un'emissione dal suolo scarsa e in via di probabile esaurimento; le campagne di monitoraggio svolte da Agip (ora ENI S.p.A.) negli anni 2001 e 2002 con campionamento ed analisi di terreni ed acque hanno mostrato concentrazioni molto basse di gas metano molto al disotto dei limiti di esplosività;

Dato atto che la prossima rilevazione tramite volo con ripresa «MIVIS», che ENI S.p.A. è tenuta a porre in essere, ai sensi del Decreto Prefettizio del 1996, è prevista per l'anno 2013 e che già nel 2005 in previsione del volo «MIVIS» 2008 era stato proposto da parte di ENI S.p.A. ad ARPA Lombardia di pianificare una serie di campionamenti di suoli ed acque nell'area delle anomalie evidenziate in contemporaneo con l'esecuzione della ripresa aerea, in modo da interpretare i dati di quest'ultima alla luce delle caratteristiche chimico-fisiche o biologiche dell'ambiente rilevato, al momento della ripresa stessa; a tal scopo si evidenzia che la società richiedente dovrà fornire la necessaria collaborazione per l'esecuzione in contemporaneo delle attività di monitoraggio, campionamento suoli e di telerilevamento aereo fotogrammetrico di cui all'articolo 4 del succitato decreto prefettizio, dato atto che le stesse in alcun modo dovranno interferire e/o ostacolare la corretta realizzazione e esercizio del giacimento di stoccaggio oggetto della presente intesa;

Preso atto che la Sezione UNMIG di Bologna, a seguito di ri-

chiesta n. 2001 del 16 marzo 2010 della D.G. Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo economico, con propria nota del 24 marzo 2010 esprime una valutazione sui campi gas «Cornegliano» e «Caviaga» che si situano nel bacino geologico della Valle del Po, formato da un'ampia depressione sviluppata fra le due catene montuose costituite dalle Alpi verso nord e dagli Appennini a sud ed è il risultato di una tettonica strettamente legata all'evoluzione strutturale delle due catene, le catene sono delimitate longitudinalmente da faglie, in particolare modo la struttura del campo «Caviaga» è compartimentata anche da numerose faglie trasversali; fra i due campi gas che hanno mineralizzazione principale nella stessa formazione «Sabbie di Caviaga» è presente una sella che li separa idraulicamente; a seguito di tali considerazioni è possibile escludere secondo UNMIG, che il giacimento a gas «Cornegliano» abbia collegamenti con il campo «Caviaga»;

Dato atto che la Struttura Sviluppo Attività estrattive della regione Lombardia con nota prot. n. T1.2010.0006590 del 16 aprile 2010 ha richiesto alla Struttura Prevenzione rischi tecnologici, relativamente allo stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale denominato «Cornegliano Stoccaggio», un apporto specialistico volto all'espressione di un parere tecnico ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici in data 19 maggio 2010 ha espresso parere in cui si richiama la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) - DSA- 2008-0035857 del 4 dicembre 2008, a seguito di specifico quesito di cui alla nota prot. n. 8621 del 23 settembre 2008 della Direzione Generale Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale della regione Lombardia, che dichiara, in merito all'assoggettabilità alla normativa di cui al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii., di questa tipologia di «impianti», che in via generale tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esausti, devono essere assoggettati agli obblighi derivanti dalla stessa normativa ed è pertanto necessario procedere all'applicazione, all'attività in oggetto, degli obblighi di cui al d.lgs. 334/99, ovvero alla richiesta del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Interno e del Ministero dello Sviluppo economico del 21 ottobre 2009 relativa agli indirizzi di applicazione del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde;

Preso atto che ai sensi di detta circolare, qualora nello stabilimento sia prevista la presenza di gas naturale in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del d.lgs. n. 334/1999 come modificato dal d.lgs. n. 238/2005, il gestore dovrà attuare quanto disposto dal sopra citato decreto e in particolare:

*a) prima dell'inizio dei lavori di costruzione dovrà:*

- trasmettere al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, al Comitato Tecnico Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 334/1999 (nel seguito C.T.R.), almeno 180 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione, una notifica contenente le informazioni previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche nonché le informazioni di cui all'allegato V allo stesso d.lgs.; tale documentazione dovrà essere trasmessa contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
- trasmettere al Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) presso la Direzione regionale Vigili del Fuoco il rapporto preliminare di sicurezza previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche e i relativi documenti accompagnatori, al fine di ottenere il relativo nulla-osta di fattibilità di cui all'art. 21 del predetto decreto (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell'allegato I al d.lgs. n. 334/99); il rapporto preliminare di sicurezza dovrà essere trasmesso contestualmente anche alla Sezione UNMIG;

*b) prima dell'inizio dell'esercizio degli impianti dovrà:*

- trasmettere al C.T.R. il rapporto definitivo di sicurezza previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche e i relativi documenti accompagnatori, nonché ottenere il relativo parere tecnico conclusivo di cui all'art. 21 del predetto decreto (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell'allegato I al d.lgs. n. 334/1999); il rapporto definitivo di sicurezza dovrà essere trasmesso contestualmente anche alla Sezione UNMIG;

- predisporre un documento che definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti allegando il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art. 7 d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 agosto 2000);
- predisporre il Piano di Emergenza Interno secondo le modalità previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell'allegato I al d.lgs. n. 334/1999);
- trasmettere al Prefetto e alla Provincia tutte le informazioni utili per la predisposizione del Piano di emergenza esterno previsto dall'art. 20 del d. n. 334/1999 e successive modifiche; tali informazioni dovranno essere trasmesse contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
- attuare il sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 334/1999 e al decreto ministeriale 9 agosto 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2010 n. 8/11005 «Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattiva di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale» che integra e sostituisce l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2004 n. 7/16196, che nel ricomprendere anche le funzioni amministrative regionali in materia di attività di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale definisce altresì nel successivo allegato A3 la tipologia delle informazioni che devono essere fornite alla regione e agli enti locali per il rilascio dell'intesa regionale;

Considerato che in ordine agli aspetti relativi al quadro territoriale e ambientale richiamati nello specifico nella sopra citata delibera gli stessi sono stati oggetto nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che si è conclusa con giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di prescrizioni che vengono recepite nel presente atto;

Preso atto che in data 12 luglio 2010 prot. T1.2010.0014184 la società ha presentato alla regione Lombardia il Rapporto preliminare, per l'accessibilità accessibilità al pubblico, contenente altresì l'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1-7 dell'allegato A2 alla già richiamata d.g.r. n. 8/11005;

Considerato che il Comitato tecnico regionale (C.T.R.) darà avvio e svolgerà l'istruttoria per il nuovo stabilimento ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del d.lgs. n. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che in ordine alla compatibilità territoriale delle opere in progetto, ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori pubblici saranno essere definiti dagli Enti locali i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

Ritenuto che la società richiedente, ai sensi della già citata deliberazione regionale n. 8/11005 del 13 gennaio 2010, fatti salvi gli obblighi di legge e le misure di mitigazione stabilite nell'ambito della procedura di VIA, sulla base delle informazioni territoriali e ambientali acquisite direttamente e di quelle disponibili a livello locale, regionale o nazionale, specificandone le fonti, dovrà presentare:

- il progetto di un sistema di monitoraggio massimizzando la sinergia con le informazioni ricavabili dal monitoraggio effettuato per scopi diversi dalla protezione ambientale e con i sistemi di monitoraggio ambientale gestiti da ARPA e da altri enti pubblici; in particolare dovrà essere predisposta un'adeguata rete di monitoraggio della prima falda che comprenda almeno un piezometro di monte e due di valle di ciascuna area, secondo le modalità indicate nel «Manuale APAT per indagini ambientali nei siti contaminati»;
- l'integrazione del sistema di monitoraggio in corso d'opera con i rilievi della fase successiva al «decommissioning» e alla bonifica del sito;
- la definizione della periodicità di misure e campionamenti, delle modalità di archiviazione e di trasmissione dei dati;
- la previsione delle modalità di verifica di funzionalità e aggiornamento del sistema di monitoraggio;

Ritenuto che con specifico riferimento alle attività di stoccaggio di gas naturale in sottosuolo, dovranno essere monitorate,

con un opportuno programma operativo, le vibrazioni del suolo, con l'utilizzo di geofoni collocati in superficie e/o anche a lungo un pozzo di monitoraggio e dovrà inoltre essere prevista una attività di valutazione e controllo delle emissioni diffuse di gas naturale in atmosfera, specificando le misure gestionali e gli accorgimenti progettuali attuati al fine di ridurre le «emissioni fugitive» provenienti dagli organi di tenuta (valvole, trafilemanti, sigilli) e le «emissioni puntuali» legate all'operatività dell'impianto;

Considerato il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas nella stagione invernale in relazione all'elevato livello di domanda nazionale di gas, sia in termini di volume che di punta, con tendenza all'ulteriore crescita;

Considerato che il Comune di Cornegliano Laudense ha adottato, quale atto di espressione favorevole al conferimento della concessione di stoccaggio, non ostativo all'insediamento degli impianti del progetto definitivo, la delibera del consiglio comunale n. 53 del 31 marzo 2010, con attestazione di compatibilità, nelle more dell'adozione del Piano di Governo del Territorio, apportando le consequenziali e correlate modifiche al PRG;

Considerato che la Provincia di Lodi ha espresso, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12 del 28 gennaio 2010, parere di compatibilità favorevole con il Piano territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) vigente della provincia di Lodi, contestuale approvazione del progetto delle opere e dichiarazione di pubblica utilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi di avvio della IX legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le premesse,

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 340/2000, favorevole volontà a che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Risorse minerarie ed energetiche, rilasci alla Società Ital Gas Storage s.r.l. con sede legale ed operativa in Milano, via Meravigli, 3 - 20123, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano n. 08751271001, c.f. 08751271001, la concessione di stoccaggio di gas naturale in sottosuolo denominata convenzionalmente «Cornegliano Stoccaggio», alle prescrizioni e condizioni contenute nel decreto, richiamato in premessa, n. DSA-DEC-2009-47 del 22 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

2. Di dare atto che il decreto di concessione dello stoccaggio di gas naturale in sottosuolo «Cornegliano Stoccaggio» da parte dell'Amministrazione richiedente l'intesa, dovrà riportare tutte le limitazioni e le prescrizioni contenute nel sopra citato decreto di giudizio di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-47 del 22 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

3. Di dare atto che i lavori di realizzazione della centrale di trattamento e compressione dovranno iniziare solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per l'approvazione del progetto di bonifica dei siti contaminati svolta da parte di ENI S.p.A., intendendosi come conclusione del procedimento amministrativo l'approvazione del piano di caratterizzazione e le accertate mancate interferenze tra le opere da realizzare e le attività di bonifica da parte delle «autorità competenti».

4. Di disporre che la Società richiedente, fatti salvi gli obblighi di legge e le misure di mitigazione stabilite nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla base delle informazioni territoriali e ambientali acquisite direttamente e di quelle disponibili a livello locale, regionale o nazionale, specificandone le fonti, dovrà presentare:

- il progetto di un sistema di monitoraggio massimizzando la sinergia con le informazioni ricavabili dal monitoraggio effettuato per scopi diversi dalla protezione ambientale e con i sistemi di monitoraggio ambientale gestiti da ARPA e da altri enti pubblici; in particolare dovrà essere predisposta un'adeguata rete di monitoraggio della prima falda che comprenda almeno un piezometro di monte e due di valle di ciascuna area, secondo le modalità indicate nel «Manuale APAT per indagini ambientali nei siti contaminati»;
- l'integrazione del sistema di monitoraggio in corso d'opera con i rilievi della fase successiva al «decommissioning» e alla bonifica del sito;

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

- la definizione della periodicità di misure e campionamenti, delle modalità di archiviazione e di trasmissione dei dati;
- una previsione delle modalità di verifica di funzionalità e aggiornamento del sistema di monitoraggio;
- un programma operativo per il monitoraggio delle vibrazioni del suolo, con l'utilizzo di geofoni collocati in superficie o anche lungo un pozzo di monitoraggio;
- una proposta operativa per l'attività di valutazione e controllo delle emissioni diffuse di gas naturale in atmosfera specificando le misure gestionali e gli accorgimenti progettuali attuati al fine di ridurre le «emissioni fuggitive» provenienti dagli organi di tenuta (valvole, trafileamenti, sigilli) e le «emissioni puntuali» legate all'operatività dell'impianto.

5. Di disporre che, per la fase di cantierizzazione, dovrà essere verificata con la competente autorità provinciale una soluzione viabilistica che consenta di minimizzare l'impatto determinato dai mezzi di cantiere sull'asse viario principale.

6. Di subordinare, a seguito di eventuali variazioni del progetto di stoccaggio, anche conseguenti alle conclusioni dell'istruttoria del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) con rilascio del parere tecnico conclusivo di cui all'art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio della concessione di stoccaggio a nuova intesa della regione con il Ministero dello Sviluppo economico.

7. Di dare atto che in sede di ulteriore intesa, di cui al punto precedente, con il Ministero dello Sviluppo economico, saranno esaminate e valutate le proposte progettuali riportate al punto 3, nonché le modifiche al progetto eventualmente prescritte dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) in sede di rilascio del proprio parere tecnico conclusivo.

8. Di disporre che la società richiedente dovrà fornire la necessaria collaborazione per l'esecuzione, anche in contemporanea, delle attività di monitoraggio, campionamento suoli e di telerilevamento aereo fotogrammetrico, di cui all'articolo 4 del decreto del Prefetto di Lodi in data 5 agosto 1996 n. 863/GAB/20.2, dato però atto che tali attività non dovranno in alcun modo interferire e/o ostacolare la corretta realizzazione e esercizio del giacimento di stoccaggio oggetto del presente atto.

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

10. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100110)

(5.3.5)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/628**

**Favorevole volontà d'intesa Stato-Regione in merito all'istanza di incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale in sottoragno a favore della Società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (STOGIT) nell'ambito della concessione denominata «Settala Stoccaggio» - Livello SAN P/E**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi come modificata dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 «Norme comuni per il mercato interno del gas naturale»;

- il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625 «Attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

- la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

- il d.lgs. del 23 maggio 2000, n. 164 «Norme comuni per il mercato interno del gas naturale»;

- la legge del 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»;

- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare il comma n. 60 art. 1, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sottoragno;

- la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca

e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

- il decreto 27 marzo 2001, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato «Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164»;

- il decreto 26 agosto 2005, del Ministero delle Attività Produttive recante «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottoragno, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con d.m. 28 luglio 1975 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato»; in particolare l'art. 8 del decreto citato e relativo allo «Ampliamento della capacità di stoccaggio» in cui dispone ai commi 1 e 2 che:

1. *L'ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante:*

a) *estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell'area di concessione;*

b) *incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero previa verifica di applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla Direttiva 97/11/CE, e conclusione dell'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale condotta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86. Nei casi di maggior rilevanza è acquisito il parere del comitato tecnico.*

2. *Al fine di cui al comma 1, lettera b), il Ministero può autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originale del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso;*

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del sistema energetico nazionale;

Visto l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3 della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come riformato da Sentenza n. 383/2005 della Corte Costituzionale, di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi della quale le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, sono adottate dallo Stato d'intesa con la regione interessata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/11346 del 10 febbraio 2010 con la quale la Regione Lombardia e il Ministero dello Sviluppo economico hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di attività congiunte relative alle risorse minerarie ed energetiche con l'obiettivo di implementare specifiche linee d'azione anche per lo stoccaggio di gas naturale nel sottoragno;

Considerato che l'articolo 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239, con rinvio alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000 n. 340 - per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» - stabilisce che la concessione di stoccaggio di gas naturale è conferita con decreto del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con la Regione interessata, nell'ambito di un procedimento unico, comprensivo anche della verifica della conformità del progetto alla vigente normativa in materia ambientale, da attuarsi mediante ricorso alla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il titolo minerario di concessione di stoccaggio «Settala Stoccaggio», originariamente conferito all'ENI S.p.A. con d.m. 5 maggio 1999 per la durata di anni venti a decorrere dal 1° gennaio 1997, è stato intestato alla Società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito: Stogit S.p.A.) con d.m. 22 febbraio 2002;

Rilevato che:

- il giacimento in esame è ubicato a Settala, ad una profondità compresa tra i 1050 ed i 1350 m, ed è caratterizzato da uno sviluppo prevalente nella direzione NO-SE, per una

lunghezza di circa 8 km; nella direzione NE-SO l'estensione massima è pari a circa 2 km;

- il giacimento di Settala è situato sul margine settentrionale della Monoclinale Pedeaalpina, ad Est di Milano, in sedimenti torbidici di età Pliocenica che giacciono con relazione di onlap sui depositi clastici grossolani Messiniani;
- il *reservoir* del campo è costituito da depositi sabbiosi dovuti alle terminazioni laterali di torbiditi che nel Pliocene Superiore si depositavano in onlap sul margine di un bacino la cui area depocentrale si trovava immediatamente a Sud di Settala, mentre a Nord era delimitato da un alto strutturale Messiniano. La trappola di Settala è di tipo stratigrafico per *pinch-out*.

La copertura dei vari livelli è assicurata dalle porzioni argillose delle stesse torbiditi depositatesi durante i periodi di disattivazione di questi sistemi. Lo spessore di queste porzioni argillose è dell'ordine dei 20-30 m per tutti i livelli mineralizzati del campo.

Nel giacimento di Settala sono stati individuati tre livelli mineralizzati, denominati dall'alto verso il basso **San P/C**, **San P/D** e **San P/E**. Il livello **San P/E** risulta di gran lunga il maggiore del campo (93% del GOIP) ed è stato suddiviso in tre layer (San P/E1, San P/E2 e San P/E3). Tale livello è stato coltivato dal 1981 al 1986 con una produzione cumulativa di 2701 MSm<sup>3</sup>; dal 1986 è utilizzato per lo stoccaggio del gas naturale. Gli altri due livelli minori del campo sono stati messi in produzione nel 1988 e attualmente hanno esaurito la loro vita produttiva.

- **San P/C**: per tale livello è stato considerato un contatto gas acqua originario alla quota di - 1158,7 m s.l.m. corrispondente al Gas Down To (GDT) del pozzo Calandrone1, uno spessore medio di circa 3 m ed un grado di saturazione iniziale in acqua Swi del 22%. Il GOIP volumetrico di questo livello è di 314 MSm<sup>3</sup>. È stata assunta una porosità media relativa del 29%, un rapporto Net/Gros del 54% e una permeabilità orizzontale di circa 380 mD.
- **San P/D**: per tale livello sono stati considerati il GDT a -1162 m s.l.m. relativo al pozzo Brazzuto1 ed il Water Up To (WUP) a - 1173,5 m s.l.m. del pozzo Calandrone1. Si è assunto uno spessore medio di 3 m ed un grado di saturazione iniziale in acqua Swi del 25%. Il GOIP volumetrico certo di questo livello è stato calcolato in 165 MSm<sup>3</sup>, più altri 69 MSm<sup>3</sup> di GOIP probabile che si ottengono considerando il più elevato Water Up To del pozzo Calandrone1. È stata assunta una porosità media relativa del 29%, un rapporto Net/Gros del 69% e una permeabilità orizzontale di circa 400 mD.
- **San P/E**: tale livello è diviso in tre distinti layers che partendo dall'alto hanno uno spessore medio di 31, 16 e 50 m e una saturazione iniziale in acqua del 12, 24 e 27%. Il Gas Water Contact è posto a - 1215 m s.l.m. per tutti e tre i layers ed il GOIP risulta rispettivamente di 5125, 997 e 498 MSm<sup>3</sup>. È stata assunta una porosità media relativa del 29%, un rapporto Net/Gros pari a 83, 89 e 100% rispettivamente ed una permeabilità orizzontale di 400 mD.

Dal 1986 il livello SAN P/E è stato utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, mentre il livello SAN P/D viene utilizzato per la reiniezione delle acque di strato (circa 300 m<sup>3</sup>/anno).

Il serbatoio costituito dal livello SAN P/E è quello previsto per l'esercizio in condizione di pressione massima pari al 107% della pressione originaria di giacimento ( $P_{max} = 1,07P_i$ ).

Attualmente il Campo di stoccaggio dispone di:

- n. 26 pozzi completati nel livello SAN P/E, aventi profondità media di 1150 m, attualmente utilizzati per le attività di stoccaggio, ripartiti in quattro Cluster:
  - Cluster A: 6 pozzi (2-7)
  - Cluster B: 10 pozzi (8-12, 1° gruppo B1 e 20-24, 2° gruppo B2)
  - Cluster C: 6 pozzi (15-19 + # 1)
  - Cluster D: 5 pozzi (25-29)
- 1 pozzo completato nel SAN P/C utilizzato per i test di iniezione (Settala 29);
- 1 pozzo completato nel SAN P/D impiegato per la reiniezione delle acque di strato (Brazzuto 1);
- 1 pozzo spia del livello SAN P/D (string lunga del pozzo Settala 14) e del livello SAN P/C (string corta del pozzo Settala 14);
- 2 pozzi spia (Castellazzo 1 e Brazzuto 2 dir).

Considerato che il Ministero delle Attività produttive, D.G. Energia e Risorse Minerarie - Ufficio D1, Mercato del gas - con

nota n. 447825 del 25 ottobre 2001 ha approvato l'esecuzione di un programma finalizzato alla definizione del limite massimo di pressione di reiniezione conseguibile nel giacimento di Settala;

Visto l'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio;

Considerato che con decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n. 9170 del 16 giugno 2005 sono stati assegnati contributi a favore della STOGIT S.p.A. per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'incremento della capacità di stoccaggio all'interno della concessione di stoccaggio denominata «Settala Stoccaggio», in territorio delle Province di Milano e Lodi;

Considerata storia produttiva del giacimento di Settala e del periodo di esercizio in sovrappressione (2002-2008), nell'ambito del contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino e la Società STOGIT «Studi di giacimento per lo stoccaggio sotterraneo del gas naturale - Monitoraggio dello stoccaggio durante la fase di superamento della pressione iniziale del giacimento del campo di Settala» (relazione febbraio 2009) come di seguito riportato:

- la coltivazione del giacimento a gas di Settala iniziò nel 1981 e venne proseguita fino al 1986, con una produzione cumulativa di gas pari a 2700 106 m<sup>3</sup>sc. Il volume di gas originariamente in posto è stato stimato circa pari a 6600 106 m<sup>3</sup>sc. Per effetto della produzione la pressione media di scoperta della formazione scese dall'originale valore di 140,4 kg/cm<sup>2</sup>, (posto a 1158 m ss) a 103,6 kg/cm<sup>2</sup> ass. e il contatto gas-acqua, inizialmente posizionato alla profondità di 1215 m ss, risalì fino ad una quota di circa 1195 m ss. A partire dalla primavera del 1986 il livello SAN P/E del giacimento di Settala fu convertito allo stoccaggio di gas naturale, con una successione di cicli semestrali di iniezione (periodi compresi tra aprile e settembre) e di produzione (periodi compresi tra ottobre e marzo). Poiché in base ai risultati delle simulazioni numeriche è apparso evidente che un unico valore di compressibilità della roccia serbatoio non era rappresentativo del comportamento della formazione durante l'intera vita dello stoccaggio, per una corretta simulazione del comportamento dinamico del giacimento è stato necessario adottare nel tempo diversi valori di compressibilità. Durante l'estate del 2002 la società STOGIT avviò una campagna di iniezione di gas in giacimento mirata al raggiungimento e, per la prima volta, al superamento della pressione di scoperta della formazione allo scopo di incrementare la capacità di stoccaggio e di migliorare le prestazioni del campo di Settala. Il progetto di superamento della pressione originale venne preceduto da un dettagliato studio di fattibilità condotto dal Politecnico di Torino sulla base delle informazioni disponibili anche grazie alla campagna di misure, di pozzo e di laboratorio, intrapresa dalla società STOGIT all'inizio del 2002. In particolare vennero acquisiti nuovi profili sismici, volti a confermare l'assenza di fratturazioni o faglie e la profondità della potenziale via di fuga laterale del gas (*spill-point*), e venne perforato il pozzo Brazzuto 2, dal quale furono recuperate carote rappresentative della roccia di copertura da sottoporre a misure di laboratorio per la determinazione della permeabilità e della pressione di soglia (*threshold pressure*). Durante il ciclo di iniezione del 2002, la pressione iniziale del giacimento fu raggiunta in data 16 agosto 2002, a fronte dell'iniezione di un volume di gas pari a 838 106 m<sup>3</sup>sc. In data 31 ottobre 2002, dopo l'iniezione di un ulteriore volume di gas pari a 380 106 m<sup>3</sup>sc, venne raggiunta una pressione media circa pari al 106% della pressione originale. Il volume cumulativamente iniettato durante il ciclo di ricostituzione del 2002 è pari a 1244 106 m<sup>3</sup>sc. Nonostante, infatti, il valore di sovrappressione massimo teoricamente consentito dalla potenza degli impianti di superficie sia pari al 107% della pressione originale del giacimento, ovvero pari a 150,2 kg/cm<sup>2</sup> ass, tale valore non venne raggiunto in quanto l'obiettivo di superare la pressione iniziale mediante l'adozione di una adeguata strategia di iniezione del gas divenne effettivamente perseguibile solo dopo che la fase di ricarica dello stoccaggio era già stata avviata da qualche mese. Alla data del 16 ottobre 2003, ovvero al termine del ciclo di ricostituzione, l'iniezione di un ulteriore volume di gas pari a 315 106 m<sup>3</sup>sc portò a raggiungere una pressione media di giacimento pari al 105% della pressione iniziale. Il valore di sovrappressione massimo raggiunto al termine del ciclo di iniezione del 2003, pari a 147,9 kg/cm<sup>2</sup> ass, risulta minore rispetto alla pressione media di 149,1 kg/cm<sup>2</sup> ass raggiunta al termine del ciclo di iniezione del 2002. La differenza è imputabile al fatto che

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

durante la fase di ricostituzione del 2003 è stato cumulativamente iniettato un volume di gas di circa 340 106 m<sup>3</sup>sc inferiore a quello cumulativamente iniettato nel 2002, a fronte di volumi prodotti nelle due campagne di svasso del 2001/2002 e 2002/2003 sostanzialmente uguali. Durante il periodo di svasso successivo, effettuato tra l'inizio di novembre del 2003 e fine marzo del 2004, furono cumulativamente prodotti 1034 106 m<sup>3</sup>sc di gas naturale. Il ciclo di ricostituzione dello stoccaggio, iniziato alla fine di marzo e terminato alla fine del mese di ottobre del 2004, portò, a seguito dell'iniezione di 1061 106 m<sup>3</sup>sc, prima al raggiungimento della pressione iniziale in data 13 agosto 2004 e successivamente, in data 25 ottobre 2004, al raggiungimento di una pressione media circa pari al 105% della pressione iniziale. Nel periodo di svasso effettuato tra l'inizio di novembre del 2004 e metà marzo del 2005 furono cumulativamente prodotti 1184 106 m<sup>3</sup>sc di gas naturale. Nella successiva fase di ricostituzione, iniziata a metà marzo e conclusa verso la fine del mese di ottobre 2005, furono cumulativamente iniettati 1179 106 m<sup>3</sup>sc. Il raggiungimento della pressione iniziale avvenne in data 9 agosto 2005 e successivamente, in data 23 ottobre 2005, si raggiunse una pressione media pari a 147.8 kg/cm<sup>2</sup> ass, corrispondente al 105.3% della pressione iniziale. Nel corso del periodo di svasso effettuato tra l'inizio di novembre del 2005 e l'inizio di marzo del 2006, vennero cumulativamente prodotti 1173 106 m<sup>3</sup>sc di gas naturale. Durante il successivo ciclo di ricostituzione, iniziato a metà del mese di marzo del 2006, la pressione media del giacimento raggiunse la pressione di scoperta in data 24 agosto 2006, a fronte dell'iniezione di un volume di gas pari a 835 106 m<sup>3</sup>sc. Alla data del 30 ottobre 2006, ovvero al termine del ciclo di ricostituzione, l'iniezione di un ulteriore volume di gas pari a 371 106 m<sup>3</sup>sc portò a raggiungere una pressione media di giacimento circa pari al 107% della pressione iniziale, corrispondente al valore massimo consentito dalla potenza degli impianti di superficie. A fronte quindi di un volume di gas iniettato complessivamente pari a 1205 106 m<sup>3</sup>sc, il valore di pressione massimo registrato al termine del ciclo di iniezione del 2006 raggiunse 149.8 kg/cm<sup>2</sup> ass. Si ritiene che la differenza tra le pressioni massime raggiunte rispettivamente al termine del ciclo di iniezione del 2006 e del 2005 non sia tanto dovuta alla differenza di volume di gas in giacimento, complessivamente pari a 32 106 m<sup>3</sup>sc, quanto piuttosto che essa sia imputabile al fatto che, durante la ricostituzione dello stoccaggio del 2006, le portate di iniezione si sono mantenute mediamente più elevate. Durante il periodo di svasso effettuato tra l'inizio di novembre del 2006 e fine marzo del 2007, furono cumulativamente prodotti 660 106 m<sup>3</sup>sc di gas naturale, un volume relativamente modesto se confrontato con i volumi svassati durante gli ultimi sei cicli di stoccaggio. Di conseguenza la pressione media di giacimento a fine svasso era pari a 130 kg/cm<sup>2</sup> ass, ovvero maggiore di circa 10 kg/cm<sup>2</sup> rispetto ai minimi valori di pressione media registrati a fine svasso nei tre anni precedenti, in cui i volumi cumulativamente prodotti avevano largamente superato il miliardo di metri cubi. Il successivo ciclo di ricostituzione, iniziato nel mese di aprile del 2007 e terminato a metà del mese di novembre dello stesso anno, fu caratterizzato da portate di iniezione mediamente più basse rispetto agli anni precedenti e da periodi di chiusura piuttosto frequenti e lunghi (ad esempio dalla fine del mese di maggio fino alla metà del mese di giugno e dalla metà del mese di luglio fino all'inizio del mese di settembre). A causa di queste interruzioni dell'iniezione la pressione media del giacimento raggiunse la pressione di scoperta in data 6 ottobre 2007 in corrispondenza di un volume di gas iniettato pari a 350 106 m<sup>3</sup>sc, anche se si erano raggiunti valori già molto prossimi alla pressione iniziale alla fine del mese di luglio. Al termine della fase di ricostituzione (in data 11 novembre 2007), a seguito dell'iniezione di un volume di gas complessivo pari a 447 106 m<sup>3</sup>sc, la pressione media del giacimento raggiunse il valore massimo di 142.7 kg/cm<sup>2</sup> ass, corrispondente al 101.6% della pressione iniziale. A differenza del ciclo 2006-2007, i volumi totali di gas interessati dalla campagna di stoccaggio 2007-2008 tendono nuovamente ad allinearsi ai valori medi annualmente prodotti ed iniettati nel campo di Settala durante l'esercizio per pressioni maggiori della pressione iniziale del giacimento. Nel corso del periodo di svasso effettuato tra la metà di novembre del 2007 e la fine di marzo del 2008 sono stati cumulativamente prodotti 845 106 m<sup>3</sup>sc di gas naturale, raggiungendo una pressione media di giacimento a fine svasso è pari a 119.66 kg/cm<sup>2</sup> ass. Durante il successivo ciclo di ricarica, iniziato all'inizio del mese di aprile del 2008, l'iniezione di un volume di gas pari a circa 657 106 m<sup>3</sup>sc ha portato, in data 21 agosto 2008, al raggiungimento di un valore di pressione di campo pari circa alla pressione di scoperta del giacimento. In data 18 ottobre 2008, corrispondente al termine del ciclo di ricostituzione, a fronte di un volume di gas totale iniettato pari a 818 106 m<sup>3</sup>sc, è stata raggiunta una pressione media circa pari al 103% della pressione iniziale.

Preso atto che:

- in data 27 gennaio 2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto DVA/DEC/2010/0000002, ha espresso giudizio positivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, circa la compatibilità ambientale del progetto di am-

pliamento della capacità di stoccaggio all'esistente impianto di stoccaggio di gas della concessione «Settala stoccaggio» sita nel Comune di Settala, in Provincia di Milano, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel livello «SAN P/E» ai valori della pressione massima di esercizio del giacimento (p<sub>max</sub>) non superiori al 107% della pressione iniziale di giacimento (p<sub>i</sub>);

- con decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n. 6007 del 6 giugno 2007 è stata rilasciata a STOGIT S.p.A. Impianti Concessione Settala Stoccaggio l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- a seguito dell'installazione entro il 2010 del nuovo turbocompressore TC-3, di circa 23 MW di potenza, in sostituzione dei turbocompressori TC-1 e TC-2, che rimarranno come riserva, la nuova configurazione impiantistica sarà compatibile con lo stoccaggio in sovrappressione P<sub>ma</sub> ~ = 1,07P<sub>i</sub>;
- nei quattro cluster sono presenti i pozzi di iniezione/estrazione per un totale di 25 pozzi; sono inoltre da considerare facenti parte dell'impianto di stoccaggio i pozzi di monitoraggio Brazzuto I e Castellazzo, più il pozzo Settala 1, isolato e adibito ad attività di stoccaggio;
- il periodo di stoccaggio va da inizio aprile a fine ottobre; in tale periodo il gas viene compresso dai turbocompressori e quindi iniettato mediante i pozzi nell'unità geologica profonda; nel periodo da inizio novembre a fine marzo il gas viene estratto dal giacimento mediante i pozzi, disidratato mediante glicole trietilenico nelle torri di rigenerazione e quindi immesso in rete;

Vista la nota R.U. n. 3129 del 26 marzo 2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, acquisito preventivamente il giudizio di compatibilità ambientale espresso con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali DVA/DEC/2010/0000002, in data del 27 gennaio 2010, richiede alla regione Lombardia di esprimere atto d'intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000, per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel livello «SAN P/E» della concessione «Settala stoccaggio» ai valori della pressione massima di esercizio del giacimento (p<sub>max</sub>) non superiori al 107% della pressione iniziale di giacimento (p<sub>i</sub>);

Rilevato che la documentazione tecnica allegata all'istanza di che trattasi descrive compiutamente le attività che si intendono eseguire con la realizzazione del progetto e che, in particolare, la valutazione preliminare dei rischi espone correttamente i rischi propri dell'attività mineraria del luogo di lavoro, identificando gli eventi incidentali ipotizzabili per ogni unità d'impianto, analizzando ed indicando le contromisure adottate al fine di ridurli ai livelli minimi e comunque accettabili e che l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'incremento della capacità di stoccaggio all'interno della concessione di stoccaggio sono ampiamente esaustivi secondo gli studi, rapporti tecnici e risultati allegati all'istanza e qui di seguito riportati in sommario:

- studio del periodo di esercizio in sovrappressione (2002-2008), effettuato dal Politecnico di Torino «Studi di giacimento per lo stoccaggio sotterraneo del gas naturale - Monitoraggio dello stoccaggio durante la fase di superamento della pressione iniziale del giacimento del campo di Settala», ha fornito una corretta simulazione del comportamento dinamico del giacimento con l'adozione nel tempo dei diversi valori di compressibilità e che, alla data del 30 ottobre 2006, ovvero al termine del ciclo di ricostituzione dell'anno in interesse, l'iniezione di un ulteriore volume di gas pari a 371 106 m<sup>3</sup>sc portò a raggiungere una pressione media di giacimento circa pari al 107% della pressione iniziale, corrispondente al valore massimo consentito dalla potenza degli impianti di superficie;
- rapporto tecnico, a cura del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate dell'Università di Padova (DMMMSA) nell'ambito della convenzione sottoscritta dall'Università di Padova e SNAM Progetti, descrive i risultati dell'attività svolta per lo sviluppo e l'implementazione di un modello agli elementi finiti (FEM) per la previsione degli spostamenti superficiali connessi al programma di stoccaggio nella concessione Settala, con esercizio ad una pressione superiore a quella iniziale; il presente rapporto descrive i dati a disposizione, l'approccio modellistico ed i ri-

sultati ottenuti. Esso è strutturato come segue. I capitoli 2 e 3 descrivono l'attività di analisi, elaborazione e verifica dei dati geologici e petrolfisici messi a disposizione da SNAM Progetti riportando nel dettaglio:

- le caratteristiche geologiche e petrolfisiche del giacimento di Settala;
- la geometria degli orizzonti geologici e dei livelli mineralizzati del campo a gas.

È stato eseguito lo studio modellistico previsionale degli spostamenti in superficie indotti dall'utilizzo del giacimento di Settala come campo per lo stoccaggio di gas naturale secondo due possibili scenari protratti fino al 2040:

1. con pressione di esercizio al 107% della pressione iniziale (PI);
2. con pressione di esercizio al 120% di PI.

Le simulazioni sono state condotte impiegando tutte le conoscenze allo stato dell'arte in relazione alla geometria del giacimento e dell'aquifero in contatto idraulico, ai parametri petrolfisici e idrologici ed all'informazione disponibile sui movimenti del suolo su ed in prossimità del campo.

Data l'incompleta caratterizzazione geomeccanica del sottosuolo nell'area di Settala, si è fatto ricorso alla legge costitutiva geomeccanica della compressibilità verticale sviluppata per il bacino dell'Alto Adriatico. Un set molto completo di misure di spostamento superficiale tra il 2003 e il 2007 registrate periodicamente sull'area del campo con la tecnica dell'interferometria satellitare è stato inoltre reso disponibile.

Ritenuto che il decreto, per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel livello «SAN P/E» della concessione «Settala stoccaggio» ai valori della pressione massima di esercizio del giacimento (p<sub>max</sub>) non superiori al 107% della pressione iniziale di giacimento da parte dell'Amministrazione richiedente l'intesa, dovrà riportare tutte le limitazioni e le prescrizioni contenute nel sopra citato decreto di giudizio di compatibilità ambientale n. DVA/DEC/2010/0000002, in data 27 gennaio 2010, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas nella stagione invernale in relazione all'elevato livello di domanda nazionale di gas, sia in termini di volume che di punta, con tendenza all'ulteriore crescita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2010 n. 8/11005, «Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattiva di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale» che integra e sostituisce l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2004 n. 7/16196, ricomprendendo anche le funzioni amministrative regionali in materia di attività di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi di avvio della IX legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le premesse,

1. Di assentire a che il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, conceda l'autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel livello «SAN P/E» della concessione «Settala stoccaggio» sita nel Comune di Settala, in Provincia di Milano ai valori della pressione massima di esercizio del giacimento (p<sub>max</sub>) non superiori al 107% della pressione iniziale di giacimento (p<sub>i</sub>) alla Società STOGIT S.p.A., con sede operativa in via Libero Comune, 5 a Crema (CR), alle condizioni contenute nel decreto, richiamato in premessa, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, in data 27 gennaio 2010 n. DVA/DEC/2010/0000002.

2. Di dare atto che il decreto di autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel livello «SAN P/E» della concessione «Settala stoccaggio» ai valori della pressione massima di esercizio del giacimento (p<sub>max</sub>) non superiori al 107% della pressione iniziale di giacimento (p<sub>i</sub>) da parte del-

l'Amministrazione richiedente l'intesa, dovrà riportare tutte le limitazioni e le prescrizioni contenute nel sopra citato decreto di giudizio di compatibilità ambientale n. DVA/DEC/2010/0000002, in data 27 gennaio 2010, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Di dare atto che in aggiunta alle prescrizioni di cui al giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2, dovranno essere riportate le seguenti prescrizioni:

- presentazione di un programma operativo per il monitoraggio delle vibrazioni del suolo con utilizzo di geofoni collocati in superficie o anche lungo un pozzo di monitoraggio;
- presentazione di una proposta operativa per l'attività di valutazione e controllo delle emissioni diffuse di gas naturale in atmosfera, specificando le misure gestionali e gli accorgimenti progettuali attuati al fine di ridurre le «emissioni fuggitive» provenienti dagli organi di tenuta (valvole, trafilemanti, sigilli) e le emissioni puntuali legati alla operatività dell'impianto.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100111)

(5.3.4)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/629**

**Proroga dei termini delle misure relative all'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione o della trasformazione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di persone e di merci di cui alla d.g.r. 11339/10 - Ulteriori disposizioni in ordine alla misura di incentivazione di cui alle dd.g.r. 10293/09 e 10490/09 e alla imputazione della spesa di cui alla d.g.r. 10627/09**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Richiamate:

- le misure di limitazione del traffico veicolare, disposte, ai sensi degli artt. 13 e 22 della richiamata l.r. 24/06, dalla d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7635 e s.m.i.;
- le misure di sostegno economico alla sostituzione o alla trasformazione dei veicoli inquinanti, adibiti al trasporto sia di merci che di persone, disposte in attuazione dell'art. 14, comma 3, della medesima l.r. 24/06;

Richiamate, in particolare:

A) la misura di cui alla deliberazione 10 febbraio 2010, n. 8/11339, concernente l'assegnazione di contributi a fondo perduto a privati cittadini con reddito limitato e residenti nella Zona A1 del territorio regionale, come definita dalla d.g.r. n. 5290/07, per la sostituzione, previa rottamazione, o per la trasformazione, mediante l'installazione di un impianto a metano/gpl o di un efficace dispositivo antiparticolato, di veicoli inquinanti;

B) la misura di cui alla medesima deliberazione 10 febbraio 2010, n. 8/11339, concernente l'assegnazione di contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni;

Considerato che entrambe le misure descritte alle lettere A) e B) del precedente paragrafo hanno scadenza alla data del 15 ottobre 2010;

Ritenuto, al fine di pervenire ad una ulteriore riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria, considerati anche la disponibilità di risorse ancora utilizzabili per la sostituzione o la trasformazione dei veicoli inquinanti nonché l'avvio della prossima stagione invernale con le relative limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, di prorogare il termine di validità delle misure di incentivazione sopra specificate alle lettere A) e B), fino alla data del 31 dicembre 2010;

Ritenuto, peraltro, di confermare tutti gli altri criteri previsti dagli allegati 1 e 2 alla sopra richiamata d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11339;

Considerato che la medesima d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11339 ha altresì fissato il termine, individuato alla data del 15 ottobre 2010, entro il quale dovranno pervenire al soggetto

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

individuato da Regione Lombardia tutte le richieste di liquidazione connesse ai *voucher* emessi, in particolare, in esito ai bandi attuativi delle misure relative alla installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di merci (d.d.g.r. 7633/08 e 10293/09) e al trasporto di persone (d.g.r. 10490/09) e ancora validi in virtù della loro presa in carico da parte del soggetto installatore, pur essendo terminata la relativa misura in data 15 aprile 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione anche alla disponibilità sul mercato dei dispositivi antiparticolato nonché alle richieste formulate dalle associazioni di categoria nell'ambito del Tavolo istituzionale permanente per il risanamento della qualità dell'aria, istituito con d.g.r. 4444/07, tenutosi in data 22 settembre 2010, prorogare al 31 dicembre 2010 il predetto termine del 15 ottobre 2010 per l'invio, al soggetto individuato da Regione Lombardia, delle richieste di liquidazione connesse ai *voucher* già presi in carico dagli installatori;

Richiamato inoltre l'ulteriore finanziamento attribuito alla misura di incentivazione per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci di cui alla d.g.r. n. 8/10627 del 25 novembre 2009;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 8/10627 del 25 novembre 2009 stabilisce che l'imputazione della spesa necessaria all'attuazione della misura di ulteriore incentivazione per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci trova imputazione, per l'importo di € 5.000.000,00 sul capitolo 6.4.3.3.162.5789 del Bilancio 2010 a valere sui trasferimenti 2010 del d.p.c.m. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale»;

Considerata l'opportunità di allocare detta spesa sul capitolo 6848 «Spese in conto capitale per l'attuazione dei programmi regionali e dei piani d'azione per la qualità dell'aria e per le altre attività volte al controllo delle emissioni climalteranti» del Bilancio 2010 che, oltre a presentare la necessaria disponibilità, risulta coerente alle finalità della misura di incentivazione sopra specificata;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico di Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di prorogare al 31 dicembre 2010 la data di scadenza delle misure di cui alla deliberazione n. 11339/2010, finalizzata all'assegnazione di contributi per la sostituzione o la trasformazione dei veicoli inquinanti destinati al trasporto di persone e di merci;

2. di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale dovranno pervenire al soggetto individuato da Regione Lombardia tutte le richieste di liquidazione connesse ai *voucher* emessi in esito ai bandi attuativi delle deliberazioni n. 7633/08 e n. 10293/09 (installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di merci) e n. 10490/09 (installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di persone, escluso il trasporto pubblico locale);

3. di confermare tutti gli altri criteri previsti dagli allegati 1 e 2 alla sopra richiamata d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11339;

4. di riallocare l'imputazione della spesa di € 5.000.000,00, prevista dalla d.g.r. 8/10627 del 25 novembre 2009 per l'annualità 2010, dal capitolo 6.4.3.3.162.5789 «Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia ambientale» al capitolo 6.4.3.3.462.6848 «Spese in conto capitale per l'attuazione dei programmi regionali e dei piani d'azione per la qualità dell'aria e per le altre attività volte al controllo delle emissioni climalteranti» che presenta la necessaria disponibilità e risulta altresì coerente con le finalità delle attività disposte dalla deliberazione citata;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico di Regione Lombardia;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Pilloni

(BUR20100112)

**D.g.r. 13 ottobre 2010 - n. 9/634****Determinazioni in ordine all'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico - Anno 2010 (l.r. n. 11/2004)**

(3.3.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 30 comma 7-bis della predetta legge prevede che fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis della legge medesima, restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi di edilizia scolastica adottati ai sensi delle ll.rr. n. 40/1974, n. 70/1980 e n. 1/2000;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, articolo 4, comma 107;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 70, articolo 3, lettera b) e art. 4;

Vista la d.c.r. n. VIII/900 del 27 ottobre 2009 «Estensione all'anno 2010 delle linee di indirizzo (approvate con d.c.r. n. VIII/149/2006 e confermate per l'anno 2009 con d.c.r. n. VIII/405/2007)»;

Vista la l.r. 5 maggio 2004 n. 11, recante «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» e, in particolare, gli artt. 5 comma 3 e 11 comma 3, i quali prevedono di sostenere i piccoli Comuni nei quali non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni;

Considerato che la programmazione finanziaria prevista all'UPB 2.1.1.3.278 - cap. 428, di cui alla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 8/11254, ha previsto uno stanziamento di € 2.000.000,00 per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici;

Vista la d.g.r. 28 luglio 2010, n. 6/317 «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico - 16° provvedimento» che prevede, sul capitolo 2.1.1.3.278.428, una ulteriore dotazione di competenza e di cassa pari ad € 400.000,00 finalizzata alla realizzazione di interventi urgenti e di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici e per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico;

Ritenuto, pertanto, di poter destinare le risorse aggiuntive di cui alla d.g.r. n. 317/2010 per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico e, conseguentemente, di dover approvare le modalità per la concessione dei relativi contributi secondo le modalità di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di demandare ad atto dirigenziale successivo l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui al punto precedente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di destinare le risorse aggiuntive, pari a € 400.000,00 previste all'UPB 2.1.1.3.278 - cap. 428 di cui alla d.g.r. n. 317/2010, per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico;

2. di disporre che le eventuali quote non utilizzate per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico saranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi urgenti su edifici scolastici pubblici secondo le modalità stabilite con d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 8/11254;

3. di approvare le modalità per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico previsti dagli artt. 5 comma 3 e 11 comma 3 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, di cui agli allegati «A», «B» e «C», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

4. di stabilire che con successivo atto dirigenziale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro saranno assegnati i contributi per gli interventi di cui al punto 2;

5. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni



## ALLEGATO «A»

**Modalità per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili per il trasporto degli alunni ai sensi della l.r. 11/2004 «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» - Anno 2010**

I requisiti per l'accesso al finanziamento sono i seguenti:

- essere Comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti;
- essere classificati (d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004) con livello di svantaggio medio o elevato;
- nel territorio comunale non devono essere presenti istituti scolastici dell'obbligo;
- autoveicolo da acquistare dopo la scadenza del bando.

Per la formulazione delle graduatorie si applicheranno i seguenti criteri di priorità:

1. Comuni nel cui territorio non sono presenti né scuole primarie né secondarie di primo grado, privilegiando quelli con più bassa densità di popolazione;
2. Comuni che dispongono di un solo ordine di scuola, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione;
3. Comuni che dispongono di entrambi gli ordini di scuola, ma che presentano carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione.

In subordine saranno accolte anche istanze presentate da parte di Comuni che abbiano ottenuto contributi per le stesse finalità negli anni precedenti, attribuendo, in questo caso, la precedenza agli Enti risultati beneficiari di contributo negli anni meno recenti.

L'autoveicolo da acquistare, come previsto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, dovrà essere idoneo al trasporto degli alunni.

La quantificazione del contributo sarà effettuata in base ai seguenti parametri:

- contributo massimo assegnabile non superiore al 50% del costo del mezzo (IVA esclusa e comunque fino ad un massimo di € 75.000,00). È possibile chiedere altri contributi pubblici o privati fino alla copertura della spesa complessiva;
- potrà essere accolta una sola istanza per Ente.

**Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di contributo, redatte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente secondo il modello allegato «B», parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, devono:

- 1) essere indirizzate a: Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, U.O. Sistema Educativo e Università, Struttura Sistema Educativo e Istruzione, via Cardano 10 - Milano;
- 2) pervenire entro il termine perentorio del **12 novembre 2010**; le domande pervenute oltre il termine indicato saranno considerate inammissibili. Per la verifica del rispetto di tale termine di presentazione faranno fede la data e l'ora indicati nel protocollo regionale.

Le domande devono pervenire al protocollo Generale della Giunta regionale della Lombardia - via Taramelli 20 e via Pirelli 12 - Milano, oppure agli sportelli delle Sedi Territoriali regionali di seguito indicate:

- BERGAMO - via XX Settembre, 18/A  
(Sede Territoriale di Bergamo)
- BRESCIA - Via Dalmazia, 92/94c  
(Sede Territoriale di Brescia)
- COMO - Via Luigi Einaudi, 1  
(Sede Territoriale di Como)
- CREMONA - Via Dante, 136  
(Sede Territoriale di Cremona)
- LECCO - C.so Promessi Sposi, 132  
(Sede Territoriale di Lecco)
- LEGNANO - Via Felice Cavallotti, 11/13  
(Sede Territoriale di Legnano)
- LODI - Via Haussmann, 7  
(Sede Territoriale di Lodi)
- MANTOVA - C.so Vittorio Emanuele, 57  
(Sede Territoriale di Mantova)

- MONZA - Piazza Cambiaghi, 3  
(Sede Territoriale di Monza)
- PAVIA - Via Cesare Battisti, 150  
(Sede Territoriale di Pavia)
- SONDRIO - Via del Gesù, 17  
(Sede Territoriale di Sondrio)
- VARESE - Viale Belforte, 22  
(Sede Territoriale di Varese).

Orario di apertura al pubblico degli Uffici Protocollo: dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì.

Il caso di trasmissione a mezzo posta, l'invio della domanda rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove per disguidi postali o di diversa natura o per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, la domanda non dovesse giungere a Regione Lombardia entro il termine indicato, la stessa non sarà presa in considerazione a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell'agenzia accettante.

Ai fini di facilitare l'acquisto dell'autoveicolo, la Regione anticiperà con il decreto di assegnazione l'intero ammontare del contributo spettante.

L'acquisto e la relativa fornitura dell'automezzo dovrà essere perfezionata e rendicontata a Regione Lombardia entro 365 giorni dall'assegnazione del contributo.

Il mancato rispetto di detto termine comporterà la revoca del contributo con conseguente rimborso delle quote già corrisposte maggiorate degli interessi di legge.

La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato «C» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

## ALLEGATO «B»

Spettabile  
Regione Lombardia  
Direzione Generale  
Istruzione, Formazione e Lavoro  
U.O. Sistema Educativo e Università  
Via Cardano, 10  
20124 Milano

**Oggetto: Domanda di contributo regionale per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... , residente a .....  
in qualità di legale rappresentante del Comune di .....

## CHIEDE

la concessione di un contributo per l'acquisto di un autoveicolo da utilizzarsi anche per il trasporto degli alunni, ai sensi della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, art. 5.

A tal fine specifica:

Tipologia dell'autoveicolo ..... n. posti .....  
Marca ..... Modello .....  
Costo al netto di IVA (come da preventivo allegato) .....  
Importo di eventuali altri contributi, sia pubblici che privati, finalizzati all'acquisto dell'autoveicolo .....

Si impegna a produrre, entro i termini previsti dal provvedimento di approvazione dell'iniziativa, la prescritta documentazione di rendicontazione.

In fede

Il legale rappresentante

ALLEGATI:

- delibera di Giunta comunale con cui si autorizza il Sindaco a presentare richiesta di contributo;
- preventivo di spesa dal quale risulti il costo dell'automezzo al netto di IVA;
- dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti l'assenza di scuole nel territorio comunale.

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

ALLEGATO «C»

Spettabile  
Regione Lombardia  
Direzione Generale  
Istruzione, Formazione e Lavoro  
U.O. Sistema Educativo e Università  
Via Cardano, 10  
20124 Milano

**Oggetto: Trasmissione documentazione ai fini della rendicontazione delle spese relative all'acquisto di autoveicoli per il trasporto degli alunni, ai sensi della l.r. 11/2004**

Il sottoscritto ..... nato a .....

il ....., residente a .....

in qualità di legale rappresentante del Comune di .....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. 445/2000

#### DICHIARA

- di avere acquistato l'autoveicolo ..... per cui si allega fattura in copia autenticata con estremi o copia della quietanza. Sulla fattura originale deve essere preventivamente apposta, in modo indelebile, la seguente dicitura «Spesa agevolata a valere sulla l.r. 11/2004»;
- che il mezzo acquistato è idoneo al trasporto scolastico;
- che per la stessa iniziativa:
  - non sono stati ottenuti altri contributi
  - sono stati ottenuti altri contributi che, cumulati, non superano comunque il totale del costo dell'operazione

In fede

Il legale rappresentante

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

(BUR20100113)

**D.d.s. 11 ottobre 2010 - n. 10230**

(4.0.0)

**Programma Operativo FESR 2007-2013 – Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» – 1° bando – Rettifiche del decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 – Progetto «Il Garda Bresciano – Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali» – Operazione ID 1258 – Trasferimento di titolarità dall' Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda al Comune di Desenzano del Garda**

#### LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4 POR COMPETITIVITÀ 2007-2013  
E PROGRAMMA INTERREG III A ITALIA-SVIZZERA 2000-2006

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

– il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

– il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli stessi regolamenti sopra richiamati, nonché del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

Vista la Decisione C(2007) 3784 dell' 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 8/8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le «Linee guida di attuazione del programma operativo competitività regionale e occupazione – FESR 2007-2013 – Primo provvedimento»;

Dato atto che l'Asse 4 del PORL «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» viene attuato attraverso la Linea di Intervento 4.1.1.1 «Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale» – «Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali»;

Visto il decreto n. 15140 del 15 dicembre 2008 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario n. 53 del 29 dicembre 2008) con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo «Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale» «Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali»;

Dato atto che il citato decreto 15140/2008 prevede lo sviluppo di Progetti Integrati d' Area (PIA) multifunzionali con una connotazione sovra comunale, di particolare complessità, che sviluppino in forma integrata la componente ambientale e culturale finalizzate al turismo sostenibile;

Visto il successivo decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 con il quale sono stati approvati, tra l'altro, la graduatoria dei progetti ammissibili nonché l'elenco di n. 8 progetti integrati d'area finanziati;

Rilevato che con il citato decreto n. 13973/2009 è stato finanziato il PIA «Il Garda Bresciano: uno sguardo dalle mura alle oasi naturali» presentato dal Comune di Desenzano del Garda (BS), che contempla n. 16 operazioni ammissibili;

Dato atto il Comune di Desenzano del Garda, soggetto capofila del citato PIA, con nota prot. n. 27104/06/05 dell' 11 agosto 2010, ha chiesto l'autorizzazione a subentrare all' Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda nell'attuazione dell'operazione ID 1258 «Ideazione e sviluppo di sistemi informativi per una migliore fruizione delle risorse naturali e culturali oggetto di intervento»;

Considerato che il subentro del Comune di Desenzano del Garda all' Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda per l'attuazione dell'operazione ID 1258 del PIA «Il Garda Bre-

sciano: uno sguardo dalle mura alle oasi naturali», assicura un miglior coordinamento operativo dell'intervento che prevede lo sviluppo di attività per migliorare la fruizione delle risorse naturali e culturali considerate dallo stesso PIA;

Vista la deliberazione del Comune di Desenzano del Garda n. 238 del 28 settembre 2010 con la quale viene approvato il trasferimento di titolarità per l'attuazione dell'operazione ID 1258 «Ideazione e sviluppo di sistemi informativi per una migliore fruizione delle risorse naturali e culturali oggetto d'intervento» dall'Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda al Comune di Desenzano del Garda nonché l'assunzione di tutti gli obblighi e gli impegni previsti dal bando FESR - Asse IV e dalle linee guida di rendicontazione;

Preso atto che il Comune di Desenzano del Garda è soggetto titolato al subentro dell'Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda nell'operazione ID 1258 ai sensi delle disposizioni del bando;

Ritenuto quindi di rettificare il citato decreto n. 13973/2009 di approvazione degli elenchi, approvando la richiesta di subentro del Comune di Desenzano del Garda all'Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda per la realizzazione dell'operazione ID 1258;

Visto il decreto n. 6406 del 28 giugno 2010 con il quale è stata nominata Maria Carla Ambrosini, Dirigente della Struttura Organizzativa «Sistema Informativo e Asse 4 POR Competitività 2007-2013, Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006», della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione», Responsabile dell'Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» del Programma operativo regionale competitività 2007-2013 - Obiettivo competitività e occupazione - FESR;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura (d.g.r. 29 aprile 2010 n. 4);

#### Decreta

1) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate, il soggetto attuatore dell'operazione ID 1258 «Ideazione e sviluppo di sistemi informativi per una migliore fruizione delle risorse naturali e culturali oggetto d'intervento», individuato nell'Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda, mediante il trasferimento della titolarità al Comune di Desenzano del Garda che subentra a pieno titolo nella realizzazione dell'operazione citata, alle medesime condizioni di cui era già titolare l'Agenzia sopra detta;

2) di comunicare il presente atto al Comune di Desenzano del Garda (BS);

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Maria Carla Ambrosini

(BUR20100114)

(4.0.0)

**D.d.s. 11 ottobre 2010 - n. 10231**

**Programma Operativo FESR 2007-2013 - Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» - 1° bando - Rettifiche del decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 - Progetto «La Via Regina: riscoperta del passato per un futuro sostenibile» - Operazione n. 2 (ID 1455) - Trasferimento di titolarità dal Comune di Menaggio alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4 POR COMPETITIVITÀ 2007-2013  
E PROGRAMMA INTERREG III A ITALIA - SVIZZERA 2000-2006

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli stessi regolamenti sopra richiamati, nonché del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

Vista la Decisione C(2007) 3784 dell'1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 8/8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le «Linee guida di attuazione del programma operativo competitività regionale e occupazione - FESR 2007-2013 - Primo provvedimento»;

Dato atto che l'Asse 4 del PORL «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» viene attuato attraverso la Linea di Intervento 4.1.1.1 «Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale» - «Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali»;

Visto il decreto n. 15140 del 15 dicembre 2008 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario n. 53 del 29 dicembre 2008) con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo «Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale» «Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali»;

Dato atto che il citato decreto 15140/2008 prevede lo sviluppo di Progetti Integrati d'Area (PIA) multifunzionali con una connotazione sovra comunale, di particolare complessità, che sviluppino in forma integrata la componente ambientale e culturale finalizzate al turismo sostenibile;

Visto il successivo decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 con il quale sono stati approvati la graduatoria dei progetti ammissibili nonché l'elenco di n. 8 progetti integrati d'area finanziati;

Rilevato che con il citato decreto n. 13973/2009 è stato finanziato il PIA «La Via Regina: riscoperta del passato per un futuro sostenibile» presentato dalla Comunità Montana Alpi Lepontine, divenuta nel frattempo Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio a seguito della fusione tra la Comunità Montana Alpi Lepontine e la Comunità Montana Alto Lario Occidentale, che contempla n. 15 operazioni ammissibili;

Dato atto che la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, soggetto capofila del citato PIA, con nota prot. n. 2010 dell'1 marzo 2010 ha chiesto l'autorizzazione a subentrare al Comune di Menaggio nell'attuazione dell'operazione n. 2 (ID 1455) «Realizzazione di ciclovia sui tratti dismessi della strada statale 340, da Menaggio a Dongo»;

Considerato che il subentro della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio al Comune di Menaggio per l'attuazione dell'operazione n. 2 (ID 1455) del PIA «La Via Regina: riscoperta del passato per un futuro sostenibile», assicura un miglior coordinamento operativo in quanto trattasi di intervento complesso da realizzarsi a livello sovracomunale nei territori dei Comuni di Menaggio, S. Siro, Crema, Musso, Pianello del Lario e Dongo;

Preso atto dell'accordo di programma approvato dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con deliberazione n. 96 del 29 giugno 2010 e sottoscritto dai Comuni di Menaggio, S. Siro, Crema, Musso, Pianello del Lario e Dongo, con il quale si assegna la titolarità dell'operazione n. 2 (ID 1455) alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nonché gli obblighi del soggetto attuatore e dei partner dell'operazione;

Preso atto che la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio è soggetto titolato al subentro del Comune di Menaggio nell'operazione n. 2 (ID 1455) ai sensi delle disposizioni del bando;

Ritenuto quindi di rettificare il citato decreto n. 13973/2009 di approvazione degli elenchi, approvando la richiesta di subentro della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio al Comune di Menaggio per la realizzazione dell'operazione n. 2 (ID 1455);

Visto il decreto n. 6406 del 28 giugno 2010 con il quale è stata nominata Maria Carla Ambrosini, Dirigente della Struttura Organizzativa «Sistema Informativo e Asse 4 POR Competitività 2007-2013, Programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006», della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione», Responsabile dell'Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» del Programma operativo regionale competitività 2007-2013 - Obiettivo competitività e occupazione - FESR;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura (d.g.r. 29 aprile 2010 n. 4);

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

**Decreta**

1) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate, il soggetto attuatore dell'operazione n. 2 (ID 1455), individuato nel Comune di Menaggio, mediante il trasferimento della titolarità alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio che subentra a pieno titolo nella realizzazione dell'operazione citata alle medesime condizioni di cui era già titolare il Comune di Menaggio;

2) di comunicare il presente atto alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Palazzo Gallio - 22015 Gravedona (CO);

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Maria Carla Ambrosini

(BUR20100115)

(4.4.0)

**D.d.s. 14 ottobre 2010 - n. 10404**
**Approvazione degli esiti dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Agevolazione acquisto macchinari» (d.d.u.o. 613/09) - VII provvedimento**
**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE**
**Richiamate:**

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento;

- la Convenzione sottoscritta fra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. il 14 gennaio 2005 - RCC n. 7408 del 19 gennaio 2005 - per la gestione di interventi agevolativi, concernente tra l'altro la Misura A, prorogata in data 25 novembre 2008 - RCC n. 12127 del 12 dicembre 2008, con scadenza 31 dicembre 2010;

- la d.g.r. n. 8909 del 27 gennaio 2009 «Determinazioni in merito alla Misura A - Investimento singolo, attivata con d.g.r. n. 14094/2003 ai fini delle agevolazioni alle PMI per l'acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati»;

- il d.d.u.o. n. 613 del 27 gennaio 2009, con il quale è stato riaperto, a partire dal 1° febbraio 2009, lo sportello ex misura A - Investimento singolo con nuove disposizioni applicative, ai sensi della d.g.r. n. 8909/09;

- il d.d.s. n. 6887 del 6 luglio 2009 «Impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda S.p.A. di € 8.000.000,00», quale prima tranche di risorse necessarie per far fronte alle richieste presentate da parte delle aziende ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

- il d.d.s. n. 10048 del 6 ottobre 2009 «Impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda S.p.A. di € 4.000.000,00», quale saldo della somma assegnata con d.d.g. n. 162/2009 «Assegnazione delle risorse alle azioni in capo alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione a seguito della ripartizione del FUN 2008»;

**Visti:**

- il d.d.s. n. 6992 dell'8 luglio 2009 - I provvedimento di approvazione delle domande pervenute ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

- il d.d.s. n. 7571 del 22 luglio 2009 - II provvedimento di approvazione delle domande pervenute ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

- il d.d.s. n. 11264 del 2 novembre 2009 - III provvedimento di approvazione delle domande pervenute ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

- il d.d.s. n. 686 dell'1 febbraio 2010 - IV provvedimento di approvazione delle domande pervenute ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

- il d.d.s. n. 6495 del 29 giugno 2010 - V provvedimento di approvazione delle domande pervenute ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

- il d.d.s. n. 8906 del 21 settembre 2010 - VI provvedimento di approvazione delle domande pervenute ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;

Dato atto che l'Ente gestore, Finlombarda S.p.A., con nota del 30 settembre 2010 pervenuta l'1 ottobre 2010 prot. R1.2010.00.14396, ha inoltrato gli esiti delle istruttorie di n. 45 domande presentate fino al settembre 2010 (Finanziamento e O-

perazioni su effetti cambiari), ai sensi del d.d.u.o. n. 613/2009, che risultano così suddivisi:

Tipologia agevolazione	Domande presentate	Domande ammissibili	Domande non ammissibili	Contributo ammissibile (€)
Finanziamenti	26	26	0	247.731,75
Operazioni su effetti cambiari	19	18	1	74.778,89
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>322.510,64</b>

Recepite le risultanze dell'istruttoria effettuate da Finlombarda S.p.A.;

Vista la l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

**Decreta**

1. di approvare, gli esiti delle istruttorie delle domande presentate fino al settembre 2010 sul Bando «Agevolazioni per l'acquisto di macchinari», approvato con d.d.u.o. n. 613/09, di cui agli allegati sotto indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Domande ammesse - Bando «Agevolazioni per l'acquisto di macchinari - Finanziamento» (d.d.u.o. 613/09);
- Allegato 2 - Domande ammesse - Bando «Agevolazioni per l'acquisto di macchinari - Operazioni su effetti cambiari» (d.d.u.o. 613/09);
- Allegato 3 - Domande non ammesse - Bando «Agevolazioni per l'acquisto di macchinari - Finanziamento» (d.d.u.o. 613/09);

2. di disporre che alle imprese elencate negli allegati 1, 2 e 3 sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite di Finlombarda S.p.A.;

3. di autorizzare Finlombarda S.p.A. a liquidare i contributi a favore delle imprese indicate negli Allegati 1 e 2;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito: [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it).

Il dirigente della struttura agevolazioni per le imprese:  
Marina Gori

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

**DOMANDE AMMESSE  
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI «FINANZIAMENTO»  
Periodo fino a settembre 2010**

N. Progr.	Data Protocollo	N. Protocollo	DENOMINAZIONE IMPRESA	Forma giuridica	SEDE OPERATIVA				Finanziamento ammesso (€)	Contributo concesso (€)	
					Via	N.	CAP	Comune			Prov.
1	26/07/2010	564	IMMOBILIARE ROBO	S.R.L.	VIA FIUME	2	20010	CORNAREDO	MI	269.000,00	6.754,52
2	29/07/2010	565	TRIFARMA	S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE	6	20020	CERIANO LAGHETTO	MI	500.000,00	10.394,25
3	23/08/2010	572	COOPERATIVA OPERAI CAVATORI DEL BOTTICINO	C.R.L.	LOCALITÀ MENGHA BASSA	SNC	25080	BOTTICINO	BS	115.000,00	2.442,71
4	23/08/2010	573	LOMBARDA MARMI	S.R.L.	VIA CAVE	SNC	25080	BOTTICINO	BS	430.000,00	10.765,61
5	23/08/2010	574	EFFEBI	S.P.A.	VIA GIUSEPPE VERDI	68	25073	BOVEZZO	BS	963.000,00	24.534,41
6	23/08/2010	575	LAMIFLEX COMPOSITES	S.R.L.	VIA ERNESTO DE ANGELI	28/30	24028	PONTE NOSSA	BG	71.000,00	1.774,11
7	23/08/2010	576	SILVIO FOSSA	S.P.A.	VIA CASCINETTA	4	21013	GALLARATE	VA	1.000.000,00	25.550,51
8	23/08/2010	577	CERERIA LEONE FINASSI LE CERE	S.R.L.	VIA FRIZZONI	56	24048	TREVIOLLO (Fraz. ALBEGNO)	BG	252.385,00	6.343,51
9	24/08/2010	578	MEC-NOVA	S.R.L.	VIA MAMELI	73	25063	GARDONE VAL TROMPIA	BS	80.000,00	1.344,56
10	24/08/2010	579	EDILMAC DEI F.LLI MACCABELLI	S.R.L.	VIA TRENTO	16	24020	GORLE	BG	266.200,00	4.959,11
11	30/08/2010	580	RAPID	S.P.A.	VIA COMMERCIO	4	25011	CALCIATO	BS	330.000,00	7.207,91
12	02/09/2010	581	STUCCHI LUIGI	S.R.L.	VIA PER MAGGIANA	24	23826	MANDELLO DEL LARIO	LC	77.857,20	1.796,97
13	06/09/2010	584	O.L.I. DI CHIAPPA VITTORIO & C.	S.A.S.	VIA ANTONIO GRAMSCI	28	20025	LEGNANO	MI	712.000,00	15.890,65
14	06/09/2010	585	GHIRINGHELLI	S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO	109	20091	BRESSO	MI	540.000,00	13.834,32
15	06/09/2010	587	ZATOR	S.R.L.	VIA ZUCCHI	39/A	20095	CUSANO MILANINO	MI	133.000,00	2.859,41
16	06/09/2010	588	PIATTINE E PROFILI INOX	S.R.L.	VIA LUIGI ZERBI	67	20023	CERRO MAGGIORE	MI	346.512,00	8.657,27
17	08/09/2010	589	EUROCOLTELLERIE	S.R.L.	VIA VIALBA	52	20026	NOVATE MILANESE	MI	400.000,00	8.452,84
18	10/09/2010	593	OLEOMECCANICA LOSI	S.R.L.	VIA SESTO	60/C	26100	CREMONA	CR	280.000,00	6.520,32
19	10/09/2010	594	CARTOTECNICA G. BIANCHINI	S.R.L.	VIA BREDINA	2	26100	CREMONA	CR	250.000,00	5.784,99
20	14/09/2010	597	TORNERIA AUTOMATICA ALFREDO COLOMBO	S.R.L.	VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE	12	23875	OSNAGO	LC	750.000,00	19.015,96
21	20/09/2010	598	MARMI OROBICI GRANITI	S.P.A.	VIA CAVALLERA	1	24060	TELGATE	BG	282.000,00	6.559,98
22	23/09/2010	599	MORARI GIUSEPPE & MARILENA	S.N.C.	VIA KENNEDY	SNC	26012	CASTELLEONE	CR	500.000,00	11.636,63
23	23/09/2010	600	PONTI VERNICIA/TURA	S.R.L.	VIA GUGLIELMO OBERDAN	49	20030	LENITATE SUL SEVESO	MI	320.000,00	7.532,81
24	23/09/2010	602	FRATELLI CANTAMESSA	S.P.A.	VIA DEL TONALE E MENDOLA	239	24060	ENDINE GAIANO	BG	200.000,00	3.330,78
25	23/09/2010	603	FERSOVERE	S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE	11	24060	SOVERE	BG	420.000,00	10.494,68
26	28/09/2010	606	GARDA PLAST	S.P.A.	VIA BORRINE	3/B	25080	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	1.000.000,00	23.292,93
									<b>10.487.954,20</b>	<b>247.731,75</b>	

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

ALLEGATO 2

**DOMANDE AMMESSE  
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI «OPERAZIONI SU EFFETTI CAMBIARI»  
Periodo fino a settembre 2010**

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	Forma Giur.	SEDE OPERATIVA					Investimento realizzato (€)	Credito capitale (€)	Importo effetti (€)	Importo contributo concesso (€)
					Via	N.	CAP	Comune	Prov.				
1	23/11/2009	340	BIOARMEN DI LUCCHI SANDRO	IND	VIA BOSCOE	16	22077	OLGIATE COMASCO	CO	136.000,00	122.400,00	126.450,96	1.794,41
2	18/01/2010	387	F.LLI PASSONI	S.R.L.	VIA DELLA MADONNINA	2	20044	BERNAREGGIO	MI	162.000,00	158.400,00	166.965,04	2.639,72
3	15/03/2010	446	F.LLI PASSONI	S.R.L.	VIA DELLA MADONNINA	2	20044	BERNAREGGIO	MI	163.000,00	146.700,00	143.452,76	2.021,09
4	18/03/2010	448	OLZETA	S.R.L.	VIA PRAOLBOINO	SNC	25023	GOTTOLENGO	BS	64.000,00	64.000,00	71.022,60	1.119,82
5	08/06/2010	526	G.T. FRANTUMAZIONI E TRASPORTI	S.R.L.	VIA CADUTI BOLLATESI	38	20021	BOLLATE	MI	130.000,00	130.000,00	145.375,00	3.011,58
6	16/07/2010	560	SABE SALDATURE DI ABEINI & C.	S.N.C.	VIA VAL DEL CAFFARO	11/13	25132	BRESCIA	BS	70.000,00	70.000,00	81.863,52	1.543,90
7	26/07/2010	563	3B	S.R.L.	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	13	24048	TREVIOLO	BG	138.000,00	138.000,00	155.947,68	3.443,94
8	04/08/2010	566	TINTORIA MANIFATTURA BARBARA	S.P.A.	VIA PER CASALOLDO	34	46041	ASOLA	MN	360.000,00	360.000,00	404.641,65	8.790,70
9	04/08/2010	567	TERENZI	S.R.L.	VIA TOLSTOJ	27/A	20098	SAN GIULIANO MILANESE	MI	300.000,00	300.000,00	340.395,00	7.179,08
10	05/08/2010	568	C P M	S.P.A.	VIA BRODOLINI	26	20054	NOVA MILANESE	MI	720.000,00	720.000,00	845.480,00	20.175,82
11	05/08/2010	569	AZZALIN	S.R.L.	STRADA MARZIANA	9	27020	PARONA	PV	55.000,00	55.000,00	64.427,48	1.342,27
12	05/08/2010	570	F.A.O.M. OLEODINAMICA FUMAGALLI	IND	VIA VALLETTA	17/A B C	23871	LOMAGNA	LC	95.000,00	95.000,00	112.632,48	2.464,45
13	06/08/2010	571	OLMER	S.R.L.	VIA ROMA	115/B C	25050	PASSIRANO	BS	270.000,00	270.000,00	311.128,56	6.499,84
14	06/09/2010	586	LEGGIERI ATTREZZERIA MECCANICA	S.R.L.	VIA LOCATELLI BRUNO	48	24030	BREMBATE DI SOPRA	BG	140.000,00	140.000,00	161.927,64	3.374,24
15	08/09/2010	590	REBOLDI ANGELO	S.R.L.	VIA MARCO BIAGI	27	27045	CASTEGNATO	BS	130.000,00	130.000,00	175.313,00	2.684,26
16	09/09/2010	592	OMR	S.R.L.	VIA BEZZECA	44	20013	MAGENTIA	MI	117.500,00	117.500,00	157.854,40	2.621,98
17	27/09/2010	604	P.C.R.	S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE	47	20044	BERNAREGGIO	MI	102.000,00	102.000,00	118.264,85	2.275,08
18	28/09/2010	605	S.G.E.	S.R.L.	VIA CAVOUR	15	21013	GALLARATE	VA	125.000,00	112.500,00	115.010,12	1.796,71
										<b>3.277.500,00</b>	<b>3.231.500,00</b>	<b>3.698.152,74</b>	<b>74.778,89</b>

ALLEGATO 3

**DOMANDE NON AMMESSE  
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI «Operazioni su effetti cambiari»  
Periodo fino a marzo 2010**

N. Progr.	Data Protocollo	N. Protocollo	Denominazione Impresa	Forma giuridica Impresa	SEDE OPERATIVA			MOTIVAZIONE		
					Via	N. Civico	Provincia			
1	18/03/2010	452	OLZETA	S.R.L.	VIA PRAOLBOINO	SNC	25023	GOTTOLENGO	BS	Importo operazione inferiore a € 50.000,00 (art. 6 allegato 1, d.d.u.o. n. 613 del 27/01/2009)

## D.G. Agricoltura

(BUR20100116)

(4.3.1)

**D.d.g. 21 ottobre 2010 - n. 10661**

**Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni - Regime di aiuto XA 191/2010 - (d.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010) - Disposizioni attuative**

IL DIRETTORE DELL'AGRICOLTURA

Richiamata la d.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni» Regime di aiuto XA 191/2010;

Visti:

- il punto 1 del dispositivo della citata deliberazione n. 9/581 del 6 ottobre 2010 che stabilisce di approvare un programma di Misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni;

- l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della richiamata d.g.r. n. 581/2010 che fissa le linee guida principali di intervento, le tipologie di allevamento e i beneficiari cui è destinato l'aiuto in questione nonché limiti e vincoli con cui erogare il medesimo;

- il punto 5 della citata deliberazione n. 9/581 del 6 ottobre 2010 che domanda a successivo atto del dirigente competente l'approvazione di disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando);

Vista la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»: art. 18 «interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti» comma 1 lettera b); e Capo VII «Strumenti finanziari e procedure di intervento», art. 27 «Strumenti di intervento finanziario» comma 1 lett. a) e c), art. 34 «funzioni conferite alle province e alle comunità montane», comma 1 lettera q);

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione delle procedure relative alle modalità tecniche di presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze e alla liquidazione dei contributi, nonché dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, così come individuato all'allegato 1 al presente atto, quale di esso parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di prevedere:

- che ai sensi del citato art. 34 della l.r. 31/2008, alle province compete l'istruttoria delle domande e la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impiego dei fondi e la liquidazione dei contributi;
- che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda come da allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale;
- che le istanze possono essere presentate a far tempo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e fino ai 20 giorni successivi;

Dato atto che per la concessione dell'aiuto di che trattasi è prevista una spesa massima di € 2.000.000,00 che troverà la necessaria disponibilità sul capitolo 5775 del bilancio regionale 2011 a seguito di reiscrizione ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/78;

Visto l'art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

Recepito le premesse:

1. Di approvare:

- le disposizioni attuative della d.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni» così come individuate nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, quale di esso parte integrante e sostanziale;
- il modello di domanda così come individuato nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, quale di esso parte integrante e sostanziale;

2. di disporre in particolare che alle province compete l'istruttoria delle domande e la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impiego dei fondi e la liquidazione dei contributi;

3. di dare atto che per la concessione dell'aiuto di che trattasi è prevista una spesa massima di € 2.000.000,00 che troverà la necessaria disponibilità sul capitolo 5775 del bilancio regionale 2011 a seguito di reiscrizione ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/78;

4. di disporre che le istanze possono essere presentate a far tempo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e fino ai 20 giorni successivi;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e dei relativi allegati.

Il direttore generale all'agricoltura:  
Paolo Baccolo

ALLEGATO N. 1

**D.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010; Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni - Disposizioni attuative.**

### Finalità

L'intervento ha per obiettivo di indennizzare il danno subito dagli allevamenti relativamente al periodo di «fermo aziendale» imposto dalle autorità sanitarie, a seguito di emanazione di misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare dei suini, con la concessione di un indennizzo per mancato reddito *una tantum*.

In particolare, con il presente provvedimento si intende consentire alle aziende suinicole lombarde che hanno adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni previste dall'autorità sanitaria, la ripresa dell'attività produttiva e di rimanere sul mercato in modo competitivo, come prima della comparsa della malattia.

### Riferimenti normativi

Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»: art. 18 «interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti» comma 1 lettera b); e Capo VII «Strumenti finanziari e procedure di intervento», art. 27 «Strumenti di intervento finanziario» comma 1 lettere a) e c);

D.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Regime di aiuto XA 216/2007»;

D.g.r. n. 8/6395 del 27 dicembre 2007 «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o sospetti di contaminazione dalla malattia vescicolare dei suini» regime di aiuto XA 94/2008;

Regolamento della Commissione europea n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, articoli 10 «Aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie ed alle infestazioni parassitarie», 18 e 19;

Regime di aiuto XA 191/2010 «D.g.r. n. 9/581/2010, Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni».

Provvedimenti della D.G. Sanità:

- decreto n. 13296 del 24 novembre 2006 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia»;
- decreto n. 15523 del 28 dicembre 2006 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia. Revoca del decreto D.G. Sanità n. 13723 del 30 novembre 2006»;
- decreto n. 816 del 2 febbraio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - Modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;
- decreto n. 1500 del 20 febbraio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - Modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;
- decreto n. 2329 del 12 marzo 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino

## Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

in Regione Lombardia – Modifica al decreto della D.G. Sanità n. 15523/06»;

- decreto n. 4619 del 9 maggio 2007 «Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia»;
- decreto n. 6929 del 26 giugno 2007 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti D.G. Sanità n. 4619/07 e n. 5941/07» ed in particolare il punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- decreto n. 3890 del 19 gennaio 2007 «Malattia vescicolare del suino, misure sanitarie in zona di protezione»;
- decreto n. 9348 del 27 agosto 2007 «Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s. n. 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino»;
- nota prot. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 «Malattia vescicolare dei suini – Intervento straordinario»;
- il decreto n. 2203 del 5 marzo 2008 «Prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – Revoca dei dd.d.g. nn. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 12 del 17 marzo 2008.

La Decisione della Commissione dell'8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L293/28 del 9 novembre 2005.

La Decisione della Commissione Europea del 27 marzo 2008 che modifica la Decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L102/22 del 12 aprile 2008.

### 1. Beneficiari

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie di allevamenti suinicoli (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006) che siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, emanati con decreti della Direzione Generale Sanità sopra richiamati:

- **allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC):** i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nei quali la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;
- **allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA):** i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna.

Il mancato reddito sarà riconosciuto agli allevamenti coinvolti nel «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» e ricadenti nella zona tampone (da 2 a 3 km dai focolai della zona sottoposta a *stamping out*), per i quali vi è stato un divieto di movimentazione degli animali che ha comportato maggiori costi di mantenimento e deprezzamento del valore commerciale, considerando il periodo di fermo obbligatorio degli animali.

Gli allevamenti cui sarà riconosciuto l'aiuto sono quelli che hanno messo in pratica la metodologia di prevenzione ed eradicazione prevista dall'autorità sanitaria che consisteva nel blocco delle fecondazioni delle scrofe.

### 2. Procedure; Criteri di valutazione del danno economico

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006, ossia che non è permesso concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto, potrà essere riconosciuto il mancato reddito relativo al periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi adottati dalle competenti autorità sanitarie, sino alla data di pubblicazione del provvedimento che ha riconosciuto nuovamente indenni i territori colpiti dalla malattia vescicolare suina.

#### Presentazione delle domande

Le imprese che rientrano tra i beneficiari potenziali individuati nel precedente paragrafo 1 inoltrano alla competente amministrazione provinciale domanda a far tempo dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e fino a 20 gg. successivi.

La domanda, predisposta su specifico modello, deve essere completa in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta pena la reiezione della domanda stessa.

La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- Provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia attestanti i periodi fermo aziendale;
- copia delle fatture di vendita degli animali emesse nel periodo antecedente al fermo aziendale;
- copia conforme del Registro di carico e scarico aziendale ufficiale relativo agli ultimi quattro anni precedenti l'insorgenza dell'epizootia e al periodo di un anno all'interno del quale ricade il periodo di fermo aziendale imposto dal provvedimento dell'autorità sanitaria;
- certificazione ASL che l'azienda ha ottemperato alle norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia».

#### Istruttoria

L'amministrazione provinciale competente per territorio provvede, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle domande, all'istruttoria.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Le integrazioni, eventualmente richieste devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

Al fine della quantificazione del contributo relativo alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento, si utilizza la seguente metodologia di calcolo:

1. esame dei dati ricavati dal registro di carico e scarico aziendale ufficiale previsto dalla normativa vigente;
2. il contributo viene parametrato sulla base del confronto tra la media delle produzioni degli ultimi quattro anni precedenti l'insorgenza dell'epizootia e un periodo di 1 anno all'interno del quale ricade il periodo di fermo aziendale imposto dal provvedimento dell'autorità sanitaria;
3. dovranno essere presi in considerazione i dati relativi alla consistenza media delle scrofe, dei suini svezati e dei suini venduti per la macellazione riferiti ai periodi sopraindicati.

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei «Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi ai sensi della legge n. 218/1988».

Nell'elaborazione delle medie delle produzioni, al fine di ottenere un dato quanto più aderente possibile alle normali performance dell'azienda, vanno tenuti nella debita considerazione quegli eventi opportunamente documentati e accertabili che abbiano determinato cali di produttività anomali rispetto agli standard dell'azienda in esame.

L'indennizzo sarà riconosciuto alle aziende che dimostreranno di avere avuto una diminuzione di almeno il 40% di suini svezati per scrofa sulla base del confronto delle medie produttive così come calcolate con riferimento ai punti 2) e 3) di cui sopra.

L'indennizzo consisterà nel sostegno per il mancato reddito che l'impresa ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a restrizioni imposte dall'autorità sanitaria.

Il mancato reddito è dato dalla differenza tra il mancato ricavo derivante dalla diminuzione di produttività e i relativi costi non sostenuti per l'acquisto di mangimi e per le spese sanitarie così come desumibili dalle quotazioni pubblicate sui Bollettini Ufficiali e/o dalle fatture di acquisto prodotte dall'azienda.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti, nonché i costi non sostenuti a causa dell'epizootia che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

#### Approvazione delle istanze

Sulla base delle istruttorie l'amministrazione provinciale, competente per territorio, provvede all'espressione del parere di competenza sulla domanda e ad inviare alla Regione Lombardia gli elenchi di ammissibilità, quantificando gli importi di contributo concedibili.

#### Liquidazione degli aiuti

Sulla base delle risorse previste dalla d.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010, il dirigente della Unità organizzativa competente prov-



vede a ripartire le somme stanziare fra le province; nel caso in cui l'ammontare dell'aiuto ammissibile superi le risorse disponibili, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo al fine di ricondurre la spesa totale entro i limiti di cui alla citata d.g.r. n. 9/581/2010.

Alle province compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impiego dei fondi e la liquidazione dei contributi.

Il contributo sarà liquidato esclusivamente alle aziende suinicole che hanno prodotto la certificazione ASL di adeguamento degli allevamenti alle norme di biosicurezza.

**3. Limiti divieti e condizioni**

L'allevamento deve essere in regola con le norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia».

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

Gli aiuti non sono concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

L'intensità di aiuto è calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

In relazione alla possibilità di cumulo:

- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, in relazione agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (CE) n. 1857/06;
- gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (CE) n. 1857/06.

ALLEGATO N. 2

Amministrazione Provinciale di .....

(modello di domanda)

**Oggetto:** *Regime di aiuto XA 191/2010; d.g.r. n. 9/581 del 6 ottobre 2010; Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni*

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 In qualità di legale rappresentante della ditta .....  
 CUAA ..... partita IVA .....  
 Con sede legale nel Comune di .....  
 via/loc. ....

Chiede di essere ammesso al regime di aiuto approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/581 del 6 ottobre 2010.

A tal fine, consapevole che la presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. stesso,

Dichiara che:

- dal pertinente registro o anagrafe è stato attribuito dalla ASL di ..... il codice aziendale ..... / .....
- che l'allevamento è stato dichiarato **AZIENDA IN ZONA TAMPONE**;
- che la tipologia di azienda è da **RIPRODUZIONE A CICLO CHIUSO / RIPRODUZIONE A CICLO APERTO**;
- di avere adottato il blocco/riduzione delle fecondazioni della scrofe quale misura alternativa alle limitazioni imposte dall'autorità sanitaria;

- di aver ottemperato all'adozione delle norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia»;
- di non risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia;
- di conoscere ed accettare quanto disposto dalle disposizioni attuative del presente regime di aiuto.

Dichiara inoltre:

- di dare il proprio assenso alle necessità di svolgimento degli accertamenti e delle verifiche in azienda da parte delle Amministrazioni competenti;
- di essere a conoscenza delle norme circa il trattamento dei dati personali di cui alla legge 13 dicembre 1966 n. 675 (legge sulla *privacy*) e di autorizzare l'amministrazione al trattamento dei dati di cui alla presente istanza per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- che le dichiarazioni sopra esposte, rese a norma delle leggi n. 15/1968 e n. 127/97, corrispondono al vero essendo consapevole che la dichiarazione di dati non veritieri equivale ad uso di dati falsi;
- di avere/non avere percepito a titolo di indennizzo a causa dell'epizootia;
  - aiuti di Stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato, contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, altri contributi finanziari della Comunità, aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007;
  - importi nell'ambito di regimi assicurativi.

Si impegna a fornire ulteriori documentazioni ritenute necessarie per l'istruttoria della pratica.

Allega:

- Provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia attestanti i periodi fermo aziendale;
- copia delle fatture di vendita degli animali emesse nel periodo antecedente al fermo aziendale;
- copia conforme del Registro di carico e scarico aziendale ufficiale relativo agli ultimi quattro anni precedenti l'insorgenza dell'epizootia e al periodo di un anno all'interno del quale ricade il periodo di fermo aziendale imposto dal provvedimento dell'autorità sanitaria;
- certificazione ASL che l'azienda ha ottemperato alle norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia»;
- fotocopia di un documento d'identità che sostituisce l'autentica della firma come previsto dalla legge n. 127/97 e n. 191/98;
- Altro .....

Luogo, Data .....

Firma (1) .....

(1) *Firma del titolare o del rappresentante legale dell'azienda.*

(BUR20100117)

(4.3.0)

**D.d.s. 12 ottobre 2010 - n. 10257**  
**Regolamento CE n. 320/2006 - Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Riapertura della graduatoria per il finanziamento delle domande ammesse e finanziate relative alla misura 121 ammodernamento delle aziende agricole**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI  
 Richiamati:

- la l.r. n. 31/08 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 34 lett. q) che prevede il conferimento alle province delle funzioni amministrative concernenti l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;

- il Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il Regolamento CE n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola c/omune, in particolare l'articolo 6 inerente l'aiuto alla diversificazione;

- la d.g.r. n. 8/7029 del 9 aprile 2008 che approva il programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e le Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111 - sottomisura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza, 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 311 - sottomisura 311 B Diversificazione verso attività non agricole - Energia, Progetti concordati;

- il d.d.u.o. n. 5839 dell'11 giugno 2009 di approvazione dei bandi relativi alle procedure e alle modalità di presentazione delle domande per le misure 111 - sottomisura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza, 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 311 - sottomisura 311 B Diversificazione verso attività non agricole - Energia, progetti concordati;

- il d.d.u.o. n. 7830 del 29 luglio 2009 che proroga al 10 settembre 2009 la scadenza per la presentazione delle domande a valere sui bandi delle misure 111 B, 121, 123, 311 B;

- il d.d.u.o. n. 13420 del 9 dicembre 2009 di approvazione della graduatoria regionale relativa alle misure 121, 123, 311 B, Progetti concordati;

- il d.d.s. n. 481 del 25 gennaio 2010 che approva il nuovo elenco delle domande ammesse e finanziate relative alle misure: 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 311 B Produzione di energia rinnovabile

Preso atto che:

- il d.d.s. n. 481 del 25 gennaio 2010 approva l'elenco delle domande ammesse e finanziate sulle misure 121 e 311 B, per una spesa ammissa di € 495.373,82, pari ad un contributo ammesso di € 138.925,28;

- il citato d.d.s. prevede che le domande residue ammesse ma non finanziate - all. 2 - potranno beneficiare dei relativi contributi nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti da eventuale decadenza di domande o minori spese accertate in fase di collaudo;

Viste le comunicazioni delle Province relative a 6 decadenze e rinunce di domande, corrispondenti a un importo totale di € 258.139,10;

Viste le economie generatesi dalle minori spese in fase di collaudo corrispondenti a un importo totale di € 798.559,62;

Ritenuto di mettere a disposizione le risorse rimanenti a seguito delle economie generatesi in fase di collaudo e quelle derivanti dalle domande decadute per un importo totale di € 1.056.698,72;

Ritenuto altresì di finanziare le domande utili presenti in graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate sulle misure 121 di cui all'allegato 1 parte integrante al presente provvedimento;

Considerato che per una corretta applicazione il presente decreto deve essere trasmesso all'Organismo Pagatore Regionale e alla Provincia interessata per il seguito di competenza;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di finanziare le domande utili presenti in graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate sulle misure 121 di cui all'allegato 1 parte integrante al presente provvedimento, pari a un contributo ammesso € 731.589,78;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia;

3. di trasmettere il presente atto all'Organismo Pagatore Regionale e alla Provincia interessata.

Il dirigente della Struttura  
Organizzazioni Comuni di Mercato  
e distretti agricoli:  
Andrea Massari

ALLEGATO 1

**Reg. CE n. 320/2006 - Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Elenco delle domande ammesse e finanziate**

Mis.	N.	Numero domanda	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Comune	Prov.	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio
121	5	2009/00332412	00191260207	LA REDENTA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	PEGOGNAGA	MN	1.350.000,00	405.000,00	18
121	6	2009/00332339	GNDMRC71H13FB97T	GUANDALINI MARCO	MOGLIA	MN	158.500,00	47.550,00	18
121	7	2009/00332414	01732990203	AGRICOLA BURCHIELLARO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	ROVERBELLA	MN	195.000,00	58.500,00	18
121	8	2009/00296308	LDPNITN37M07C406V	LODI PASINI ANTONIO	CERESARA	MN	194.899,00	58.469,70	16
121	9	2009/00332413	CCCMRD29H09C840J	CACCIALUPI MEDARDO	SERRAVALLE A PO	MN	125.826,00	37.747,80	15
121	10	2009/00321843	TRNFST79E05G1861	TURINA FAUSTO	SUSTINENTE	MN	169.800,00	50.940,00	15
121	11	2009/00329143	01564510202	SOCIETÀ AGRICOLA S. FRUTTUOSO DI CHITÒ ROBERTO, FAUSTINO E GIOVANNI S.S.	CASTEL GOFFREDO	MN	244.607,61	73.382,28	15
<b>TOTALE</b>							<b>2.438.632,61</b>	<b>731.589,78</b>	

## D.G. Ambiente, energia e reti

(BUR20100118)

**D.d.g. 14 ottobre 2010 - n. 10377**

(1.9.0)

**Proroga dei termini per lo svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei progetti di investimento pervenuti in risposta al «Bando pubblico per la diffusione dei servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia»**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Vista la deliberazione 2 dicembre 2009, n. 8/10707 «Determinazioni in ordine alla diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital divide in fallimento di mercato in Lombardia» con la quale si approvano i criteri per l'attuazione del «Bando per la diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital divide in fallimento di mercato in Lombardia»;

Visto il d.d.u.o. 20 aprile 2010, n. 3988, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 5° Supplemento Straordinario del 7 maggio 2010 «Approvazione del bando per l'erogazione di un contributo per la diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia, in attuazione della d.g.r. n. 10707 del 2 dicembre 2009»;

Viste le domande pervenute in risposta al bando di cui sopra:

- domanda prot. n. T1.2010.0016689 del 4 agosto 2010, presentata da Telecom Italia S.p.A.;
- domanda prot. n. T1.2010.0016734 del 5 agosto 2010, presentata da Vodafone Omnitel NV - Impresa mandataria in raggruppamento RTI con le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Fastweb S.p.A. - Imprese mandanti;

Visto il d.d.u.o. 15 settembre 2010, n. 8668, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 39 del 27 settembre 2010 «Individuazione dei progetti ritenuti idonei e nomina del Nucleo di Valutazione preposto all'esecuzione dell'istruttoria e alla valutazione dei progetti pervenuti in risposta al «Bando Pubblico per la diffusione dei servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia»»;

Visto l'art. 26 del bando di cui sopra, che pone la scadenza del termine per l'espletamento della procedura di istruttoria e valutazione dei progetti d'investimento in 60 giorni a partire dal giorno successivo il termine ultimo di presentazione delle domande, che corrispondeva al 4 ottobre 2010;

Preso atto della nota, in atti regionali prot. n. T1.2010.0021069 del 7 ottobre 2010, con cui il Nucleo di Valutazione, data la complessità tecnica e la copiosità dell'apparato documentale dei progetti pervenuti, richiede ulteriori sessanta giorni per il completamento dell'istruttoria e della valutazione degli stessi;

Considerato il carattere meramente acceleratorio e non perentorio del termine per l'espletamento della procedura di istruttoria posto dall'art. 26 del bando sopracitato;

Vista la legge regionale 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di prorogare di sessanta giorni il termine previsto dall'art. 26 del bando di cui in premessa, per il completamento dell'attività di istruttoria e valutazione dei progetti pervenuti in risposta al bando di cui in premessa;

2. di dare atto che l'istruttoria dovrà concludersi entro il 3 dicembre 2010;

3. di comunicare ai soggetti interessati quanto disposto dal presente decreto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
D.G. ambiente, energia e reti:  
Franco Picco

(BUR20100119)

**D.d.s. 11 agosto 2010 - n. 8047**

(5.0.0)

**Concessione preferenziale alla derivazione di acque sotterranee da un pozzo esistente ad uso irriguo nel Comune di Trigolo (CR) - Proponente: Azienda Agricola Giacomo Spoldi e Letizia Boldoni - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 e 23 del d.lgs. n. 152/06**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di: «Concessione preferenziale alla derivazione di acque sotterranee da un pozzo esistente in Comune di Trigolo (CR)», secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dall'Azienda Agricola Giacomo Spoldi e Letizia Boldoni, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

- a) l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela dei corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
  - b) in conformità al r.r. 2/06, il gestore dovrà produrre una relazione in ordine alla necessità di idonei sistemi di controllo del livello di falda ed in particolare del cono di depressione generato dal pozzo, nonché alle valutazioni relative alla portata critica;
  - c) sia concordato, con ARPA, la Provincia di Cremona e il Comune di Trigolo (CR), un programma di monitoraggio delle acque emunte, in cui siano definiti la periodicità dei controlli ed i relativi parametri chimico-fisici da analizzare;
  - d) dovrà essere installato idoneo contatore volumetrico per il computo dei volumi d'acqua derivati; inoltre, ai fini del controllo degli effetti ambientali dell'opera, dovrà essere effettuato un monitoraggio della qualità delle acque e della soggiacenza dell'acquifero;
  - e) sia effettuato un monitoraggio dei livelli piezometrici e della qualità delle acque in pozzi ritenuti significativi nel raggio di influenza dal sito d'intervento, con misurazioni in continuo oltre a verifiche manuali, periodiche, da concordare con il settore acque della Provincia di Cremona;
  - f) in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Cremona, prima del rilascio della concessione si dovrà:
    - f1) verificare i parametri della ruota irrigua e stabilire i volumi d'acqua effettivamente utili per irrigare i terreni delle aziende agricole;
    - f2) definire le competenze per ogni Azienda dell'apporto idrico superficiale mediante roggia e definire l'ammontare della dotazione idrica dell'utenza di roggia Comune di Trigolo;
    - f3) definire la distribuzione dell'acqua all'interno delle utenze beneficiarie del pozzo;
    - f5) definire i tempi ed i modi per l'utilizzo del pozzo delle Brugnone;
  - g) l'utilizzo del pozzo, dovrà avvenire durante le ore di turnazione irrigua previste al fine di non interferire con altre utenze poste a valle;
  - h) venga predisposto un programma di manutenzione ordinaria che consenta di preservare nel tempo l'efficacia e la funzionalità dell'impianto ed in particolare lo spurgo periodico dei filtri prima delle operazioni di accensione del pozzo;
  - i) siano fornite idonee garanzie affinché, qualora intervenisse un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è previsto il pozzo, questo sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
  - j) dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto assoluto di almeno 10 m durante gli spandimenti dei reflui zootecnici;
2. di trasmettere copia del presente decreto all'Azienda Agricola Giacomo Spoldi e Letizia Boldoni (proponente);
3. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
- Comune di Trigolo (CR);
  - Provincia di Cremona;
  - ARPA Lombardia;
4. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);
6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente:  
Filippo Dadone

(BUR20100120)

**D.d.s. 11 ottobre 2010 - n. 10190**

**Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 4.931,2 KWp da realizzarsi in Comune di Livo (CO) – Proponente: Energia Futuro s.r.l. – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010**

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 4.931,2 KWp da realizzarsi in Comune di Livo (CO), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti da Energia Futuro s.r.l.;

2) di trasmettere copia del presente decreto a:

- Energia Futuro s.r.l. – Proponente;

3) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Provincia di Como;
- Comune di Livo;
- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

4) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);

6) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

## D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

(BUR20100121)

**D.d.u.o. 8 ottobre 2010 - n. 10136**

(3.1.0)

**Voltura dell'accreditamento dell'Istituto di riabilitazione «ANFFAS» gestito da ANFFAS, con sede a Milano in via Carlo Bazzi, n. 68 – ASL di Milano in favore del nuovo Ente gestore «Consorzio SIR Solidarietà in Rete»**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

Vista la d.g.r. n. 8496 del 26 novembre 2008, ad oggetto: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;

Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell'allegato A) della citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell'Ente gestore di una unità di offerta socio-sanitaria accreditata;

Dato atto che in data 7 luglio 2010 è pervenuta la richiesta di voltura dell'accreditamento dell'Istituto di riabilitazione «ANFFAS» già accreditato per n. 34.560 Trattamenti Ambulatoriali in Area Generale e geriatrica, con sede in via Carlo Bazzi n. 68 a Milano, presentata congiuntamente dall'ANFFAS Milano Onlus e dal nuovo Ente gestore subentrante «Consorzio SIR Solidarietà in Rete», con sede legale in via Tertulliano n. 70 a Milano, c.f. n. 13269100155;

Visto il parere favorevole alla voltura di accreditamento, espressa con deliberazione n. 1442 del 3 settembre 2010 da parte della ASL di Milano, territorialmente competente;

Preso atto che l'Istituto di riabilitazione in oggetto non è stato realizzato con finanziamenti pubblici statali o regionali per l'adeguamento strutturale e che la presente voltura risulta compatibile con quanto disposto dalla d.g.r. 10 ottobre 2007 n. 5508;

Ritenuto:

– di procedere alla voltura di cui all'oggetto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente decreto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL sopra citata;

– di stabilire che il nuovo gestore e la ASL competente devono sottoscrivere il nuovo contratto di regole e di budget, sulla base dello schema tipo in vigore, e che dovrà essere trasmesso con immediatezza alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Vista la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Visto il decreto n. 10090 del 6 ottobre 2010 con il quale si delega la dott.sa Rosella Petrali, responsabile della U.O. «Servizi ed Interventi Sociali e Sociosanitari» alla firma dei decreti di voltura degli accreditamenti della unità di offerta di cui alla d.g.r. n. 8496;

Decreta

1. di volturare, l'accreditamento dell'Istituto di riabilitazione con sede in via Carlo Bazzi n. 68 a Milano, già accreditato per n. 34.560 Trattamenti Ambulatoriali in Area Generale e geriatrica, nei confronti del nuovo Ente gestore «Consorzio SIR Solidarietà in Rete», con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Milano;

2. di stabilire che il nuovo Ente gestore e l'ASL competente, successivamente al presente atto, devono sottoscrivere un nuovo contratto di regole e di budget, sulla base dello schema in vigore, che deve poi essere trasmesso con tempestività dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL di Milano.

Il dirigente: Rosella Petrali

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20100122)

Circ.r. 15 ottobre 2010 - n. 15

(3.1.0)

### L.r. 5 maggio 2004 n. 11 - Termini di presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni - Anno 2010

Ai Sindaci  
dei piccoli Comuni  
della Lombardia  
Loro sedi

In applicazione della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia», che all'art. 5 comma 3 prevede la possibilità da parte della Regione di sostenere i piccoli comuni nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni, la Regione ha disposto per il corrente anno lo stanziamento di € 400.000,00.

Con deliberazione n. 9/634 del 13 ottobre 2010 «Determinazioni in merito all'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico - L.r. n. 11/2004», la Giunta regionale ha approvato le seguenti modalità per la presentazione delle domande:

I requisiti per l'accesso al finanziamento sono i seguenti:

- essere Comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti;
- essere classificati (d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004) con livello di svantaggio medio o elevato;
- non avere ancora perfezionato l'acquisto dell'autoveicolo.

Per la formulazione delle graduatorie si applicheranno i seguenti criteri di priorità:

1. Comuni nel cui territorio non sono presenti né scuole primarie né secondarie di primo grado, privilegiando quelli con più bassa densità di popolazione;
2. Comuni che dispongono di un solo ordine di scuola, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione;
3. Comuni che dispongono di entrambi gli ordini di scuola, ma che presentano carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione.

In subordine saranno accolte anche istanze presentate da parte di Comuni che abbiano ottenuto contributi per le stesse finalità negli anni precedenti, attribuendo, in questo caso, la precedenza agli Enti risultati beneficiari di contributo negli anni meno recenti.

L'autoveicolo da acquistare, come previsto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, dovrà essere idoneo al trasporto degli alunni.

La quantificazione del contributo sarà effettuata in base ai seguenti parametri:

- contributo massimo assegnabile non superiore al 50% del costo del mezzo (IVA esclusa e comunque fino ad un massimo di € 75.000,00). È possibile chiedere altri contributi pubblici o privati fino alla copertura della spesa complessiva.
- potrà essere accolta una sola istanza per Ente.

Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato «A» alla presente circolare, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente devono:

1. essere indirizzate a: Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, U.O. Sistema Educativo e Università, Struttura Sistema Educativo e Istruzione, Palazzo Lombardia - via Melchiorre Gioia - Milano;
2. pervenire entro il termine perentorio del **12 novembre 2010**; le domande pervenute oltre il termine indicato saranno considerate inammissibili. Per la verifica del rispetto di tale termine di presentazione faranno fede la data e l'ora indicati nel protocollo regionale.

Le domande devono pervenire al protocollo Generale della Giunta regionale della Lombardia - via Taramelli 20 e via Pirelli 12 - Milano, oppure agli sportelli delle Sedi Territoriali regionali di seguito indicate:

- BERGAMO - via XX Settembre, 18/A  
(Sede Territoriale di Bergamo)
- BRESCIA - Via Dalmazia, 92/94c  
(Sede Territoriale di Brescia)
- COMO - Via Luigi Einaudi, 1  
(Sede Territoriale di Como)

- CREMONA - Via Dante, 136  
(Sede Territoriale di Cremona)
- LECCO - C.so Promessi Sposi, 132  
(Sede Territoriale di Lecco)
- LEGNANO - Via Felice Cavallotti, 11/13  
(Sede Territoriale di Legnano)
- LODI - Via Hausmann, 7  
(Sede Territoriale di Lodi)
- MANTOVA - C.so Vittorio Emanuele, 57  
(Sede Territoriale di Mantova)
- MONZA - Piazza Cambiagli, 3  
(Sede Territoriale di Monza)
- PAVIA - Via Cesare Battisti, 150  
(Sede Territoriale di Pavia)
- SONDRIO - Via del Gesù, 17  
(Sede Territoriale di Sondrio)
- VARESE - Viale Belforte, 22  
(Sede Territoriale di Varese).

Orario di apertura al pubblico degli Uffici Protocollo: dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì.

Nel caso di trasmissione a mezzo posta, l'invio della domanda rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove per disguidi postali o di diversa natura o per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, la domanda non dovesse giungere a Regione Lombardia entro il termine indicato, la stessa non sarà presa in considerazione a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell'agenzia accettante.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione di Giunta comunale con cui si autorizza il Sindaco a presentare richiesta di contributo ai sensi della l.r. n. 11/2004,
- b) preventivo di spesa dal quale risulti il costo dell'automezzo al netto di IVA,
- c) dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che nel comune non vi siano le scuole dell'obbligo o ve ne siano di un solo ordine (solo primarie o solo secondarie di primo grado) o che vi siano entrambi gli ordini ma esistono carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio.

Ai fini di facilitare l'acquisto dell'autoveicolo, la Regione anticiperà con il decreto di assegnazione l'intero ammontare del contributo spettante.

L'acquisto e la relativa fornitura dell'automezzo dovrà essere perfezionata e rendicontata a Regione Lombardia entro 365 giorni dall'assegnazione del contributo.

Il mancato rispetto di detto termine comporterà la revoca del contributo con conseguente rimborso delle quote già corrisposte maggiorate degli interessi di legge.

La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato «B» della presente circolare.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione si invitano gli Enti a contattare i referenti indicati in calce.

Il dirigente della struttura:  
Paolo Formigoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO «A»

Spettabile  
Regione Lombardia  
Direzione Generale  
Istruzione, Formazione e Lavoro  
U.O. Sistema Educativo e Università  
via Cardano, 10  
20124 Milano

**Oggetto: Domanda di contributo regionale per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ....., residente a .....  
in qualità di legale rappresentante del comune di .....

CHIEDE

la concessione di un contributo per l'acquisto di un autoveicolo da utilizzarsi anche per il trasporto degli alunni, ai sensi della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, art. 5.

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

A tal fine specifica:

Tipologia dell'autoveicolo ..... n. posti .....

Marca ..... Modello .....

Costo al netto di IVA (come da preventivo allegato) .....

Importo di eventuali altri contributi, sia pubblici che privati,

finalizzati all'acquisto dell'autoveicolo .....

Si impegna a produrre, entro i termini previsti dal provvedimento di approvazione dell'iniziativa, la prescritta documentazione di rendicontazione.

In fede

Il legale rappresentante

ALLEGATI:

- delibera di Giunta comunale con cui si autorizza il Sindaco a presentare richiesta di contributo;
- preventivo di spesa dal quale risulti il costo dell'automezzo al netto di IVA;
- dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti l'assenza di scuole nel territorio comunale.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO «B»

Spettabile  
Regione Lombardia  
Direzione Generale  
Istruzione, Formazione e Lavoro  
U.O. Sistema Educativo e Università  
via Cardano, 10  
20124 Milano

**Oggetto: Trasmissione documentazione ai fini della rendicontazione delle spese relative all'acquisto di autoveicoli per il trasporto degli alunni, ai sensi della l.r. 11/2004**

Il sottoscritto ..... nato a .....

il ..... residente a .....

in qualità di legale rappresentante del Comune di .....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di avere acquistato l'autoveicolo ..... per cui si allega fattura in copia autenticata con estremi o copia della quietanza. Sulla fattura originale deve essere preventivamente apposta, in modo indelebile, la seguente dicitura «Spesa agevolata a valere sulla l.r. 11/2004»;
- che il mezzo acquistato è idoneo al trasporto scolastico;
- che per la stessa iniziativa:
  - non sono stati ottenuti altri contributi;
  - sono stati ottenuti altri contributi che, cumulati, non superano comunque il totale del costo dell'operazione.

In fede

Il legale rappresentante

## D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20100123)

(5.3.5)

**D.d.s. 27 settembre 2010 - n. 9087**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 e s.m.i. alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Milano, via Olgettina 25, ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla 249**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12487/07 e s.m.i. alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A. con sede legale in Milano (MI), via Olgettina 25 relativa all'impianto ubicato in Milano (MI), via Lucio Cornelio Silla n. 249, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punto 5.2, nel seguente modo:

- sostituendo a pag. 31 dell'Allegato Tecnico al d.d.s. n. 12487 del 24 ottobre 2007 e s.m.i. la descrizione dell'Attività non IPPC n. 2 - Caldaia di emergenza e integrazione nel seguente modo:

«Attività non IPPC n. 2 - Caldaia di emergenza e integrazione

All'interno del complesso è presente una caldaia avente una potenzialità di 50 MW termici, normalmente alimentata a metano (o con gasolio in caso di indisponibilità del metano).

Tale caldaia si configura come un sistema in grado di fornire in modo continuativo ulteriori 50 MW termici alla rete di teleriscaldamento e/o di permettere la continuità del servizio di erogazione vapore verso la stazione di teleriscaldamento qualora una o più linee di combustione non fossero in esercizio»;

- inserendo nella «Tabella B3 - Rifiuti in ingresso» dell'Allegato tecnico al d.d.s. n. 12487 del 24 ottobre 2007 e s.m.i. il CER 19.08.14 «fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13\*» per le operazioni D15 e D10/R1;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui al d.d.s. 12478/07 e s.m.i. che non siano in contrasto con quelle di cui al presente atto;

3. di disporre che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emissione dello stesso;

4. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., alla Provincia di Milano, al Comune di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti» della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e innovazione  
in materia di rifiuti:  
Roberto Cerretti

## G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20100124)

**Prov. altri Enti n. 43/01-Se.O. 2010**

**AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 14 del 30 settembre 2010 – Modifica all'elenco triennale ed annuale degli interventi di cui all'Allegato C alla deliberazione n. 10 del 26 luglio 2010**

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d'Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1) di apportare ulteriori modifiche e integrazioni – per l'Area Po Emiliano – all'elenco triennale degli interventi ed in particolare all'elenco annuale 2010 di AIPO, di cui all'Allegato C alla deliberazione n. 10 del 26 luglio 2010, così come dettagliato in premessa, ovvero:

- eliminando le voci di cui ai progressivi n. 403 e n. 405 dell'elenco triennale e di cui ai rispettivi codici dell'elenco annuale MO 2010/1 e PC 2010/1;
- inserendo le voci di cui in elenco all'Allegato A al presente atto, con le modalità indicate in premessa;

2) di confermare la voce della sezione 5) del Piano RER n. 140 indicata con cod. n. 05909 «Intervento di correzione del meandro in località Foce Nure – (intervento prioritario n. 14) del «Programma Generale di Gestione dei Sedimenti Alluvionali dell'Alveo del Fiume Po» nel Programma triennale 2010-2012 di AIPO, indicata con progressivo n. 473 e con codice PC 2010/17 dell'elenco annuale 2010;

3) di inserire nel Programma triennale 2010-2012 di AIPO, nell'annualità 2011, l'intervento cod. n. 05931 «chiusura taglio di meandro in destra Taro a fronte di foce Rigosa in comune di Sissa (PR)» per un importo pari a € 1.200.000,00;

4) di apportare ulteriori modifiche e integrazioni – per l'Area Po Piemontese – all'elenco triennale degli interventi ed all'elen-

co annuale 2010 di AIPO, di cui all'Allegato C alla deliberazione n. 10 del 26 luglio 2010, così come dettagliato in premessa e come riportato nell'Allegato B alla presente deliberazione;

- di confermare il mandato alle strutture AIPO competenti;
- di dare avvio, nell'anno in corso, agli interventi previsti per l'annualità 2010;
- di incaricare il direttore per gli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui al paragrafo 1), 2), 3) e 4) del presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente: Alfredo Peri

*Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>.*

(BUR20100125)

**Prov. altri Enti n. 43/02-Se.O. 2010**

**AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 15 del 30 settembre 2010 – Sesta variazione al bilancio di previsione 2010**

Omissis

Delibera

1. di istituire i seguenti nuovi capitoli:

- Capitolo 20312 delle entrate «Contributo dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione della nuova conca di Isola Serafini (PC) l. 380/1990, l. 194/1998, l. 413/1998, l. 388/2000, d.m. 20 febbraio 2001»;
- Capitolo 20163 delle spese «Spese per la realizzazione della nuova conca di Isola Serafini (PC) l. 380/1990, l. 194/1998, l. 413/1998, l. 388/2000, d.m. 20 febbraio 2001»;

2. di approvare la Sesta variazione al Bilancio di Previsione 2010, per quanto esposto in premessa e secondo lo schema seguente:

ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/10310	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA (ART. 37 L.R. 9/2009 ART. 54 L.R. 24/2009)	600.000,00	400.000,00	400.000,00
E/20110	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	10.510.000,00	500.000,00	500.000,00
E/20120	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE VENETO	776.000,00	483.452,93	483.452,93
E/20125	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO	950.000,00	41.469,98	41.469,98
E/20310	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA (ART. 37 L.R. 9/2009 ART. 54 L.R. 24/2009)	2.253.878,96	703.695,53	703.695,53
E/20312 (NUOVO)	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONCA DI ISOLA SERAFINI (PC) l. 380/1990, l. 194/1998, l. 413/1998, l. 388/2000, d.m. 20 febbraio 2001.	0,00	44.946.742,94	44.946.742,94
E/30150	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER PAGAMENTO ONERI CAUSE ARBITRALI RICONDUCIBILI AD OBBLIGAZIONI DELL'EX MAGISPO	0,00	456.805,83	456.805,83
E/30155	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	81.862,77	100.000,00	100.000,00
E/30157	RIMBORSI EX ARTT. 3 E 7 CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	1.084.000,00	38.801,42	38.801,42
	<b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</b>	<b>16.173.878,96</b>	<b>47.670.968,63</b>	<b>47.670.968,63</b>

SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10241	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE – N.I.	10.000,00	40.000,00	40.000,00
S/10420	SPESE POSTALI	65.300,00	1.000,00	1.000,00
S/10440	SPESE PER LAVORI DI COPISTERIA, STESURA GRAFICA DI DATI, FOTORIPRODUZIONI ED ALTRO	40.200,00	5.000,00	5.000,00
S/10465	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE SPECIALIZZATE, LIBRI, GIORNALI, ABBONAMENTI PERIODICI – N.I.	2.500,00	3.000,00	3.000,00
S/10475	SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI E FACCHINAGGIO – N.I.	1.000,00	2.000,00	2.000,00
S/10480	SPESE PER ACQUISTO, AFFITTO E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	1.402.000,00	150.000,00	150.000,00
S/10485	SPESE PER LA MANUTENZIONE, NOLEGGIO GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE E PROCEDURE INFORMATICHE – N.I.	40.000,00	33.000,00	33.000,00
S/10491	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI FLUVIALI E IDROVIARI (SEGNALAZIONE, DRAGAGGIO, CONCHE DI NAVIGAZIONE) – N.I.	345.000,00	257.000,00	257.000,00

Serie Ordinaria N. 43 - 25 ottobre 2010

SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10493	SPESE MANUTENZIONE E RISTABILIMENTO OPERE IDRAULICHE, DI NAVIGAZIONE E IMPIANTI – N.I.	20.000,00	40.000,00	40.000,00
S/10520	SPESE PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI	174.300,00	8.000,00	8.000,00
S/10525	CANONI ACQUA PER UFFICI	32.350,00	2.000,00	2.000,00
S/10526	SPESE DI RISCALDAMENTO, PULIZIA LOCALI, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, SPESE TELEFONICHE, SERVIZIO DI SICUREZZA – N.I.	157.000,00	13.000,00	13.000,00
S/10545	SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI STABILI DA FURTO, INCENDIO, R.C. VERSO TERZI E ALTRE SPESE ASSICURATIVE CONNESSE AI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE	460.000,00	-160.000,00	-160.000,00
S/10624	SPESE PER IL SERVIZIO AUTOVEICOLI (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI, PEDAGGI E NOLEGGI) – N.I.	34.000,00	12.000,00	12.000,00
S/10650	SPESE PER SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI	6.800,00	5.000,00	5.000,00
S/10740	SPESE PER ATTIVITÀ DI ADESIONE E SUPPORTO TECNICO-ECONOMICO E SCIENTIFICO	843.000,00	5.000,00	5.000,00
S/10775	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	70.000,00	52.000,00	52.000,00
S/10920	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	6.000.000,00	-577.077,09	-577.077,09
S/10930	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	2.165.942,27	-50.000,00	-50.000,00
S/10945	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.500.000,00	1.579.607,25	1.579.607,25
S/20130	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI	10.980.803,82	2.100.000,00	2.100.000,00
S/20150	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLE REGIONI PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	52.151.863,85	500.000,00	500.000,00
S/20161	SPESE FINANZIATE DAL CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA (ART. 37 L.R. 9/2009 ART. 54 L.R. 24/2009)	2.253.878,96	703.695,53	703.695,53
S/20163 (NUOVO)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONCA DI ISOLA SERAFINI (PC) L. 380/1990, L. 194/1998, L. 413/1998, L. 388/2000, D.M. 20 FEBBRAIO 2001		44.946.742,94	44.946.742,94
S/20315	FONDO SPECIALE PER OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO	23.280.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	<b>TOTALE VARIAZIONE SPESE</b>	<b>101.829.796,63</b>	<b>47.670.968,63</b>	<b>47.670.968,63</b>

3. di rinviare a conseguente provvedimento del direttore l'integrazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie ai dirigenti di cui alla determina n. 17 del 22 gennaio 2010, secondo le richieste degli stessi, acquisite agli atti;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell' Agenzia ed al Collegio dei Revisori.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Il presidente: Alfredo Peri

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell' Agenzia <http://www.agenziapo.it>.

(BUR20100126)

**Prov. altri Enti n. 43/03-Se.O. 2010**

**AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 16 del 30 settembre 2010 – D.lgs. 165/2001, art. 35. Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2010-2012 – Modifica ed integrazione dell'allegato A) alla deliberazione n. 13/2010**

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di indirizzo dell' AIPO, alla unanimità dei componenti

Delibera

1. di modificare ed integrare l'allegato A) alla delibera n. 13 del 26 luglio 2010 così come si evince dall' Allegato A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale – prevedendo la copertura tramite mobilità di un secondo posto di Istruttore Tecnico – cat. C1 presso la sede operativa di Rovigo, ricopribile una volta resosi vacante un corrispondente posto a seguito di mobilità in uscita ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 165/2001;

2. di dare mandato alla Direzione, tramite il Settore Amministrazione, Finanza, Controllo – Risorse Umane, di predisporre gli atti necessari per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente: Alfredo Peri

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell' Agenzia <http://www.agenziapo.it>.

(BUR20100127)

**Prov. altri Enti n. 43/04-Se.O. 2010**

**AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 17 del 30 settembre 2010 – Atto di Indirizzo in ordine all'applicazione del Patto di Stabilità Interno**

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d' Indirizzo, all' unanimità dei componenti,

Delibera

1) di incaricare la Direzione affinché promuova un' azione interregionale concertata, volta a definire – con la necessaria celerità – la posizione di AIPO quale ente strumentale inserito nel perimetro di controllo delle Regioni istitutrici, in ordine alle regole del Patto di Stabilità Interno;

2) di confermare, in ragione della attuale sede legale dell' Agenzia, oltre che per la prevalente localizzazione di spesa corrente, la Regione Emilia-Romagna quale Regione di riferimento, nonché di autorizzare l' attivazione di qualificate consulenze esterne che possano supportare lo sviluppo dell' azione stessa;

3) di stabilire che, con successivi omologhi provvedimenti, si procederà al recepimento degli atti amministrativi che le Regioni istitutrici – e la Regione Emilia-Romagna in particolare – vorranno produrre in esito all' azione indicata nei precedenti paragrafi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente: Alfredo Peri

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell' Agenzia <http://www.agenziapo.it>.

(BUR20100128)

**Prov. altri Enti n. 43/05-Se.O. 2010**

**AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 18 del 30 settembre 2010 – Primo provvedimento organizzativo 2010 – Integrazione dell'assetto del Settore amministrazione, Finanza e Controllo, in relazione alle mansioni di cui alla convenzione per l'avvicendamento nell'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna, sottoscritta con Regione Emilia-Romagna in data 29 gennaio 2010 – Istituzione di una nuova posizione dirigenziale**

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, alla unanimità dei componenti



## Delibera

1) di approvare le modifiche e l'integrazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, consistenti nella:

- definizione del nuovo assetto del Settore AFC, come riportato in All. A) - quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- incremento della dotazione organica dirigenziale da 16 a 17 posizioni;

2) di affidare al direttore le incombenze immediate quali:

- graduazione delle posizioni dirigenziali;
- conferma affidamenti incarichi dirigenziali;
- conferimento nuovi incarichi dirigenziali.

3) di inviare la presente deliberazione alle OO.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza, nonché alla RSU aziendale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente: Alfredo Peri

*Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>.*